



RASSEGNA

DELL'ARMA DEI CARABINIERI

STRUMENTI NORMATIVI

IL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

La normativa complementare

2000

PRESENTAZIONE

Il 5 ottobre 2000 il Presidente della Repubblica ha emanato i decreti legislativi di riordino dell'Arma dei carabinieri e di riordino della disciplina giuridica del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri.

I predetti provvedimenti di legge ridisegnano completamente la cornice normativa entro la quale l'Arma si colloca istituzionalmente e dalla quale riceve le coordinate operative per esplicare la sua attività di "forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza".

In questo contesto la "Rassegna", in linea con le sue finalità istituzionali che la designano quale strumento di aggiornamento della preparazione specifica dei Quadri dell'Arma, vuole offrire una serie di raccolte coordinate di leggi e provvedimenti regolamentari per tentare di ricostruire, settore per settore, il complesso quadro normativo di precipuo interesse istituzionale.

Pubblichiamo, quindi, in questa prima raccolta i riferimenti legislativi ordinamentali, ponendo in primo piano il recente decreto di riordino dell'Arma e ciò che residua del Regolamento organico del 1934. La normativa complementare, riportata nella parte seconda del testo, contribuisce a chiarire le complesse relazioni organizzative che delineano la trama istituzionale dei rapporti dell'Arma dei carabinieri nei diversi contesti amministrativi e giudiziari nazionali.

Al solo fine di facilitare la consultazione del testo, nonché una lettura ragionata delle numerose norme ivi contenute, la normativa complementare è stata suddivisa in sezioni omogenee che non vogliono rappresentare una rigida schematizzazione delle varie discipline legislative.

Seguendo questo criterio di massima, seppur empirico ed imperfetto, abbia-

mo raggruppato le varie normative in sei sezioni, una delle quali è stata dedicata ai principali aspetti relativi al personale dell'Arma, riportandovi i decreti legislativi sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e dei carabinieri. Le altre cinque sezioni riguardano l'ordinamento della difesa nazionale - oggetto di recente riforma strutturale che ha coinvolto tutte le articolazioni dell'Amministrazione militare e delle Forze armate -, l'ordinamento del sistema informativo e di sicurezza - all'interno del quale viene riportata anche la legge sulla *privacy* -, l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, quello della Polizia giudiziaria - per il quale abbiamo ritenuto opportuno trascrivere soltanto gli articoli più significativi - e, infine, l'ordinamento della Protezione civile.

I testi normativi - aggiornati con le modifiche e le integrazioni successive - sono stati trascritti e annotati a cura della redazione, con la collaborazione di alcuni ufficiali della Scuola, nell'intento di fornire un agile strumento di consultazione attraverso la tecnica del rinvio ai testi correlati e raccolti nelle apposite sezioni.

Gen. B. Mario Mori

INDICE - SOMMARIO

PARTE PRIMA

IL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Il Riordino dell'Arma dei carabinieri

Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 - Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78

Capo I - Disposizioni generali	11
Capo II - Compiti militari	15
Capo III - Ordinamento	20
Capo IV - Personale e attribuzioni	25
Capo V - Disposizioni di carattere tecnico, logistico ed amministrativo	35
Capo VI - Corso d'Istituto e modalità di ammissione degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze	35
Capo VII - Ricompense e onorificenze	36
Capo VIII - Disposizioni finali	38

Il Regolamento organico

Regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 - Approvazione del Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri

Capitolo I - Istituzione e prerogative	43
Capitolo II - Ordinamento (<i>abrogato</i>)	45
Capitolo III - Forza e reclutamento (<i>abrogato</i>)	46
Capitolo IV - Dipendenze, funzioni ed attribuzioni del Comandante Generale	46
Capitolo V - Attribuzioni degli altri ufficiali generali (<i>abrogato</i>)	46
Capitolo VI - Attribuzioni dei comandanti di Legione (<i>abrogato</i>)	46
Capitolo VII - Attribuzioni del comandante la Scuola centrale carabinieri Reali (<i>abrogato</i>)	47
Capitolo VIII - Attribuzioni dei relatori (<i>abrogato</i>)	47
Capitolo IX - Attribuzioni degli altri ufficiali (<i>abrogato</i>)	47
Capitolo X - Attribuzioni dei sottufficiali (<i>abrogato</i>)	47
Capitolo XI - Speciali qualifiche e attribuzioni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa	47
Capitolo XII - Dipendenze e relazioni con le autorità militari e civili	48

PARTE SECONDA
LA NORMATIVA COMPLEMENTARE

L'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri

Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78 55

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198

Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo
e non dirigente dell'Arma dei carabinieri 91

L'ordinamento della difesa nazionale

La riforma dei vertici

Legge 18 febbraio 1997, n. 25

Attribuzioni del Ministro della difesa,
ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa 131

Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556

Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25,
concernente le attribuzioni dei vertici militari 136

La riforma dell'area tecnico-amministrativa e industriale

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*stralcio*) 159

Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264

Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 172

Decreto ministeriale 23 dicembre 1997

Strutture ordinarie dell'Ufficio di gabinetto
e dell'Ufficio del Segretario generale del Ministero della difesa 176

Decreto ministeriale 26 gennaio 1998

Struttura ordinativa e competenze dell'Ufficio centrale
del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa 177

<i>Decreto ministeriale 26 gennaio 1998</i>	
Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa	182
<i>Decreto ministeriale 26 gennaio 1998</i>	
Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa	188
<i>Decreto ministeriale 26 gennaio 1998</i>	
Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa	194
<i>Decreto ministeriale 26 gennaio 1998</i>	
Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali del Ministero della difesa	200
<i>Decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459</i>	
Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549	206
<i>La riforma dell'area tecnico-operativa</i>	
<i>Decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464</i>	
Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549	213
L'ordinamento del sistema informativo e di sicurezza	
<i>Legge 24 ottobre 1977, n. 801</i>	
Istituzione ed ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato	225
<i>Legge 31 dicembre 1996, n. 675</i>	
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali	232
L'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	
<i>Legge 1° aprile 1981, n. 121</i>	
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza (<i>stralcio</i>)	271
<i>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</i>	
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>stralcio</i>)	290

L'ordinamento della Polizia Giudiziaria

Codice di procedura penale

approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (artt. 55-59) 295

Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale (artt. 5-20) 298

Codice penale militare di pace

approvato con r. d. 20 febbraio 1941, n. 303 (art. 301) 306

Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152

(convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203)

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (art. 12) 307

L'ordinamento della Protezione civile

Legge 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile 309

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*stralcio*) 322

Indice cronologico 331

Appendice

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198

(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2001) 335

PARTE PRIMA

IL NUOVO ORDINAMENTO
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

IL RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

Norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000 n. 78

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità del decreto

1. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri⁽¹⁾, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.78⁽²⁾, il presente

(1) - Cfr.: art. 97 Cost. e art. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241.

(2) - Legge 31 marzo 2000, n. 78, art. 1:

“(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio

decreto disciplina il riordino della struttura organizzativa e funzionale dell'Arma.

2. Il riordino di cui al comma 1, in conformità con i contenuti della legge 18

1978, n. 382;

2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;

4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;

5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;

6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;

b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari;

c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:

1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate;

4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;

febbraio 1997, n. 25⁽³⁾, è attuato attraverso:

a) l'adeguamento dei compiti militari, con conseguente definizione delle modalità di partecipazione dei reparti dell'Arma all'assolvimento di tali compiti;

b) la ridefinizione della struttura ordinativa, conferendo caratterizzazioni funzionali ai vari livelli gerarchici, che evitino duplicazioni di attività ed accrescano le capacità operative dell'organizzazione territoriale dell'Arma, con particolare riferimento alla stazione carabinieri;

c) l'adeguamento dei livelli gerarchici alla rilevanza delle funzioni di comando ed alle connesse responsabilità dirigenziali, anche in ragione delle corrispondenti articolazioni della pubblica amministrazione⁽⁴⁾;

d) la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo mediante l'attribuzione delle relative attività a poli funzionali interregionali a competenza per aree, con la conseguente riduzione degli oneri di gestione e il recupero di risorse in favore dell'attività operativa svolta dai minori livelli ordinativi;

e) la soppressione e la riorganizzazione di reparti, enti o unità per razionalizzare la catena di comando e controllo.

Art. 2. Dipendenze

1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza

5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonché l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8."

(3) - Riportata integralmente nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(4) - Cfr.: decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza⁽⁵⁾, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore⁽⁶⁾.

2. L'Arma dei carabinieri dipende:

a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari⁽⁷⁾;

b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica⁽⁸⁾.

3. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:

a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche⁽⁹⁾;

b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento ed il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 2 lettera b), nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle forze di polizia⁽¹⁰⁾.

4. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o Autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e Autorità. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei Comandi e degli Organismi alleati in Italia ed all'estero, ovvero delle singole Forze Armate, dipendono, tramite i relativi Comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata.

(5) - Cfr.: art. 16 legge 1° aprile 1981, n. 121, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

(6) - Cfr.: artt. 4, 5 e 6 del Regolamento Organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con r.d. 14 giugno 1934, n. 1169, riportati nella parte prima.

(7) - Cfr.: art. 3 legge 18 febbraio 1997, n. 25, e art. 1 D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, riportati nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(8) - Cfr.: art. 1, l. n. 121/1981, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

(9) - Vedi: decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e decreti del Ministro della difesa datati 26 gennaio 1998, riportati nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dell'area tecnico-amministrativa e industriale)".

(10) - Cfr.: art. 6, l. n. 121/1981, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

Art. 3. Compiti

1. L'Arma dei carabinieri espleta i compiti previsti dal presente decreto, dal regio decreto 14 giugno 1934, n.1169 e successive modificazioni⁽¹¹⁾, nonché da altre leggi e regolamenti vigenti.

2. L'Arma dei carabinieri esercita funzioni di polizia giudiziaria⁽¹²⁾ e di sicurezza pubblica⁽¹³⁾ ai sensi della legislazione vigente.

3. L'Arma, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225⁽¹⁴⁾, provvede prioritariamente ad assicurare la continuità del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.

4. L'Arma svolge compiti di Polizia militare, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto e delle altre disposizioni vigenti in materia.

5. Alle attività di raccolta delle informazioni si applicano, in quanto compatibili, i principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675⁽¹⁵⁾.

CAPO II - COMPITI MILITARI

Art. 4. Difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni e tutela del bene della collettività nazionale

1. L'Arma dei carabinieri concorre alla difesa della Patria, alla salvaguardia delle libere istituzioni e alla tutela del bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità secondo quanto previsto dalla legge⁽¹⁶⁾.

(11) - Riportato integralmente nella parte prima.

(12) - Cfr.: artt. 55-59 c.p.p. e artt. 5-20 norme attuazione c.p.p. (riportati nella sezione relativa a "L'ordinamento della polizia giudiziaria"), nonché art. 50 Reg. Org. Arma CC (riportato nella parte prima).

(13) - Cfr.: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 51 Reg. Org. Arma CC (riportato nella parte prima) e art. 13 decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri").

(14) - Vedi: art. 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della protezione civile".

(15) - Riportata integralmente nella sezione relativa a "L'ordinamento del sistema informativo e di sicurezza".

(16) - Cfr.: legge 14 novembre 2000, n. 331, art. 1: "1. Le Forze armate sono al servizio della

Art. 5. Partecipazione ad operazioni militari in Italia ed all'estero

1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:

a) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale⁽¹⁷⁾. Il concorso è definito, in accordo con il Comandante Generale dell'Arma, dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa⁽¹⁸⁾;

b) partecipa alle operazioni militari all'estero⁽¹⁹⁾.

2. Nell'ambito delle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, l'Arma dei carabinieri partecipa anche ad operazioni per il mantenimento ed il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza ed ordinata convivenza nelle aree d'intervento. Concorre, altresì, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione ed al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.

3. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e

Repubblica. - 2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge. - 3. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. - 4. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. - 5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza. - 6. le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge. - 7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati. "

(17) - Cfr.: art. 2, comma 1, lett. o), n. 6), D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(18) - Cfr.: D.P.R. n. 556/1999: art. 14, comma 1, lett. a); art. 15, comma 1, lett. a); art. 16, comma 1, lett. a), riportati nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(19) - Cfr.: artt. 10 e 11 Cost.; art. 11 l. n. 331/2000 (nota 16); art. 1 d.lgs. n. 464/1997 (riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale").

ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, i comandanti dell'Arma dei carabinieri, analogamente agli altri comandanti militari, vigilano, in concorso, ove previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario⁽²⁰⁾.

Art. 6. Funzioni di polizia militare

1. La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale ed all'estero⁽²¹⁾. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità militare attinenti all'attività da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate⁽²²⁾.

(20) - Vedi, principalmente: Carta delle Nazioni Unite (San Francisco, 26 giugno 1945), resa esecutiva in Italia con legge 17 agosto 1957, n. 848; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948); Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (New York, 9 dicembre 1948), l'Italia ha aderito con legge 11 marzo 1952, n. 153; Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 (I - per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna; II - per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare; III - relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; IV - relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra), ratificata dall'Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950), ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848; Convenzione relativa allo status dei rifugiati (Ginevra, 28 luglio 1951), ratificata dall'Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722; Convenzione dell'Aja (14 maggio 1954) per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e Protocollo aggiuntivo (I), ratificati dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279; Patto internazionale relativo ai diritti politici e civili (New York, 19 dicembre 1966), ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881; Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra dell'8 giugno 1977 (I - sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali; II - sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali), ratificati dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762; Statuto del Tribunale internazionale per la ex-Jugoslavia (risoluzione O.N.U., n. 827, del 25 marzo 1993); Statuto della Corte penale internazionale (Roma, 17 luglio 1998), ratificato dall'Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232; II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali (L'Aja, 14-26 marzo 1999).

(21) - Cfr.: art. 1, comma 2, lettera a), numeri 3) e 4), l. n. 78/2000 (nota 2).

(22) - Cfr.: art. 5, legge 24 ottobre 1977, n. 801, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento del sistema informativo e di sicurezza".

2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica⁽²³⁾, sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili⁽²⁴⁾.

3. Il Capo di Stato Maggiore della difesa dirige e controlla l'attività di polizia militare⁽²⁵⁾. Per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico, il Capo di Stato Maggiore della Difesa si avvale del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

4. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi ed alle unità militari, provvedono, nell'ambito definito al comma 2, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonché le altre unità appositamente individuate.

Art. 7. Assolvimento dei compiti militari

1. Sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri individua i reparti ed il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 6 e ne assicura la disponibilità, nonché l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dalla legge⁽²⁶⁾.

È responsabile del relativo addestramento e approntamento⁽²⁷⁾.

(23) - Cfr.: art. 1, comma 2, lettera a), numero 4) l. n. 78/2000 (nota 2).

(24) - Cfr.: art. 2, comma 1, lettera o), numeri 2) e 3), D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)"; 301 c.p.m.p. riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della polizia giudiziaria".

(25) - Cfr.: art. 2, comma 1, lettera o), numeri 2) e 3), D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(26) - Cfr.: art. 2, comma 1, lett. o), n. 5), D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(27) - Cfr.: art. 4, comma 1, lett. b), l. n. 25/1997, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

Art. 8. Funzioni di sicurezza militare

1. L'Arma dei carabinieri fornisce all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801⁽²⁸⁾, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'amministrazione della difesa, nonché alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività produttive attinenti la sicurezza militare dello Stato.

Art. 9. Funzioni di polizia giudiziaria militare

1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni e le dipendenze sancite nei codici penali militari, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei comandanti di corpo, di distacco o di posto della varie Forze armate⁽²⁹⁾.

Art. 10. Concorso alla mobilitazione

1. L'Arma dei carabinieri concorre, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464⁽³⁰⁾, all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa⁽³¹⁾.

Art. 11. Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero

1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero.

(28) - Riportata integralmente nella sezione relativa a "L'ordinamento del sistema informativo e di sicurezza".

(29) - Cfr.: art. 301 c.p.m.p., riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della polizia giudiziaria".

(30) - Riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dell'area tecnico-operativa)".

(31) - Cfr.: art. 2, comma 1, lett. p), n. 4), d.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.

3. L'impiego del personale di cui al comma 2 è disposto sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

CAPO III - ORDINAMENTO

Art. 12. Articolazione

1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri si articola in:

- a) Comando generale;
- b) organizzazione addestrativa;
- c) organizzazione territoriale;
- d) organizzazione mobile e speciale;
- e) reparti per esigenze specifiche.

Art. 13. Comando Generale

1. Comando generale è la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attività dell'Arma. Esso, in particolare, assicura l'analisi dei fenomeni criminosi ed il raccordo delle attività operative condotte dai reparti dell'Arma; mantiene, per tutto ciò che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonché, nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.

2. Il Comando generale è costituito dallo Stato Maggiore, da direzioni, reparti e uffici.

Art. 14. Organizzazione addestrativa

1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal

Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri.

Essa comprende:

a) comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocità di indirizzo addestrativo e didattico, perseguendo l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri;

b) scuola ufficiali, deputata a conferire agli ufficiali la preparazione militare, professionale e culturale per assolvere le funzioni direttive e dirigenziali connesse con l'attività istituzionale;

c) scuola marescialli, scuola brigadieri e scuole carabinieri preposte alla preparazione militare, professionale e culturale del personale dei rispettivi ruoli per l'espletamento delle funzioni loro devolute dalla vigente normativa;

d) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.

2. È istituita, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia sono disciplinati con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁽³²⁾.

Art. 15. Organizzazione territoriale

1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:

a) comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che

(32) - Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3: *“Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”*

esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali ed assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico ed amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;

b) comandi regionali, retti da generale di divisione e di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali;

c) comandi provinciali, retti da generale di brigata e colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;

d) comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;

e) comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima ed in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo.

2. L'organizzazione territoriale, quale struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.

Art. 16. Organizzazione mobile e speciale

1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, ad integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:

a) comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;

b) comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze, che, secondo le disposizioni vigenti, assolvono, in particolare, compiti connessi con:

1) la partecipazione alle operazioni militari di cui all'articolo 5 e le esigenze di carattere militare, sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di Stato Maggiore della difesa e, limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a);

2) i servizi di ordine pubblico⁽³³⁾ e soccorso in caso di pubbliche calamità⁽³⁴⁾;

3) la tutela dell'ambiente⁽³⁵⁾;

4) la tutela del patrimonio artistico⁽³⁶⁾;

5) la tutela del lavoro⁽³⁷⁾;

6) l'osservanza delle norme comunitarie ed agroalimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento⁽³⁸⁾;

7) la repressione del falso nummario⁽³⁹⁾;

(33) - Cfr.: art. 3 (*retro*), art. 2 r.d. n. 1169/1934 (riportato nella parte prima) e art. 16 l. n. 121/1981 (riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza").

(34) - Cfr.: art. 3 (*retro*), art. 1 legge 11 luglio 1978, n. 382 (nota 16) e l. n. 225/1992 (riportata nella sezione relativa a "L'ordinamento della protezione civile").

(35) - Cfr.: art. 8 legge 8 luglio 1986, n. 349 e art. 3 D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306.

(36) - Vedi i seguenti decreti del Ministero per i beni culturali e ambientali: 5 marzo 1992, relativo all'istituzione del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico presso il Ministero; 4 novembre 1996, riguardante l'istituzione di alcuni nuclei territoriali dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. Cfr., inoltre: art. 4 d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.

(37) - Cfr.: art. 9-*bis*, comma 14, legge 28 novembre 1996, n. 608 e decreto del Ministro del lavoro 31 luglio 1977.

(38) - Cfr., inoltre: art. 8 legge 4 dicembre 1993, n. 491 e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 dicembre 1997.

(39) - Cfr.: art. 4 decreto del Ministro dell'interno 22 gennaio 1992.

- 8) le esigenze del Ministero per gli affari esteri⁽⁴⁰⁾;
- 9) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 21⁽⁴¹⁾;
- 10) la tutela della salute⁽⁴²⁾;
- 11) l'espletamento ed il coordinamento di attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.

Art. 17. Reparti e unità per esigenze specifiche

1. Costituiscono reparti e unità per esigenze specifiche:
 - a) il reggimento corazzieri⁽⁴³⁾;
 - b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
 - c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica, i comandi e gli organismi internazionali in Italia ed all'estero;
 - d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unità navali;
 - e) le unità paracadutiste ed eliportate;
 - f) il gruppo di intervento speciale;
 - g) la banda dell'Arma;
 - h) le unità presso Dicasteri vari.
2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attività degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione ed il funzionamento.

Art. 18. Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti

1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.

(40) - Cfr.: art. 2 decreto interministeriale 30 marzo 1999, n. 957.

(41) - Cfr., inoltre: decreto del Ministro della difesa 7 aprile 1982.

(42) - Cfr.: art. 17 legge 26 febbraio 1963, n. 441 e decreto interministeriale 23 gennaio 1996.

(43) - Cfr.: art. 1 D.P.R. 24 dicembre 1992.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della Legge 31 marzo 2000, n.78⁽⁴⁴⁾, l'istituzione o la soppressione dei comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di Stato Maggiore della Difesa, con l'assenso del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.

CAPO IV - PERSONALE E ATTRIBUZIONI

Art. 19. Ruoli e gradi del personale

1. Il personale dell'Arma dei carabinieri è articolato nei seguenti ruoli:
 - a) ufficiali;
 - b) ispettori;
 - c) sovrintendenti;
 - d) appuntati e carabinieri.
2. Il ruolo degli ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici⁽⁴⁵⁾:
 - a) ufficiali generali:
 - 1) generale di corpo d'armata;
 - 2) generale di divisione;
 - 3) generale di brigata;
 - b) ufficiali superiori:
 - 1) colonnello;
 - 2) tenente colonnello;
 - 3) maggiore;

(44) - L. n. 78/2000, art. 11: *“Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge”.*

- c) ufficiali inferiori:
 - 1) capitano;
 - 2) tenente;
 - 3) sottotenente.
- 3. Il ruolo degli ispettori è ordinato nei seguenti gradi gerarchici⁽⁴⁵⁾:
 - a) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
 - b) maresciallo capo;
 - c) maresciallo ordinario;
 - d) maresciallo.
- 4. Il ruolo dei sovrintendenti è ordinato nei seguenti gradi gerarchici⁽⁴⁶⁾:
 - a) brigadiere capo;
 - b) brigadiere;
 - c) vicebrigadiere.
- 5. Il ruolo degli appuntati e carabinieri è ordinato nei seguenti gradi gerarchici⁽⁴⁷⁾:
 - a) appuntato scelto;
 - b) appuntato;
 - c) carabiniere scelto;
 - d) carabiniere.

Art. 20. Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

- 1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
 - a) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa⁽⁴⁸⁾;

(45) - Cfr.: artt. 12 e 13 decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, riportati nella sezione relativa a "L'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri".

(46) - Cfr.: artt. 9 e 10 d. lgs. n. 198/1995, riportati nella sezione relativa a "L'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri".

(47) - Cfr.: artt. 2 e 3 d. lgs. n. 198/1995, riportati nella sezione relativa a "L'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri".

(48) - Cfr.: art. 11, comma 1, lettera b) D.P.R. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

- b) dipende dal Capo di Stato Maggiore della Difesa⁽⁴⁹⁾;
- c) ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri⁽⁵⁰⁾;
- d) fa parte come membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle forze armate⁽⁵¹⁾, nonché degli altri organismi di cui è componente ai sensi delle disposizioni vigenti⁽⁵²⁾.

Art. 21. Attribuzioni del Comandante generale in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico ⁽⁵³⁾

1. Il Comandante generale:

- a) sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa⁽⁵⁴⁾:
 - 1) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa⁽⁵⁵⁾;

(49) - Cfr.: art. 3, comma 2, l. n. 25/1997 e art. 1, comma 1, lettera d) D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(50) - Cfr.: art. 11, comma 1, lettera d) D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(51) - Cfr.: art. 9, l. n. 25/1997 e art. 19 D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(52) - Cfr.: art. 6, comma 1, l. n. 25/1997 (riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale - la riforma dei vertici -"), e art. 18 legge n. 121/1981 (riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"). Vedi, inoltre: decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, art. 1: *"Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:*

a) dal Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

d) dall'Alto Commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa (attualmente dal Direttore della D.I.A.);

e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.(omissis)".

(53) - Cfr.: legge n. 25/1997, art. 4, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(54) - Cfr.: art. 2 D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(55) - Cfr.: art. 12, comma 1, lettera a) D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

- 2) è organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri⁽⁵⁶⁾;
 - 3) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e l'entità delle relative scorte⁽⁵⁷⁾;
 - 4) concorda con la Direzione Generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa⁽⁵⁸⁾;
 - 5) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attività addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri⁽⁵⁹⁾;
 - 6) è responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unità e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali⁽⁶⁰⁾;
 - 7) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale⁽⁶¹⁾;
 - 8) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali;
- b) determina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalità di funzionamento dei

(56) - Cfr.: art. 12, comma 1, lettera f) D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(57) - Cfr.: art. 12, comma 1, lettera g), numero 4) D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(58) - Cfr.: art. 5, l. n. 25/1997, artt. 7 e 12, comma 1, lettera g), numero 2) D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(59) - Cfr.: art. 12, comma 1, lettera m) D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(60) - Cfr.: art. 4, comma 1, lettera b) l. n. 25/1997, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(61) - Cfr.: artt. 14, 15 e 16 D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa⁽⁶²⁾;

c) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;

d) approva i programmi ed impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento ed il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;

e) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri;

f) nel settore tecnico-logistico⁽⁶³⁾, determina:

1) le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco;

2) le dotazioni e le scorte;

3) la regolamentazione tecnica;

g) nel settore tecnico-logistico⁽⁶⁴⁾, sentito, su iniziativa del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate, determina:

1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;

2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;

3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.

Art. 22. Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego

1. Il Comandante generale:

a) propone al Capo di Stato Maggiore della Difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata⁽⁶⁵⁾ e, per le esigenze in ambito difesa:

1) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare

(62) - Cfr.: art. 12, comma 1, lettera g), numeri 1) e 3) D.P.R. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(63) - Cfr.: art. 12, comma 1, lettera n) D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(64) - Cfr.: art. 13 D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(65) - Cfr.: art. 2, comma 1, lettera s), numero 3) D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 4), del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556⁽⁶⁶⁾;

2) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze ed in altri dicasteri⁽⁶⁷⁾;

b) determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di Stato Maggiore della Difesa per i generali di divisione e di brigata⁽⁶⁸⁾;

c) è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri⁽⁶⁹⁾;

d) indica al Capo di Stato Maggiore della Difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento⁽⁷⁰⁾;

e) propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento⁽⁷¹⁾;

f) è presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri⁽⁷²⁾;

g) può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente⁽⁷³⁾;

h) designa i componenti del consiglio di disciplina per il personale nei cui

(66) - Riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(67) - Cfr.: art. 2, comma 1, lettera s), numero 5), D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(68) - Cfr.: art. 12, comma 1, lettera i) ed l) D.P.R. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(69) - Cfr.: art. 13 decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri".

(70) - Cfr.: art. 12, comma 1, d. lgs. n. 298/2000, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri".

(71) - Cfr.: art. 12, comma 2, d. lgs. n. 298/2000, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri".

(72) - Vedi successivo art. 31, comma 3.

(73) - Cfr.: art. 75 legge 10 aprile 1954, n. 113, art. 65 legge 31 luglio 1954, n. 599; inoltre, art. 21 D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

confronti abbia ordinato l'inchiesta di cui alla lettera g) ⁽⁷⁴⁾.

2. Restano ferme le altre competenze ed attribuzioni del Comandante generale in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 23. Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo

1. Il Comandante generale, ai sensi della legislazione vigente:

a) svolge le funzioni di capo ente programmatore, di Direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa⁽⁷⁵⁾ e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale⁽⁷⁶⁾;

b) propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'allocatione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne detiene l'impiego operativo;

c) provvede, quale Direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa, all'Amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri:

1) esercitando i poteri di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile;

2) definendo i limiti di valore delle spese che gli Ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare;

3) si avvale, quale comandante militare territoriale per gli enti dipendenti dal Comando generale, della direzione di amministrazione istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 1981, n. 30⁽⁷⁷⁾.

(74) - Cfr.: art. 79 l. n. 113/1954 e art 69 l. n. 599/1954.

(75) - Cfr.: art. 2 legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed art. 1 decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

(76) - Cfr.: D.P.R. 28 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni.

(77) - Art. 1 legge 20 febbraio 1981, n. 30: *“Alle dipendenze di ciascuno dei sottotenuti comandi è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi: 1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale; (omissis)”*.

Art. 24. Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale

1. Il Comandante generale dell'Arma provvede, su delega del Capo di Stato Maggiore della Difesa ed in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti di materie esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'interno, alla predisposizione ed alla gestione dei protocolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali finalizzati allo scambio di esperienze con paritetici organismi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri⁽⁷⁸⁾.

Art. 25. Vice comandante generale

1. Il Vice comandante generale:

a) è il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo e viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

b) rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge;

c) è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.

2. Il Ministro della difesa ha facoltà di escludere il generale di corpo d'armata più anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianità.

3. Il vice comandante generale:

a) esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva assolvendo le funzioni ed i compiti delegati;

b) su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli alti comandi dell'Arma;

(78) - Cfr.: art. 3 D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

c) è membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze Armate⁽⁷⁹⁾;

d) presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri⁽⁸⁰⁾.

Art. 26. Generali di corpo d'armata

1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata:

a) esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente e dall'ordinamento militare nonché quelle demandate dal Comandante generale. In tale ambito adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;

b) svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attività istituzionali siano costantemente orientate ad efficacia, efficienza ed economicità;

c) vigilano mediante attività ispettiva sull'attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze ed attribuiscono ai Comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilità di specifici progetti e gestioni;

d) possono disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti⁽⁸¹⁾;

e) designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti abbiano disposto l'inchiesta di cui alla lettera d)⁽⁸²⁾.

(79) - Cfr.: art. 9 l. n. 25/1997 e art. 19, comma 3, lettera b) D.P.R. n. 556/1999, riportati nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)".

(80) - Cfr.: art. 14 d. lgs. n. 298/2000, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri".

(81) - Cfr.: art. 65 legge 31 luglio 1954, n. 599.

(82) - Cfr.: art. 69 l. n. 599/1954.

Art. 27. Altri ufficiali

1. Gli Ufficiali con i gradi di Generale di Divisione, Generale di Brigata e Colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla legislazione vigente⁽⁸³⁾, dall'ordinamento militare nonché quelle stabilite dal Comandante generale:

a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da Ufficiali;

b) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante Generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;

c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di Corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.

2. Gli ufficiali non dirigenti hanno le attribuzioni determinate dal Comandante generale secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione di impiego:

a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità ordinarie poste alle loro dipendenze;

b) al fine di assicurare la funzionalità del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

c) nell'ambito del Comando generale degli uffici o articolazione ordinarie rette da Generale o Colonnello, assumono la responsabilità di settori funzionali e svolgono compiti di studio e di diretta collaborazione con i rispettivi superiori gerarchici;

d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

CAPO V - DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO, LOGISTICO ED AMMINISTRATIVO

Art. 28. Disposizioni di carattere tecnico, logistico ed amministrativo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto ed al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche ed amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa con il Segretario Generale della Difesa, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.

CAPO VI - CORSO D'ISTITUTO E MODALITÀ DI AMMISSIONE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE

Art. 29. Corso d'istituto

1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze ed abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.

2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei

carabinieri. Il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono comunicati agli interessati e pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.

3. Con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁽⁸³⁾, sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2.

Art. 30. Modalità di ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze

1. I maggiori ed i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri possono essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze (ISSMI), sulla base della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464⁽⁸⁴⁾, ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso d'istituto.

2. L'elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria è sottoposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di Stato Maggiore della Difesa per l'approvazione.

CAPO VII - RICOMPENSE E ONORIFICENZE

Art. 31. Ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri

1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte

(83) - Vedi nota (32).

(84) - Riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale (la riforma dell'area tecnico-operativa)"

dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense:

a) ricompense al valore:

- 1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
- 2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
- 3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;

b) ricompense al merito per imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:

- 1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
- 2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
- 3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.

2. Le ricompense al valore dell'Arma dei carabinieri sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Le ricompense al merito dell'Arma dei carabinieri sono concesse dal Ministro della difesa.

3. I requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento, la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁽⁸⁵⁾.

Art. 32. Medaglia al merito di lungo comando

1. La medaglia al merito di lungo comando di cui al regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, e al regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, è conferita con le medesime prescrizioni e modalità, anche agli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in attività di servizio che abbiano raggiunto globalmente, anche in più

(85) - Vedi nota (32).

riprese i previsti periodi minimi di comando di reparto o incarichi equivalenti.

2. Le istruzioni relative alla concessione della medaglia di cui al comma 1 sono definite dalla Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma ed approvate con decreto del Ministro della difesa.

3. Le caratteristiche delle decorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni del regio decreto 13 maggio 1935, n. 908.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33. Modifica ed abrogazione di disposizioni in vigore

1. All'articolo 1, primo comma, e all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, le parole: "dell'Esercito, della marina e dell'Aeronautica" sono sostituite dalle seguenti: "della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri".

2. All'articolo 2, primo comma, della legge 7 maggio 1954, n. 203, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, le parole: "dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" sono sostituite dalle seguenti: "della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri".

3. All'articolo 2, secondo comma, numero 3), e all'articolo 3, quinto comma, numero 3), della legge 7 maggio 1981, n. 180, dopo le parole: "dell'Aeronautica" aggiungere le seguenti: "dell'Arma dei carabinieri".

4. L'articolo 4, sesto comma, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, è sostituito dal seguente:

"6. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario Generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2".

5. Agli articoli 38 e 39 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, le parole "dal comandante di Legione" sono sostituite dalle seguenti: "dal comandante di corpo".

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si

applicano all'Arma dei carabinieri:

- a) la legge 3 dicembre 1962, n. 1699;
- b) la legge 4 agosto 1984, n. 429;
- c) la legge 26 ottobre 1971, n. 916.

7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati o cessano di avere efficacia:

- a) la legge 28 aprile 1976, n. 192;
- b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;
- c) la legge 10 maggio 1976, n. 345;
- d) gli articoli 1, 10 e da 52 a 61, escluso l'articolo 54, secondo comma, e 67, ed i capitoli II, III, IV, escluso l'articolo 24, secondo comma, V, VI, VII, VIII, IX e X del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri reali, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

8. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 34, comma 1, cessa di avere efficacia il regio decreto in data 24 dicembre 1911.

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556, in corrispondenza di quanto previsto dal presente decreto, nonché dalla legge del 31 marzo 2000, n. 78, nella parte in cui modifica la legge 18 febbraio 1997, n. 25.

Art. 34. Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁽⁸⁶⁾ e successive modificazioni, il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri in materia di organizzazione e funzionamento delle caserme, addestramento, svolgimento del servizio istituzionale e compiti ed impiego del personale. Limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento è adottato di concerto con il

(86) - Vedi nota (32).

Ministro dell'interno.

2. La carica di cui all'articolo 25 non può essere conferita al generale di corpo d'armata che abbia già ricoperto l'incarico ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n.429⁽⁸⁷⁾.

3. Le disposizioni di legge e di regolamento che fanno riferimento all'Esercito, senza escludere espressamente l'Arma e che non afferiscono a materie oggetto di speciale disciplina per l'Arma stessa, si applicano, nei limiti in cui non contrastino con il presente decreto, all'Arma dei carabinieri.

4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalità concordate con lo Stato Maggiore dell'Esercito, previa selezione a cura del centro nazionale selezione e reclutamento dell'Arma. Agli allievi ufficiali dei carabinieri di cui al presente comma si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia militare.

5. Sino al 31 dicembre 2006 incluso, ai fini delle modalità di ammissione ai corsi di cui all'articolo 30, si prescinde dall'avvenuto compimento del periodo di comando.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Arma dei carabinieri, in riferimento ai compiti militari di cui al capo II del presente decreto e tenuto conto delle peculiarità professionali, concorre con personale dei propri ruoli alle destinazioni in incarichi interforze e presso le rappresentanze diplomatiche all'estero. E' compito del Capo di Stato Maggiore della difesa individuare gli incarichi ai quali preporre personale dell'Arma dei carabinieri.

(87) - Legge 4 agosto 1984, n. 429, art.1: *"Il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è il generale di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma più anziano in ruolo. Viene nominato, su proposta del comandante generale, con decreto del Ministro della difesa.*

Il Ministro della difesa ha facoltà, nell'interesse dell'amministrazione, di escludere, con provvedimento motivato, il generale di divisione più anziano e di procedere alla nomina del generale di divisione che lo segue in ordine di anzianità.

Il Vice comandante generale ha rango gerarchico preminente rispetto agli altri generali di divisione dei carabinieri."

Art. 35. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



IL REGOLAMENTO ORGANICO

R.D. 14 giugno 1934, n. 1169

Approvazione del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri [*reali*]⁽¹⁾

CAPITOLO I ISTITUZIONE E PREROGATIVE

Art. 1.⁽²⁾

Art. 2. I carabinieri vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; curano la osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione.

Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge, oppure l'opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma.

Art. 3. Ai carabinieri sono applicabili le disposizioni generali delle leggi e dei regolamenti militari, salvo le modificazioni per essi espressamente stabilite.

(1) - Corsivo nostro.

La redazione del testo è stata adeguata alla mutata forma istituzionale dello Stato.

(2) - Articolo abrogato dall'art. 33, d.lgs. n. 297/2000.

Art. 4. Ogni qualvolta i carabinieri devono disporsi con le altre truppe, prendono posto immediatamente dopo le scuole militari. La scuola centrale carabinieri reali prende posto immediatamente prima delle scuole allievi sottufficiali.

Quando si tratti di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di un'arma o di un corpo a preferenza di altra arma o di altro corpo, ovvero che considerazioni di opportunità consigliassero diversamente all'autorità militare dalla quale le truppe dipendono, i carabinieri reali prenderanno il posto che sarà ad essi di volta in volta assegnato.

Art. 5. I carabinieri compiono, in mancanza dei carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, il servizio affidato ai medesimi e ad essi é riservato quello delle scorte d'onore, secondo il regolamento sul servizio territoriale.

Art. 6. I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere i carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio di ordinanza e per il mantenimento dell'ordine.

Gli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa ed allievi della scuola centrale e della legione allievi carabinieri non possono, di norma, essere impiegati in servizio d'ordine pubblico ed in quelli di presidio.

Gli allievi carabinieri, però, concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d'onore.

I carabinieri, quando possono farlo senza danno del loro servizio, devono prendere parte, in corpo, alle riviste e parate di presidio.

Art. 7. I carabinieri possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio sono messe a disposizione dell'autorità militare.

Art. 8. All'infuori di tali casi, i comandanti delle truppe o di presidio non potranno ingerirsi in modo veruno nelle operazioni giornaliere dei militari dell'Arma, nell'esercizio ordinario del loro servizio, nell'ordine interno delle

loro caserme e tanto meno distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite.

Art. 9. I carabinieri non possono essere distratti dal loro servizio per portare i pieghi ed i dispacci delle autorità; ma, nei casi eccezionali ed urgenti e dove, non essendovi altro mezzo per spedire tali pieghi e dispacci, potesse un ritardo cagionare danno al servizio, essi debbono annuire alle richieste del genere che loro venissero rivolte dai comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, dagli ufficiali generali o superiori comandanti di presidio e dai corrispondenti comandi della Marina e dell'Aeronautica, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori della Repubblica.

Ove tale servizio venisse richiesto con frequenza e recasse perciò nocimento al regolare disbrigo delle normali operazioni dell'Arma, se ne dovrà riferire gerarchicamente al Comando generale.

Quando, però, le richieste di cui sopra abbiano carattere esclusivamente privato, i comandi dell'Arma retti da ufficiali sono autorizzati a respingere senz'altro ai mittenti i pieghi od i dispacci diretti da qualsiasi autorità ai comandi medesimi od alle stazioni che ne dipendono.

Art. 10. ⁽³⁾

Art. 11. I carabinieri provvedono infine alle traduzioni, ai servizi presso le preture, i tribunali e le corti giudiziarie. Non possono però essere impiegati dalle autorità per tradurre i detenuti ai rispettivi loro uffici, allorché sono già depositati nelle carceri, meno che in quelle località ove le carceri stesse manchino di apposita sala per gli esami.

CAPITOLO II ⁽⁴⁾ ORDINAMENTO

(3) - Articolo abrogato dall'art. 33, d.lgs. n. 297/2000.

(4) - Capitolo abrogato dall'art. 33, d.lgs. n. 297/2000.

CAPITOLO III ⁽⁵⁾
FORZA E RECLUTAMENTO

CAPITOLO IV
DIPENDENZE, FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE GENERALE

Art. 24. ... ⁽⁶⁾

Per quanto riflette il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica, l'accasermamento ed il casermaggio, dipende dal Ministero dell'interno al quale dovrà previamente sottoporre - prima di riferirne al Ministero della difesa - anche ogni progetto o studio che interessi, comunque, l'efficienza numerica dell'Arma, od il relativo scompartimento, onde ottenerne l'assenso.

... ⁽⁷⁾

Artt. 25 - 30. ⁽⁸⁾

CAPITOLO V ⁽⁹⁾
ATTRIBUZIONI DEGLI ALTRI UFFICIALI GENERALI

CAPITOLO VI ⁽¹⁰⁾
ATTRIBUZIONI DEI COMANDANTI DI LEGIONE

(5) - Capitolo abrogato dall'art. 33, d.lgs. n. 297/2000.

(6) - Comma abrogato dall'art. 33, d.lgs. n. 297/2000.

(7) - Vedi nota (6).

(8) - Articoli abrogati dall'art. 33, d.lgs. n. 297/2000.

(9) - Vedi nota (5).

(10) - Vedi nota (5).

CAPITOLO VII ⁽¹¹⁾

ATTRIBUZIONI

DEL COMANDANTE LA SCUOLA CENTRALE CARABINIERI REALI

CAPITOLO VIII ⁽¹²⁾

ATTRIBUZIONI DEI RELATORI

CAPITOLO IX ⁽¹³⁾

ATTRIBUZIONI DEGLI ALTRI UFFICIALI

CAPITOLO X ⁽¹⁴⁾

ATTRIBUZIONI DEI SOTTUFFICIALI

CAPITOLO XI

**SPECIALI QUALIFICHE E ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI,
SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA**

Art. 50. Gli ufficiali ed i sottufficiali dei carabinieri sono ufficiali di polizia giudiziaria; gli appuntati ed i carabinieri sono agenti di polizia giudiziaria.

In tale qualità adempiono verso le autorità giudiziarie agli obblighi che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.

Forniscono altresì alle autorità stesse tutte le informazioni che loro venissero richieste nell'interesse della giustizia.

(11) - Capitolo abrogato dall'art. 33, d.lgs. n. 297/2000.

(12) - Vedi nota (11).

(13) - Vedi nota (11).

(14) - Vedi nota (11).

Art. 51. Gli ufficiali dei carabinieri hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa.

Quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all'esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P. S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei carabinieri e funzionari di P. S., la direzione del servizio è demandata a questi ultimi.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri sono agenti di P. S.

CAPITOLO XII

DIPENDENZE E RELAZIONI CON LE AUTORITÀ MILITARI A CIVILI

Art. 54. ... ⁽¹⁵⁾

Il Ministero dell'interno può ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Artt. 55 - 61. ⁽¹⁶⁾

Art. 62. I comandanti di legione trasmettono ai vari Ministeri i lavori periodici che venissero richiesti e li informano dei fatti di particolare importanza che possano interessarli, sempre che per gli stessi non siano già state fatte le prescritte segnalazioni dai dipendenti comandi.

Corrispondono anche direttamente con i Ministeri stessi per quegli altri affari regolati da speciali disposizioni.

Art. 63. Il Ministero dell'interno può, ogni qualvolta lo creda opportuno, interessare direttamente, per fatti speciali, i comandanti di legione.

Art. 64. I comandanti di gruppo - e, dove eventualmente non abbia sede un comando di gruppo, i comandanti di compagnia - informano i prefetti di tutto ciò

(15) - Comma abrogato dall'art. 33, d.lgs. n. 297/2000.

(16) - Articoli abrogati dall'art. 33, d.lgs. n. 297/2000.

che può interessare l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica nella rispettiva giurisdizione⁽¹⁷⁾. Analogamente si regolano i comandanti di compagnia e, dove non ha sede un comando di compagnia, i comandanti di tenenza, verso i questori ed i funzionari distaccati di P. S. per il territorio delle rispettive giurisdizioni.

Art. 65. I comandanti di stazione informano possibilmente a voce, od altrimenti con un cenno riassuntivo per iscritto, i funzionari reggenti gli uffici distaccati di P. S. della stessa loro residenza, di ogni reato od avvenimento di speciale importanza che accada nei luoghi di loro giurisdizione. Non saranno però tenuti a fornire ai funzionari stessi, a seguito di tali riassunti, alcun'altra relazione.

Art. 66. I comandanti dell'Arma dei carabinieri devono fornire ai prefetti, questori, funzionari di P. S. isolati ed ai sindaci (nei comuni nei quali non vi sia un ufficio di P. S.) tutte quelle notizie ed informazioni che loro venissero richieste nell'interesse del servizio.

Art. 67. ⁽¹⁸⁾

Art. 68. Oltre alle autorità menzionate negli articoli precedenti possono chiedere informazioni o notizie ai comandanti dell'Arma, i Ministeri, le autorità e gli enti indicati nella tabella allegata al presente regolamento, con la rigorosa osservanza delle avvertenze ivi indicate. Detta tabella, a cura del comando generale dell'Arma, verrà sempre mantenuta al corrente di tutte le necessarie modificazioni.

Art. 69. Dette autorità dovranno rivolgersi all'Arma per informazioni solo per quelle località in cui non abbiano altro modo di assumerle, evitando cioè di chiederle quando possono averle direttamente con mezzi propri.

Art. 70. I comandi dei carabinieri hanno facoltà di chiedere le informazioni, di cui abbisognassero, alle stesse autorità ed uffici ai quali sono tenuti a fornirle.

(17) - Comma così modificato dal R.D. 1° ottobre 1936, n. 2145.

(18) - Articolo abrogato dall'art. 33, d.lgs. n. 297/2000.

Art. 71. Per le informazioni da richiedersi all'estero, i comandi d'ufficiale debbono rivolgersi, per il tramite dei comandi di divisione dell'Arma, al Ministero degli affari esteri.

Art. 72. I comandanti dei carabinieri conferiscono giornalmente coi prefetti e coll'autorità di P. S., quando non ne siano impediti da motivi di servizio, e coll'autorità militare e giudiziaria ogni qualvolta l'interesse del servizio lo consigli.

In tali conferenze le predette autorità ed i comandanti dei carabinieri si scambiano le occorrenti comunicazioni per tutto quanto si riferisce all'andamento dell'ordine e della pubblica sicurezza, senza che niuno però resti dispensato dalle prescritte relazioni o richieste per iscritto.

A tal uopo i comandanti di gruppo devono recarsi presso il prefetto ed i comandanti di compagnia - o di tenenza, ove non esista comando di compagnia - presso il questore⁽¹⁹⁾.

I comandanti di tenenza mantengono i necessari contatti con i funzionari degli uffici distaccati di P. S. delle rispettive residenze.

Art. 73. I comandanti di stazione devono, quando non ne sono impediti da ragioni di servizio, recarsi presso il funzionario di P. S. o presso il sindaco, nei rispettivi uffici, tenendo presente che le conferenze con quest'ultimo sono prescritte solo quando egli eserciti le funzioni di ufficiale di P. S.

Art. 74. Le conferenze di cui agli articoli precedenti devono essere regolate in guisa da non incagliare l'azione degli ufficiali e sottufficiali comandanti nell'esecuzione del loro servizio.

Art. 75. L'azione dei prefetti e delle autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza ed amministrative verso i carabinieri, per tutto ciò che concerne il loro impiego, non potrà esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta.

Nei casi però in cui vi fosse assoluta urgenza della forza armata, così che non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante

(19) - Comma così modificato dal R.D. 1° ottobre 1936, n. 2145.

dell'Arma sarà pure tenuto ad assecondare le richieste verbali, ma l'autorità richiedente dovrà poi ridurle in iscritto al più presto possibile.

Per quanto riguarda però le richieste dei carabinieri in servizio di rinforzo, l'entità del rinforzo stesso dovrà essere sempre concretata d'accordo fra il prefetto e l'ufficiale dell'Arma interessato.

Art. 76. Tali richieste dovranno sempre essere dirette al comandante dei carabinieri del luogo ove debbono essere eseguite ed, in caso di rifiuto, all'ufficiale sotto gli ordini immediati del quale trovasi colui che non avrà potuto aderirvi.

Le medesime conterranno le qualità dell'autorità richiedente, l'oggetto della richiesta, la data e la firma, né vi si dovranno inserire termini imperativi, come ad esempio: mandiamo ... ordiniamo e simili.

Art. 77. Le richieste non vanno emesse, né eseguite, se non nella giurisdizione dell'autorità che le fa e del comando cui spetta eseguirle. Qualunque difetto di forma nelle richieste non dà facoltà ai carabinieri di rifiutarsi di assecondarle; essi hanno però il diritto di esigerne in seguito la regolarizzazione.

Art. 78. Il comandante dei carabinieri che, per ragioni di altri urgenti servizi o per deficienza di personale, si trovasse nell'impossibilità di aderire, in tempo debito, in tutto od in parte ad una richiesta, dovrà prontamente riferirne all'autorità od all'ufficio da cui la richiesta è partita.

Ricevendone parecchie contemporaneamente e non potendo eseguirle tutte ad un tempo prenderà accordi colle autorità richiedenti per stabilire quelle cui dovrà dare la preferenza.

Art. 79. Quando le autorità avranno fatto le loro richieste, ed i funzionari di P. S. avranno impartite le disposizioni di servizio, non potranno più, quando trattasi di servizio di istituto, intervenire in alcun modo nelle operazioni relative che, per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai comandanti dei carabinieri, i quali sono liberi, sotto la propria responsabilità, di adottare quelle disposizioni che essi crederanno più opportune per raggiungere l'intento.

Le autorità potranno soltanto domandare la relazione di ciò che si sarà fatto

in esecuzione delle loro richieste.

Consequentemente i carabinieri non dovranno essere mai al comando di funzionari di altre amministrazioni, i quali, sia che debbano valersene per servizio d'ordine, sia che li abbiano richiesti per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni, saranno tenuti a comunicare di volta in volta ai rispettivi comandanti, presenti sul posto, l'obbiettivo da raggiungere, senza impartire ordini diretti ai singoli militari od a reparti o drappelli degli stessi.

Qualora, per imprescindibili circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzionari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai militari più elevati in grado dei vari reparti e drappelli, ed in via eccezionale, sempre che non vi sia alcun graduato, sul luogo, anche ai singoli carabinieri.

Di tali richieste direttamente fatte, i funzionari dovranno possibilmente dare o far pervenire al più presto verbale notizia al comandante dell'Arma.

Art. 80. Le autorità non possono richiedere l'Arma dei carabinieri per servizi che fossero incompatibili col decoro della divisa militare o che potessero scemarne il prestigio.

Art. 81. In ogni occasione i carabinieri presteranno mano forte alle autorità legittime quando ne saranno richiesti, aderendo senza indugio, a meno che non si trattasse, in modo non dubbio, di un atto arbitrario, nel qual caso, assecondando la richiesta, dividerebbero la responsabilità coll'autorità richiedente.

Dovranno intervenire ogni qualvolta scorgeranno una autorità, un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.

Art. 82. I carabinieri reali avranno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere mano forte dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica e delle altre forze armate dello Stato, allorché si trovassero minacciati, od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero prevedessero di non poter da soli eseguire un ordine od un'operazione.



PARTE SECONDA

LA NORMATIVA
COMPLEMENTARE

L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78

TITOLO I

RUOLI E RECLUTAMENTO

CAPO I - RUOLI DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la revisione delle dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente, nonché il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali è riportata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2. Ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono i seguenti:

- a) ruolo normale;

- b) ruolo speciale;
- c) ruolo tecnico-logistico.

2. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, e del ruolo tecnico-operativo, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli previsti dagli articoli 24, 25 e 27 del presente decreto, permangono nei rispettivi ruoli ad esaurimento.

3. La consistenza complessiva del ruolo speciale e dei ruoli di cui al comma 2 non può eccedere le dotazioni organiche del ruolo speciale fissate dal presente decreto.

4. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono compresi nell'organico del ruolo speciale.

5. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva, nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

Art.3. Articolazione del ruolo tecnico-logistico

1. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, è articolato nei seguenti comparti e specialità:

a) comparto amministrativo: specialità amministrazione, specialità commissariato;

b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialità investigazioni scientifiche, specialità telematica, specialità genio, specialità psicologia;

c) comparto sanitario: specialità sanità (medicina/farmacia), specialità veterinaria.

2. Gli ufficiali già appartenenti alle specialità informatica, psicologia applicata ed investigazioni scientifiche del ruolo tecnico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono iscritti nel ruolo tecnico-logistico di cui al comma 1, rispettivamente nelle specialità telematica, psicologia ed investigazioni scientifiche, con anzianità di grado rideterminata, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità indicate all'articolo 28.

Art. 4. Funzionamento dei ruoli

1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalità di avanzamento nei vari gradi dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico sono riportati nelle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente decreto.

CAPO II - RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 5. Disposizioni generali

1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero del diploma di laurea;
- c) essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente, accertata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia;
- f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono indicati:

- a) i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;
- b) le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nell'Arma dei carabinieri, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione.

3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

Art.6. Ruolo normale

1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di Sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo dell'Accademia.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 1, 5, 6 e 7, sono estese all'Arma dei carabinieri. L'età massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia è stabilita, per i marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, in 28 anni.

3. Il concorso di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, può essere bandito nel caso in cui il prevedibile numero dei Sottotenenti che concluderanno nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulti inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 3 frequentano un corso applicativo della durata non inferiore ad un anno, le cui modalità sono disciplinate dall'ordinamento della Scuola Ufficiali Carabinieri.

5. Nel caso di immissione nella Accademia o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali

conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.

Art. 7. Ruolo speciale

1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di Sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:

a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età e non superato il quarantesimo;

b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di età.

2. I vincitori di concorso sono:

a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti;

b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

3. Ai Sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 65, secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo.

4. I Sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b):

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati in congedo.

5. Nel caso di conseguimento della nomina ad Ufficiale per effetto delle

disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.

Art.8. Ruolo tecnico-logistico

Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialità del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data indicata nei bando di concorso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;

b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data indicata nel bando di concorso, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e siano in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso.

2. I vincitori del concorso sono:

a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

b) ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.

Art.9. Alimentazione dei ruoli

Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non può rispettivamente superare un dodicesimo ed un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo.

2. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.

Art. 10. Obblighi di servizio

1. Gli allievi dell'Accademia hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare.

2. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto, qualora non già in servizio permanente, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di 5 anni, che assorbe quella da espletare.

3. I vincitori dei concorsi per la nomina ad Ufficiale del ruolo tecnico-logistico, qualora non già in servizio permanente, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.

4. Si applica agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il disposto dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

TITOLO II
AVANZAMENTO

CAPO I - DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

Sezione I - Norme fondamentali

Art. 11. Requisiti e modalità per l'avanzamento

1. Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, escluso il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

Sezione II - Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento e procedimento di valutazione

Art.12. Commissioni di avanzamento. Generalità

1. Per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. La proposta di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni è formulata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art.13. Commissione di vertice. Commissione superiore di avanzamento

1. Per la valutazione dei generali di divisione è costituita, presso l'Arma dei carabinieri, la Commissione di vertice composta dal Capo di Stato Maggiore della difesa, quale presidente, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vice presidente, e dagli stessi membri della commissione superiore di avanzamento di cui al successivo comma 2.

2. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:

- a) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
- c) dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo tecnico-logistico quando la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.

3. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

4. All'Arma dei carabinieri si applicano, altresì, le disposizioni di cui

all'articolo 12, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

5. All'articolo 12, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "le cariche di cui alla lettera b) o quella di" sono inserite le seguenti: "comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di".

Art. 14. Commissione ordinaria di avanzamento

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:

- a) dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Presidente;
- b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri;
- c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
- d) da un colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, quando la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo;
- e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.

2. All'Arma dei carabinieri si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

Sezione III - Valutazione per l'avanzamento

Art. 15. Generalità

1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano gli articoli 14, 15, con esclusione del comma 2, e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni.

Sezione IV - Quadri di avanzamento e promozioni

Art. 16. Generalità

1. Il direttore generale della direzione generale del personale militare, sulla

scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri d'avanzamento, iscrivendovi:

- a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
- b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore, colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
- c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

2. I tenenti colonnelli del ruolo normale sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente decreto e, nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera b).

3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6, ed all'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni.

CAPO II - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

Art.17. Requisiti per la valutazione

1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto.

2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, indicati nelle predette tabelle per il grado rivestito, possono essere svolti, in tutto o in parte, nei gradi inferiori, se previsto nelle annesse tabelle. I predetti periodi debbono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.

3. I periodi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti

anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, determinati con decreto del Ministro della difesa.

4. Si applicano all'Arma dei carabinieri, salvo che non sia diversamente previsto da altra norma di legge, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni.

Art. 18. Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione

1. Il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale della direzione generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascun grado e ruolo dell'Arma dei carabinieri gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 17 del presente decreto;

b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto del comma 2;

c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

2. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota.

3. I capitani dei ruoli normale e speciale già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di Maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.

4. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneità e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.

5. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei ed iscritti in quadro, promossi con anzianità riferita all'anno per

il quale sono stati valutati l'ultima volta.

6. Il direttore generale della direzione generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 17, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

Art.19. Vacanze organiche, promozioni annuali, modalità per colmare ulteriori vacanze

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, con riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. L'applicazione all'Arma dei carabinieri delle disposizioni del predetto articolo 24 decorre dal 2010 per gli ufficiali del ruolo normale, dal 2004 per gli ufficiali del ruolo speciale e dal 2007 per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.

CAPO III - NORME PARTICOLARI

Art.20. Ufficiali inferiori del ruolo normale

1. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. I Sottotenenti del ruolo normale che non superino il corso di applicazione per essi prescritto:

a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;

b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;

c) qualora non presentino domanda o non abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

3. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di Capitano:

a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti d'autorità nel ruolo speciale, con il grado e l'anzianità posseduta e mantenendo gli obblighi di servizio contratti, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado;

b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.

Art.21. Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, abbiano:

a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;

b) età non superiore a 38 anni;

c) conseguito il diploma di laurea;

d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di "eccellente".

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1), lettera a), non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.

3. L'Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di cinque posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso;

b) in possesso di diploma di laurea;

c) classificati “eccellente” negli ultimi 3 anni.

Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, e dell'articolo 29 del presente decreto.

6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

CAPO IV - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CONGEDO

Art.22. Generalità

1. La durata dei periodi di esperimento stabiliti dalla tabella 5 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'esperimento può essere svolto in uno o più periodi della durata minima di un mese.

2. Le disposizioni di cui al titolo I, articolo 4, del regio decreto 16 maggio 1932, n.819, sono estese anche all'Arma dei carabinieri.

TITOLO III

MODIFICHE ALLE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI

Art.23. Limiti di età per il collocamento in congedo. Gradi vertice

1. Per l'Arma dei carabinieri, in luogo della tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, si applica la tabella 4 allegata al presente decreto.

TITOLO IV
DEI RUOLI AD ESAURIMENTO

Art.24 - Ufficiali del ruolo tecnico-operativo

1. L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ha luogo ad anzianità. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei vari ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che abbiano maturato complessivamente 12 anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente. Per l'anno 2001 i capitani giudicati idonei saranno promossi con decorrenza riferita all'anno di compimento della predetta anzianità di servizio.

2. Finché non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente decreto per i gradi di capitano e di maggiore del ruolo speciale, è consentito il transito in detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di capitani e di maggiori diplomati appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado di un anno per i capitani e di quattro anni per i maggiori.

3. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione d'anzianità di un anno per i capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.

4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 2 non devono aver superato i limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.

Art.25. Ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente

1. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente si applica il disposto dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e

successive modificazioni.

2. Ai predetti ufficiali cessano di applicarsi le norme vigenti sullo stato ed avanzamento del ruolo ad esaurimento in servizio permanente e le anzianità attribuite nel nuovo inquadramento non sono in alcun modo modificabili.

TITOLO V DELL'ASSESTAMENTO DEI RUOLI

CAPO I - DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO

Sezione I - Costituzione iniziale

Art.26. Transiti dai ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di 149 unità, di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla marina e dall'aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.

2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entità e le modalità dei transiti, le specifiche professionalità richieste, nonché gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresì autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza armata di appartenenza.

3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,

ovvero se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

Art.27. Transito dai restanti ruoli dell'Arma dei carabinieri

1. I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i tenenti dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano stati impiegati per almeno cinque anni nei settori afferenti le specialità di cui all'articolo 3, con esclusione delle specialità genio e psicologia e di quelle del comparto sanitario, ovvero che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, architettura, informatica, economia e commercio, medicina, psicologia, veterinaria, farmacia o diplomi di laurea equipollenti, possono transitare, a domanda, nelle relative specialità, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

2. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza ed i marescialli capi dell'Arma dei carabinieri in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialità del ruolo tecnico-logistico, per il numero di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. L'iscrizione nel ruolo tecnico-logistico, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio successivo all'anno di accoglimento della domanda o di completamento delle eventuali operazioni concorsuali, è effettuata, per i provenienti dai ruoli degli ufficiali, mantenendo l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo di provenienza, eventualmente rideterminata, per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

4. Sino all'anno 2005 compreso, potranno essere autorizzati, con decreto del Ministro della difesa, ulteriori transiti e concorsi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

Art.28. Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri

1. Le anzianità di grado attribuite in sede di primo avanzamento nel ruolo

tecnico agli ufficiali del disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri, transitati in detto ruolo ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono rideterminate anche ad una data antecedente alla costituzione iniziale del ruolo stesso.

2. Agli ufficiali già iscritti nel ruolo tecnico, perché transitativi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianità di grado nel ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo tecnico-logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4, e 5 dell'articolo 29.

CAPO II - TRANSITI TRA RUOLI

Art.29. Transito dal ruolo normale al ruolo speciale

1. I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale di cui all'art. 7, conservando l'anzianità assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità. Tale facoltà resta salva nel caso in cui, entro la predetta data, l'ufficiale sia stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda.

2. In fase di prima applicazione, per una sola volta, i Capitani del ruolo normale aventi anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 1999, nonché i tenenti colonnelli ed i maggiori dello stesso ruolo possono transitare, a domanda, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo speciale, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

3. L'iscrizione nel ruolo speciale degli ufficiali di cui al comma 2 avviene:

a) a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di completamento delle procedure di cui al comma 2;

b) conservando il grado e l'anzianità relativa acquisiti nel ruolo di

appartenenza per gli ufficiali provenienti dai corsi d'Accademia e dai sottufficiali già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo. Agli stessi, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n.404;

c) acquisendo il grado e l'anzianità relativa da attribuirsi ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, per gli ufficiali provenienti dal "complemento" e già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo;

d) con l'attribuzione di un aumento di anzianità assoluta di 2 anni, se più favorevole rispetto alle modalità indicate alle lettere b) e c).

4. Agli ufficiali del ruolo speciale che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianità di grado nel ruolo di provenienza sarà rideterminata l'anzianità, ove ne ricorrano le condizioni, con le stesse modalità di cui al comma 3, lettera b) e c).

5. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale per l'anno di transito, sono esclusi dalle stesse e valutati per lo stesso anno nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di detto ruolo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. A tal fine il richiamo al corso di stato maggiore di cui al comma 5 deve intendersi riferito al corso d'istituto previsto, in luogo, per l'Arma dei carabinieri.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE

Art.30. Disposizioni varie

1. Le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione a

scelta, alle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, ai periodi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione ed all'entità delle promozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, entrano in vigore al termine del periodo transitorio fissato, per ciascun grado, dall'articolo 31.

2. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. Sino all'anno 2006 compreso, la commissione di cui all'articolo 13, comma 1, può essere convocata dal Ministro della difesa a condizione che ne venga assicurata la composizione con l'intervento di almeno un membro oltre al presidente ed al vice presidente.

4. Per la composizione della commissione di cui all'articolo 13, comma 2:

a) sino all'anno 2006 compreso, qualora il numero dei generali di Corpo d'Armata presenti in ruolo non sia sufficiente, possono essere designati i più anziani in grado dei generali di divisione, nel numero necessario ad assicurare l'intervento di almeno tre ufficiali generali del ruolo normale, oltre al comandante generale;

b) in luogo dell'ufficiale generale del ruolo tecnico logistico, se non presente in ruolo, è designato l'ufficiale più elevato in grado e più anziano del comparto cui appartiene l'ufficiale da valutare.

5. Per la composizione della commissione di cui all'articolo 14, in luogo del colonnello del ruolo tecnico-logistico, se non presente in ruolo, è designato un ufficiale dello stesso ruolo di grado non inferiore a tenente colonnello della specialità di appartenenza dell'ufficiale da valutare.

6. Le disposizioni di cui:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera b, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001;

b) all'articolo 18, comma 2, si applicano dalle aliquote di valutazione formate per l'anno 2003.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto si applicano a partire dagli ufficiali che iniziano nel 2001 il corso di applicazione di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto.

8. Sino alla istituzione dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, le disposizioni del presente decreto

riferite all'Accademia debbono intendersi rivolte all'Accademia militare di Modena.

9. I generali di brigata del ruolo normale ed i colonnelli del ruolo speciale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla suddetta data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di età previsti dalla pregressa normativa.

Art.31. Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento

1. Il grado di generale di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri è istituito con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'anno 2000, la promozione a tale grado è conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1997. Il relativo quadro di avanzamento è formato, su proposta del comandante generale e designazione del capo di Stato maggiore della difesa al Ministro della difesa, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali, fatta salva la sussistenza di impedimenti alla valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero delle promozioni, agli organici ed ai numeri massimi già previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito già approvate per detto anno dal Ministro della difesa, sono promossi al grado superiore:

a) 3 generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 7 colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;

c) 18 tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;

d) tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero già fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993 n.117, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427.

3. Le eventuali eccedenze organiche determinate dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono assorbite a decorrere dal 1° gennaio 2001, con

l'entrata in vigore delle consistenze organiche del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto.

4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:

a) per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'Armata sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:

- 2001: i generali di divisione con anzianità uguale o anteriore al 30 giugno 1998;
- 2002: i generali di divisione con anzianità uguale o anteriore al 30 giugno 1999;
- 2003: i generali di divisione con anzianità uguale o anteriore al 30 giugno 2000;

b) per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:

- 2001: i generali di brigata con anzianità uguale o anteriore al 1° gennaio 1998 ed anzianità nel grado di colonnello uguale o anteriore al 31 dicembre 1991;

- 2002: i rimanenti generali di brigata con anzianità 1998 ed i generali di brigata con anzianità 1999 aventi anzianità nel grado di Colonnello uguale o anteriore al 1° gennaio 1992;

- 2003: i generali di brigata con anzianità uguale o anteriore al 30 giugno 2000;
- 2004: i generali di brigata con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 2000.

c) per l'avanzamento al grado di Generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:

- 2001: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1996;

- 2002: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1997;

- 2003: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1998;

- 2004: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1999;

- 2005: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 30 settembre 2000;

- 2006: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2000:

- 2007: i colonnelli compresi nel primo terzo della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002;

- 2008: i colonnelli compresi nella prima metà della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002.

d) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, in ordine di ruolo, per l'anno:

- 2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1995;

- 2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1996.

Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa in modo da includere:

- nella prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente decreto, oltre agli ufficiali già valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado ed alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

- nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto;

- nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a quella indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto;

e) per l'avanzamento al grado di maggiore, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2001 al 2005 sono annualmente fissate con decreto ministeriale, su base numerica, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento in aliquota di capitani aventi la permanenza minima nel grado prevista dal presente decreto. Al fine di assicurare una loro omogenea consistenza, nell'indicata fase transitoria le aliquote di valutazione potranno comprendere capitani aventi anzianità di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo non inferiore a quella dei pari grado inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000, in numero non superiore del 10% rispetto a quello degli ufficiali inclusi per la prima volta

nell'aliquota formata per l'anno 2000.

5. Per gli ufficiali del ruolo normale il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati è fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unità:

a) a Generale di Corpo d'armata:

- 3 per l'anno 2001;

- 2 per l'anno 2002;

- 3 per l'anno 2003;

- 3 per l'anno 2004;

- 5 per l'anno 2005;

b) a Generale di divisione:

- 3 per l'anno 2001;

- 4 per l'anno 2002;

- 4 per l'anno 2003;

c) a Generale di brigata:

- 8 per gli anni 2001, 2003;

- 7 per gli anni 2002, 2004;

d) a colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002.

Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali è fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nella tabella 1 annessa al presente decreto, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi del comma 4, lettera d), ed alla esigenza di mantenere adeguati ed analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, può essere aumentato nella misura massima del 25% rispetto a quello previsto nella citata tabella, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui alla predetta tabella.

6. Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore del ruolo normale è fissato, sino all'anno 2006 compreso, in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

7. Per l'avanzamento al grado di tenente colonnello del ruolo speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in aliquota di valutazione i maggiori aventi anzianità

di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1996. I predetti ufficiali, qualora giudicati idonei, saranno promossi con decorrenza giuridica riferita all'anno di compimento del quinto anno di permanenza nel grado.

8. I tenenti colonnelli del ruolo speciale aventi anzianità di grado da maggiore 1° gennaio 1994, saranno inclusi in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dopo 6 anni di permanenza nel grado.

9. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore del ruolo speciale comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozioni annuali di cui alla colonna 8 della tabella 2 allegata al presente decreto è aumentato in misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse.

10. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialità del ruolo tecnico-logistico sarà annualmente fissato con decreto ministeriale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27.

11. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente articolo, qualora non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. A tal fine i cicli di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente articolo.

12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando già previsti per il grado rivestito dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n.117.

13. Ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale:

a) per gli anni 2001 e 2002 si prescinde dall'effettuazione del previsto periodo di comando;

b) per gli anni 2003 e 2004 il possesso del suddetto requisito è riconosciuto agli ufficiali che abbiano assolto almeno un anno del periodo previsto al precedente comma 12.

14. Sino all'anno 2007 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

CAPO II - NORME FINALI

Art.32. Equiparazione tra gradi e qualifiche

1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è stabilita come di seguito:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| a) generale di corpo d'armata: | dirigente generale di livello B; |
| b) generale di divisione: | dirigente generale; |
| c) generale di brigata: | dirigente superiore; |
| d) colonnello: | primo dirigente; |
| e) tenente colonnello-maggiore: | vice questore aggiunto; |
| f) capitano: | commissario capo; |
| g) tenente: | commissario. |

2. Analoghe modalità di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di stato, equiparando, altresì, il sottotenente al vice commissario.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.

Art. 33. Norme varie

1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione.

2. Agli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ove non diversamente disposto dal presente decreto.

3. I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione al corso dell'Arma dei carabinieri dell'Accademia militare e per il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico sono regolarmente espletati secondo la pregressa normativa.

4. Per gli ufficiali già appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente ed al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente decreto si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.

5. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.

6. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nell'Arma dei carabinieri, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze armate, hanno le seguenti attribuzioni:

a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza di cui gli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416,

ed all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorché vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri. La commissione medico ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, nonché dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, è integrata anche da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittime del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le invalidità indicate nelle citate leggi nell'adempimento del dovere;

b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorché vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri.

7. Al quarto periodo del comma 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, sono abrogate le parole: "Per l'Arma dei carabinieri e".

Art.34. Ufficiali di complemento

1. I Sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la Scuola Ufficiali Carabinieri.

2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno indicati i criteri e le modalità per il reclutamento, nonché la durata del corso formativo degli ufficiali di cui al comma 1.

3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n. 62.

Art.35. Norme che si applicano all'Arma dei carabinieri

1. Oltre alle norme la cui applicazione è disposta negli articoli precedenti,

sono altresì estese agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri le previsioni di cui agli articoli 58, comma 12, e 65, commi 5 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. Il comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

3. Il comma 14 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica alle specialità del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri con modalità analoghe a quelle previste per le altre Forze armate.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo ed i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico.

5. Fermi restando l'organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsto dal presente decreto per il ruolo tecnico-logistico, potranno essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialità, al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.

6. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 36. Norme che non si applicano all'Arma dei carabinieri

1. Non si applicano all'Arma dei carabinieri:

- a) l'articolo 10, primo comma, n. 5), della legge 10 aprile 1954, n. 113;
- b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-*bis*, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 54, 192, nonché il Titolo II, capi VI, VII e VIII, il Titolo III e le Tabelle 1, quadro 2 e 4, quadro 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137;

c) gli articoli 54, 58, secondo comma, e 59, secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 9-*ter* e 9-*quinqüies*, della legge 19 maggio 1986, n. 224;

e) gli articoli 1, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1990, n. 404;

2. Al personale di cui al comma 1 non si applica, altresì, ogni disposizione vigente incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

Art.37. Riduzione dei volumi organici dei ruoli del personale non direttivo

1. I volumi organici dei ruoli del personale non direttivo sono così ridotti:

a) ruolo ispettori: n. 219 unità;

b) ruolo sovrintendenti: n. 239 unità.

2. Tali riduzioni saranno praticate gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica svolta dall'Arma dei carabinieri sul territorio, mediante appositi decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 38.

Art.38. Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Art.39. Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
- b) gli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
- c) il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) gli articoli 12, comma 9, e 13, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto.



PARTE II

TABELLA I

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
Generale di Corpo d'Armata	9	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	20	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (a)
Generale di Brigata	61	scelta	4	-	-	-	3 o 4 (b)
Colonnello	321	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	7 o 8 (c)
Tenente Colonnello	568	scelta	5 (e) 7 (f) 13 (g)	-	4 anni di comando territoriale (h), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano	-	14 (i) 10 o 11 (l) 5 (m)
Maggiore	245	anzianità	-	5	-	-	-
Capitano	350	scelta/anzianità	6	9	-	-	52
Tenente	204	anzianità	-	4	-	aver conseguito il diploma di laurea	-
Sottotenente	102	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-

(a) - ciclo di 4 anni; 2 promozioni nel 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni nel 4° anno;
 (b) - ciclo di 2 anni; 8 promozioni nel 1°, 7 promozioni nel 2° anno;
 (c) - ciclo di 3 anni; 4 promozioni nel 1°, 3° anno; 3 promozioni nel 2° anno;
 (d) - discorso d'illustre di valutazione. For. per l'anno 2000;
 (e) - 1^a aliquota valutazione: comprende Ten. Col. con 5 e 6 anni di anzianità di grado;
 (f) - 2^a aliquota valutazione: comprende Ten. Col. con 7, 8 e 9 anni di anzianità di grado;
 (g) - 3^a aliquota valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità grado pari o superiore a 13 anni;
 (h) - promozioni da attribuire a Ten. Col. 1^a aliquota valutazione;
 (i) - promozioni da attribuire a Ten. Col. 2^a aliquota valutazione con ciclo di 2 anni; 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;
 (l) - promozioni da attribuire a Ten. Col. 3^a aliquota valutazione;

TABELLA 2

RUOLO SPECIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
Colonnello	35	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	475	scelta	7	-	2 anni di comando territoriale (a), o di incarico equipolente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano.	-	7
Maggiore	220	anzianità	-	5	-	-	-
Capitano	440	scelta/anzianità	9	12	-	-	49
Tenente	240	anzianità	-	5	-	-	-
Sottotenente	100	anzianità	-	2	-	Superare corso applicativo	-

(a) - comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni.

PARTE II

TABELLA 3

RUOLO TECNICO-LOGISTICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI												
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore					
			Inserimento aliquota a scelta	promozione ad anzianità								
Gen. D.	1	-	-	-	-	-	-					
Gen. B.	3 (a)	scelta	-	-	-	-	1 (b)					
Col.	376	scelta	9	specialità med/farm.	specialità veterin.	specialità amm.	specialità comm.	specialità inv.scienz.	specialità telemat.	specialità genio	specialità psicol.	1 (c)
				1	1	3	4	2	1			
				9	1	9	1	3	4	2	1	
				5	-	-	-	-	-	-	-	
				8	-	-	-	-	-	-	-	
Ten. Col.		scelta	8	-	-	-	-	-	-	-	(d)	
Magg.		anzianità	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
Cap.		anzianità	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
Ten.		anzianità	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) - 1 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;
 (b) - 1 ogni 3 anni;
 (c) - ciclo di 4 anni: 1 promozione nei primi tre anni, attribuita ai comparti secondo il seguente ordine: Amministrativo, Sanitario, Tecnico-Scientifico; nessuna promozione nel quarto anno;
 (d) - le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra le specialità, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:
 - Amministrazione: 1 o 2 promozioni con ciclo di 5 anni (1 promozione nel 1°, 3°, 4° e 5° anno; 2 promozioni nel secondo);
 - Commissariato: 1 promozione ogni 8 anni;
 - Medici/Farmacisti: 1 o 2 promozioni con ciclo di 4 anni (2 nel primo anno; 1 nel 2°, 3° e 4° anno);
 - Veterinari: 1 promozione ogni 8 anni;
 - Investigazioni scientifiche: ciclo di 8 anni con 1 promozione ogni 3 anni (al 1°, 4° e 7° anno);
 - Telematica: ciclo di 4 anni con 1 promozione al 1° e 3° anno e nessuna promozione al 2° e 4° anno;
 - Genio: 1 promozione ogni 4 anni;
 - Psicologia: 1 promozione ogni 8 anni.

TABELLA 4

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI						
<i>GRADO</i>	<i>RUOLO NORMALE</i>	<i>RUOLO SPECIALE</i>	<i>RUOLO TECNICO-LOGISTICO</i>	<i>RUOLO AD ESAURIMENTO IN SERVIZIO PERMANENTE</i>	<i>RUOLO TECNICO-OPERATIVO AD ESAURIMENTO</i>	
<i>GENERALE DI CORPO D'ARMATA</i>	65	-	-	-	-	-
<i>GENERALE DI DIVISIONE</i>	65	-	65	-	-	-
<i>GENERALE DI BRIGATA</i>	63	-	63	-	-	-
<i>COLONNELLO</i>	60	61	61	-	-	-
<i>TENENTE COLONNELLO</i>	60	60	60	60	-	-
<i>MAGGIORE</i>	60	60	60	60	63	
<i>CAPTANO</i>	60	60	60	60	61	
<i>TENENTE</i>	60	60	60	60	61	
<i>SOTTOTENENTE</i>	60	60	60	60	61	

TABELLA "A"

SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI									
ARMA DEI CARABINIERI	ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPIRITUALE	UFFICIALI IN CORPO DELLA GIUSTIZIA MILITARE	PERSONALE DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA	PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	
	Generale	Ammiraglio	Generale						
Generale di corpo d'armata	Tenente Generale	Ammiraglio di squadra Ammiraglio isp. Capo	Gen. di squadra aerea Gen. di squadra Gen. ispettore capo	Generale di corpo d'armata	Ordinario militare	Tenente generale capo			
Generale di divisione	Maggiore Generale	Ammiraglio di divisione Ammiraglio ispettore	Gen. di divisione aerea Gen. di divisione Gen. ispettore	Generale di divisione	Vicario generale	Tenente generale			
Generale di brigata	Brigadier Generale	Contrammiraglio	Gen. di brigata aerea Gen. di brigata Brigadier generale	Generale di brigata	Ispettore	Maggiore generale	Generale direttore capo del personale	Maggiore generale	
Colonnello	Colonnello	Cap. di vascello	Colonnello	Colonnello	3° Cappel. capo	Colonnello	Colonnello	Colonnello	
Ten. Col.	Ten. Col.	Cap. di fregata	Ten. Col.	Ten. Col.	2° Cappel. capo	Ten. Col.	Ten. Col.	Ten. Col.	
Maggiore	Maggiore	Cap. di corvetta	Maggiore	Maggiore	1° Cappel. capo	Maggiore	Maggiore	Maggiore	
Capitano	Capitano	Ten. di vascello	Capitano	Capitano	Cappellano capo	Capitano	Capitano	Capitano	
Tenente	Tenente	S. Ten. di vascello	Tenente	Tenente	Cappellano addetto	Tenente	Tenente	Tenente	
Sottotenente	Sottotenente	Guardiamarina	Sottotenente	Sottotenente		Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente	

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198⁽¹⁾ [*vds. anche appendice al presente volume*] **Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri**

TITOLO I

RIORDINO DEI RUOLI E MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPO I - ORDINAMENTO

Art. 1. Istituzione dei ruoli

1. Nell'Arma dei carabinieri sono istituiti i seguenti ruoli:
 - a) appuntati e carabinieri;
 - b) sovrintendenti;
 - c) ispettori.
2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi del personale dell'Arma dei carabinieri con i corrispondenti gradi o qualifiche delle Forze di Polizia sono riportati nella allegata tabella A.

Art. 2. Ruolo degli appuntati e dei carabinieri

1. Il ruolo degli appuntati e carabinieri è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) carabiniere;
 - b) carabiniere scelto;

(1) - Cfr.: art. 9, comma 1, l.n. 78/2000: "1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216. ".

c) appuntato;

d) appuntato scelto.

2. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri è costituita da n. 48.050 unità.

3. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'art. 6.

Art.3. Funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri

1. Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Detto personale, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.

Art.4. Reclutamento dei carabinieri

1. Sono consentiti:

a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate nonché nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Il limite di età è elevato a 28 anni per i giovani che hanno già adempiuto agli obblighi di leva;

b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.

2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva

in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche.

Ai fini dell'ammissione alla ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di adeguati test per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione di una graduatoria, da rendere pubblica, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati⁽²⁾.

Art. 5. Requisiti per l'arruolamento

1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già adempiuto agli obblighi di leva;
- c) idoneità psico-attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri il cui giudizio è definitivo;
- d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- e) stato civile di celibe o vedovo o se coniugato aver compiuto ventisei anni di età;
- f) idoneità fisica e statura non inferiore a m 1,65;
- g) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
- h) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;
- i) non essere stati condannati per delitto non colposo;
- l) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione ovvero non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.

(2) - Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 22 aprile 1999, n. 188.

2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.

Art. 6. Bando di arruolamento

1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, anche ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7. Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri

1. Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina di carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere, al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorità da questi delegata.

2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

3. Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono nominati carabinieri ausiliari, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorità da questi delegata, dopo aver superato apposito corso presso gli istituti d'istruzione dell'Arma.

4. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale.

Art. 8. Riammissione in servizio

1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:

a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentesimo anno di età, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5;

b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiano superato il trentesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5.

2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.

3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.

Art. 9. Ruolo dei sovrintendenti

1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre gradi che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice brigadiere;
- b) brigadiere;
- c) brigadiere capo.

2. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:

- a) in servizio permanente;
- b) in congedo;
- c) in congedo assoluto.

3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata nel numero massimo di 20.000 unità.⁽³⁾

4. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.

(3) - Il volume organico del ruolo è stato ridotto di n. 239 unità, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 298/2000.

Art. 10. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti

1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Il personale del predetto ruolo, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o più militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento.

4. Ai brigadieri capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il comando di piccole unità nonché incarichi operativi di più elevato impegno.

Art. 11. Immissione nel ruolo dei sovrintendenti

1. I sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono tratti, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi:

a) nel limite del 70% dei posti disponibili, dagli appuntati scelti;

b) nel limite del 30% dei posti disponibili, dagli appuntati, dai carabinieri scelti, nonché dai carabinieri in servizio permanente.

2. È ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) sia idoneo al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data di inizio del corso previsto

dal comma 1⁽⁴⁾;

b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;

c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso formalizzate con decreto ministeriale, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo, sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.

5. I posti disponibili di cui al comma 1, rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, idonei ma risultati esuberanti, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.

6. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono, a riacquistata idoneità fisica, partecipare, a domanda, al primo corso utile.

7. I programmi e le modalità di svolgimento del corso nonché la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dall'Autorità da esso delegata.

8. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vicebrigadiere, con decreto ministeriale, nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso.

9. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza

(4) - Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

detrazione di anzianità e sono restituiti al normale servizio d'istituto.

10. È dimesso dal corso e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito senza detrazione di anzianità, il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
- c) non superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso;
- d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;
- e) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 13.

11. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

12. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione.

13. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel Regolamento per l'istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, da approvare con decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art.12. Ruolo degli ispettori

1. Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:

- a) maresciallo;
- b) maresciallo ordinario;
- c) maresciallo capo;
- d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 può trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:

- a) in ferma volontaria;
- b) in servizio permanente;
- c) in congedo;
- d) in congedo assoluto.

3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata in 29.531 unità.⁽⁵⁾

Art. 13. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori

1. Agli appartenenti al ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.

3. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed addestrativi, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini.

4. I marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Art. 14. Reclutamento degli ispettori

1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento Corazzieri, sono tratti:

(5) - Il volume organico del ruolo è stato ridotto di n. 219 unità, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 298/2000.

a) per il 70% dei posti disponibili nell'organico, mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici;

b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico, mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali è riservata un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.

2. Il numero dei posti disponibili per i corsi di cui al comma 1 è determinato in relazione ai posti vacanti nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso.

3. I posti riservati ai corsi di cui alla lettera b) del comma 1 eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti per il corso di cui alla lettera a) dello stesso comma.

4. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

5. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.

6. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme previste dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78⁽⁶⁾.

Art. 15. Ammissione al corso biennale

1. L'ammissione al corso previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 1, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per i requisiti e gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso:

(6) - Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 22 aprile 1999, n. 188.

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17⁽⁷⁾;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

3) non abbiano superato il trentesimo anno di età;

4) non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

5) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente decreto, che alla data suddetta:

1) godano dei diritti civili e politici;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o intendano conseguirlo nell'anno in cui è bandito il concorso;

3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

4) siano celibi o vedovi o se coniugati abbiano compiuto ventisei anni di età;

5) siano in possesso di idonei requisiti fisici e di statura non inferiore a m 1,65;

6) non siano stati condannati per delitti non colposi;

7) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e neanche in situazioni incompatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Ar-

(7) - Numero così sostituito dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554.

ma dei carabinieri;

8) siano in possesso, anche alla data dell'effettivo incorporamento, dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;

9) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici uffici.

Art. 16. Ammissione al corso semestrale

1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 2, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 17⁽⁸⁾;

2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente;

3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

4) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;

b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):

1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;

(8) - Numero così sostituito dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. I militari che superano il corso di cui al comma 1 sono immessi in ruolo con il grado di maresciallo a decorrere dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), concluso nell'anno.

Art. 17. Prove concorsuali

1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), sono costituiti da:

a) una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di italiano;

b) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

c) un accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore. Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento è limitato alla verifica dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da:

a) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema attinente ai servizi d'istituto;

b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;

c) un accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma

quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

d) una visita medica da parte di un collegio medico, composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore, tendente ad accertare l'inesistenza di infermità invalidanti in atto. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno avviati a visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e psico-attitudinali di cui ai commi 1 e 2 sono preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

4. La successione, le modalità ed i tempi di svolgimento delle prove scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale, di cui ai commi 1 e 2 saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.

Art. 18. Commissione di esame

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 14, comma 1, è composta da:

- a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
- b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
- c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
- d) un maresciallo aiutante s. UPS, segretario senza diritto al voto.

2. Qualora il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'art. 14, comma 1, sia rilevante, la commissione di cui al precedente comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.

Art. 19. Valutazione delle prove scritte e orale e formazione della graduatoria di merito

1. La commissione di cui all'art. 18 assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da dieci a venti ventesimi.

2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica ed all'accertamento psico-attitudinale è ammesso a sostenere la prova orale.

3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno dieci ventesimi.

4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli e requisiti preferenziali stabiliti nel bando di concorso.

5. A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere.

6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, ferma restando la possibilità, nei primi venti giorni di corso di immettere ulteriori aspiranti, idonei ma non vincitori e nell'ordine di graduatoria, a compensazione delle eventuali rinunce o allontanamenti.

Art. 20. Prova facoltativa

1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempre che abbia riportato la idoneità nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'art. 17, è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta ed una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti.

2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'art. 18, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa.

3. La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra i dieci ed i venti ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.

Art.21. Posizione di stato degli ammessi ai corsi

1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:

a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

c) se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

d) se provenienti dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;

e) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o Forze Armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.

2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

Art.22. Svolgimento del corso biennale

1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno.

Conseguono idoneità per la nomina a marescialli gli allievi che superano gli esami finali al termine del secondo anno di corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneità di prima ovvero di seconda sessione.

2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.

3. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario nell'ipotesi non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma contratta e restituiti al distretto militare di appartenenza.

4. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:

- a) non superino gli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso;
- b) dichiarino di rinunciare al corso;
- c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi;
- d) si trovino nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 6.

5. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12.

6. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.

Art.23. Svolgimento del corso semestrale

1. Il corso semestrale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando

generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:

a) non superino gli esami dopo aver già ripetuto il corso;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi;

d) si trovino nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 4.

3. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12.

4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel Regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.

Art.24. Nomina a maresciallo

1. Agli effetti della nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 11, comma 13.

2. Le nomine al grado di maresciallo dei provenienti dal corso semestrale hanno luogo dopo quelle del corso biennale che si conclude nello stesso anno, salvaguardando, in ogni caso, la posizione degli allievi che in ciascun corso risultino idonei nella prima sessione di esami da quelli eventualmente idonei in seconda sessione.

Art.25. Impiego in servizio di ordine pubblico

1. Il personale frequentatore dei corsi presso gli Istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri può, eccezionalmente, essere impiegato in servizio di ordine pubblico su autorizzazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

CAPO II - RECLUTAMENTO DEGLI ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL REGGIMENTO CORAZZIERI

Art. 26. Reclutamento dei sovrintendenti

1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, dagli appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri dello stesso Reggimento.

2. È ammesso al concorso di cui al comma 1, il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

- a) sia idoneo al servizio militare incondizionato;
- b) abbia riportato, nell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero;
- d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;
- e) non sia stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere.

3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.

5. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono a riacquistata idoneità fisica partecipare, a domanda, al primo corso utile.

6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con

determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

7. È dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito senza detrazione di anzianità, il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
- c) non superi gli esami finali;
- d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;
- e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 10.

8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.

10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 11, comma 13.

Art.27. Commissione d'esame

1. La commissione giudicatrice degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 29, comma 1, è composta da:

- a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
- b) il comandante del Reggimento Corazzieri;
- c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;
- d) un maresciallo aiutante s.U.P.S., segretario senza diritto di voto.

Art.28. Nomina a vice brigadiere

1. Coloro che al termine del corso di cui all'art. 26, comma 1, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti di cui all'art. 26, comma 2.

Art.29. Reclutamento degli ispettori

1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti ed a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2.

2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.

5. Si osservano le disposizioni dell'art. 26, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

6. Agli ammessi al corso per la nomina a marescialli si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.

CAPO III - STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO

Art.30. Stato giuridico del personale

1. Al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma previste dalla normativa in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.

2. Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo.

3. Lo stato giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri continua ad essere disciplinato dalle norme in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.

Art.31. Avanzamento degli appuntati e carabinieri

1. Ai carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, è conferito il grado di carabiniere scelto.

2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato.

3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.

4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'Autorità da questi delegata, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

5. Nei periodi indicati ai commi 1, 2 e 3 non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati.

6. Il personale che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non può essere valutato per l'avanzamento.

7. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 6, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui al comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

8. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione di cui al comma 4.

9. Gli avanzamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella "B".

Art.32. Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti

1. Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi la legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa in vigore, per quanto non in contrasto con il presente decreto.

2. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri ha luogo:

- a) ad anzianità;
- b) a scelta;
- c) a scelta per esami;
- d) per meriti eccezionali;
- e) per benemerienze d'istituto.

3. L'avanzamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle allegatte tabelle "C1" e "C2".

Art.33. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento corsi ed esami

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati, devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalla allegata tabella "D".

Art.34. Determinazione aliquote di avanzamento

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposita aliquota determinata con decreto ministeriale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Art.35. Inclusione ed esclusione dalle aliquote

1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che, alla data indicata nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 33 ed alle allegate tabelle "C1" e "C2".

2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o impediti da infermità temporanea debitamente accertata nonché in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato.

Art.36. Esclusione dalla valutazione

1. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 33, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 35, è apposta riserva fino

al cessare delle cause impeditive.

2. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.

Art. 37. Avanzamento ad anzianità

1. L'avanzamento ad anzianità avviene secondo le modalità di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. I marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla allegata tabella "C1".

3. I marescialli esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 36, nell'avanzamento ad anzianità sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando anzianità relativa precedentemente posseduta.

Art. 38. Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"

1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Nell'avanzamento "a scelta" le promozioni da conferire sono così determinate:

a) il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto;

b) i restanti ispettori e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti in

prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a);

2) la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle “C1” e “C2” sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli ispettori e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

3. Gli ispettori ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all’art. 36, del presente decreto, nell’avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 2.

4. L’avanzamento “a scelta per esami” dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art.39. Avanzamento degli ispettori e sovrintendenti in particolari condizioni

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti che:

a) siano già stati giudicati idonei all’avanzamento, iscritti in quadro e non promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti d’età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti;

b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti, cessando dal servizio nell’anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;

c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere a) e b), prima di essere valutati per l’avanzamento, sono promossi, previo giudizio di idoneità, con decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 40. Avanzamento straordinario per meriti eccezionali

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti che nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbiano reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbiano dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore.

2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

3. La promozione è disposta con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimità di voti.

4. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali sono promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli ispettori ed i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

6. Gli ispettori ed i sovrintendenti promossi per meriti eccezionali prendono posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuita, seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.

Art. 41. Promozione per benemerienze d'istituto

1. L'avanzamento straordinario per benemerienze d'istituto può aver luogo nei riguardi degli ispettori o sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbiano partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerienze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale gli interessati gerarchicamente dipendono ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.

3. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.

4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

5. Per la formulazione delle proposte di avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto e per le conseguenti promozioni si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.

6. Le norme previste nel presente articolo e nell'art. 40 si applicano anche al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri.

7. Le norme per la promozione per benemerenze d'istituto e per l'avanzamento per meriti eccezionali si applicano anche ove determinino il passaggio nel ruolo superiore.

Art. 42. Avanzamento a sottotenente

1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di P.S. dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione di cui agli articoli 40 e 41 nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

2. La proposta di avanzamento è formulata secondo le norme di cui agli articoli 40 e 41.

Art. 43. Nomine nel complemento

1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine hanno

luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a marescialli di complemento sarà conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri capo, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

TITOLO II

CAPO I - MODIFICHE, CONVALIDA ED ABROGAZIONE DI NORME

Art. 44. Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599, al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 ed al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117

1. ⁽⁹⁾.

2. *(omissis)*.

3. Nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, le parole: “maresciallo maggiore carica speciale”, “maresciallo maggiore aiutante” e “maresciallo maggiore”, ancorché nella forma plurale, sono rispettivamente sostituite da: “maresciallo aiutante”, “maresciallo capo”, e “maresciallo ordinario”.

4. Le tabelle “C”, “F” e “G” allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle “G”, “H” ed “I” allegate al presente decreto.

Art. 45. Abrogazione e convalida di norme

1. Sono abrogati:

a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni;

b) la legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni;

c) l'art. 13 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

(9) - Sostituisce il comma 2 dell'art. 7, L. 31 luglio 1954, n. 599.

- d) l'art. 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
- e) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;
- f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

2. Gli articoli 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano all'Arma dei carabinieri. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto.

TITOLO III

CAPO I - NORME TRANSITORIE

Art. 46. Inquadramento nel ruolo degli ispettori

1. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di "aiutante" e "carica speciale", nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonché i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonché i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla

suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d), dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella "C1" allegata al presente decreto.

3. Per il personale di cui al comma 1, lettera d), fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario previsto nella tabella "C1" allegata al presente decreto legislativo è di sei anni.

4. Gli allievi già reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre 1997, sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo dopo il personale già precedentemente inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera d). Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione alla quale è ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro della difesa sono fissati i criteri di selezione tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale frequenza del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) e dei titoli conseguiti, nonché la composizione della commissione che procederà alla selezione.

Art. 47. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

1. A decorrere dal 1° settembre 1995, gli appuntati scelti in possesso della qualifica di U.P.G. e gli appuntati scelti che abbiano superato il corso di qualificazione di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio, sono inquadrati nel ruolo dei "sovrintendenti" e nominati rispettivamente brigadieri capo se hanno compiuto più di 29 anni di servizio, brigadieri se hanno tra i 22 e 29 anni di servizio, vice brigadieri se hanno meno di 22 anni di servizio.

2. Gli appuntati scelti, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. Al termine del predetto corso i graduati dichiarati idonei conseguono la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre 1995 e sono inquadrati nel ruolo sovrintendenti secondo i criteri di cui al comma 1. Gli appuntati scelti che non risultino idonei al termine del corso straordinario di aggiornamento sono inquadrati nel ruolo appuntati e carabinieri, conservando la medesima anzianità di servizio e di grado.

3. L'immissione in ruolo degli appuntati di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

4. I sovrintendenti inquadrati ai sensi dei commi 1 e 2 progrediscono nella carriera secondo i criteri dettati dalla tabella "C2" annessa al presente decreto e, per il computo del periodo minimo di permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento al grado immediatamente superiore, conservano l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento e sono ammessi a beneficiare, per una sola volta, del riconoscimento di un periodo pari al tempo per il quale hanno rivestito la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1° settembre 1995. Gli stessi sono inseriti nell'aliquota di avanzamento annuale in relazione all'anzianità di grado rivestita nel ruolo sovrintendenti. Valutati, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianità 31 dicembre dell'anno in cui sono stati utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, secondo l'anzianità di grado rivestita.

Art. 48. Inquadramento nel ruolo appuntati e carabinieri

1. I carabinieri, carabinieri scelti, appuntati ed appuntati scelti, comunque in servizio al 1° settembre 1995, ad eccezione di quelli menzionati nell'art. 47, sono rispettivamente inquadrati nei gradi di cui all'art. 2, comma 1, con le medesime anzianità di servizio e di grado o qualifica.

Art. 49. Passaggio al nuovo sistema di avanzamento

1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione

in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.

2. Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri già valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori, rispettivamente con il grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla Commissione di Avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 1, al venir meno delle cause impeditive, purché mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, sono valutati, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi ed inquadrati secondo le modalità indicate nelle medesime disposizioni.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 50. Criteri di inquadramento

1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo carabinieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli degli ispettori, sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, secondo i criteri di cui agli articoli 46, 47 e 48.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:

a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1° settembre 1995;

b) sono effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata per ciascun grado secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:

1) per il personale appartenente al ruolo sottufficiali, la legge 31 luglio 1954,

n. 599, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;

2) per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, la legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e la legge 1° febbraio 1989, n. 53.

Art.51. Eccedenze organiche

1. Le eventuali eccedenze organiche che si dovessero determinare in applicazione delle norme istitutive dei nuovi ruoli potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al riassorbimento con le vacanze che avranno luogo nei ruoli stessi, lasciando altrettanti posti liberi nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

Art.52. Personale della Banda dell'Arma

1. Gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante e maresciallo maggiore carica speciale sono inquadrati nel grado di maresciallo aiutante secondo l'ordine di ruolo, prescindendo dallo strumento suonato, e dal periodo complessivo prestato nella parte o qualifica corrispondente.

CAPO II - NORME FINALI

Art.53. Disposizioni varie

1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed agli avanzamenti del personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine, promozioni o qualifiche ai sensi del precedente periodo è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 46, 47, 49, 50 e 52.

2. Il Ministro della Difesa, con decreto da emanarsi previa intesa con il Ministro dell'Interno, il Ministro delle Finanze, il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dei distintivi ed insegne di grado degli appartenenti all'Arma dei carabinieri.

Sino all'emanazione del suindicato decreto restano confermati i distintivi e le insegne di grado attualmente in uso.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ai sensi delle disposizioni dallo stesso introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che per qualsiasi motivo fanno riferimento al personale sottufficiali si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, al personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Dalla stessa data, qualora nelle norme di cui al precedente periodo si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della carriera di sottufficiale, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabilite dalla tabella "E" di equivalenza, allegata al presente decreto.

4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216 (29/cost).

5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 13, del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con le norme ivi contenute, le disposizioni di cui al Regolamento per la scuola sottufficiali dei carabinieri, approvate con decreto del Ministro della Difesa dell'8 giugno 1993.

6. Gli aspiranti agli arruolamenti nell'Arma dei carabinieri devono essere in possesso di uno specifico profilo psicoattitudinale da accertare a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Art. 54. Trattamento economico ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale dell'Arma dei carabinieri è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile

pensionabile risultante dalla tabella “F” allegata al presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell’ambito dello stesso livello retributivo.

3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, l’indennità mensile pensionabile è fissata nella misura lorda di lire 748.800.

4. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell’incremento previsto per l’VIII livello.

Art.55. Clausola finanziaria

1. All’onere derivante all’applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell’art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.



TABELLA "A"

ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CON IL CORRISPONDENTE PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA					
<i>Ruolo</i>	<i>Arma dei Carabinieri</i>	<i>Corpo della Guardia di Finanza</i>	<i>Polizia di Stato</i>	<i>Corpo della Polizia penitenziaria</i>	<i>Corpo delle Guardie forestali</i>
<i>Ispettori</i>	Maresciallo aiutante s.U.P.S. Maresciallo Capo Maresciallo ordinario Maresciallo	Maresciallo aiutante s.U.P.S. Maresciallo Capo Maresciallo ordinario Maresciallo	Ispett. superiore s.U.P.S. Ispettore capo Ispettore Vice ispettore	Ispett. superiore Ispettore capo Ispettore Vice ispettore	Ispett. superiore Ispettore capo Ispettore Vice ispettore
<i>Sovrintendenti</i>	Brigadiere capo Brigadiere Vice Brigadiere	Brigadiere capo Brigadiere Vice Brigadiere	Sovrintendente capo Sovrintendente Vice sovrintendente	Sovrintendente capo Sovrintendente Vice sovrintendente	Sovrintendente capo Sovrintendente Vice sovrintendente
<i>Appuntati/ assistenti Carabinieri/ Finanzieri/ Agenti/ Guardie</i>	Appuntato scelto Appuntato Carabiniere scelto Carabiniere	Appuntato scelto Appuntato Finanziere scelto Finanziere	Assistente capo Assistente Agente scelto Agente	Assistente capo Assistente Agente scelto Agente	Assistente capo Assistente Guardia scelta Guardia

TABELLA "B"

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO "APPUNTATI E CARABINIERI"			
Grado		Forme di Avanzamento	Requisiti
DA	A		
Appuntato Carabiniere scelto Carabiniere	Appuntato scelto Appuntato Carabiniere scelto	ad anzianità ad anzianità ad anzianità	cinque anni di anzianità nel grado cinque anni di anzianità nel grado cinque anni di anzianità nel grado

PARTE II

TABELLA "C1"

Grado o qualifica		Forme di Avanzamento	Periodi minimi di permanenza nel grado
DA	A		
Maresciallo capo	Mar. aiutante s.U.P.S.	scelta per esami o scelta	----- otto anni
Mar. ordinario	Maresciallo capo	scelta	sette anni
Maresciallo	Mar. ordinario	Anzianità	due anni

TABELLA "C2"

Grado o qualifica		Forme di Avanzamento	Periodi minimi di permanenza nel grado
DA	A		
Brigadiere	Brigadiere capo	scelta	sette anni
Vice brigadiere	Brigadiere	scelta	sette anni

TABELLA "D"

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOVRINTENDENTI E ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI				
Gradi		Periodi minimi di attribuzioni specifiche	Altre condizioni	
DA	A		Corsi	Esami
Maresciallo capo Mar. ordinario Maresciallo	Mar. aiutante s.U.P.S. Maresciallo capo Maresciallo ordinario	Un anno di comando di Stazione ovvero di impiego in incarichi di specializzazione anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maresciallo.		Aver superato apposito concorso e relativo corso.
Brigadiere capo	Maresciallo			
Brigadiere Vice brigadiere	Brigadiere capo Brigadiere			

L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

TABELLA "E"

<i>Ruolo</i>	<i>Precedente ordinamento</i>	<i>Ruolo</i>	<i>Nuovo ordianemnto</i>
Sottufficiali	Maresciallo Maggiore Maresciallo ordinario e capo Brigadiere Vice brigadiere	Ispettori	Maresciallo aiutante Maresciallo capo Maresciallo ordinario Maresciallo
Carabinieri e Appuntati	Appuntato scelto U.P.G.	Sovrintendenti	Brigadiere capo Brigadiere Vice brigadiere
	Appuntato scelto Appuntato Carabiniere scelto Carabiniere	Appuntati e Carabinieri	Appuntato scelto Appuntato Carabiniere scelto Carabiniere

TABELLA "F"

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 1995 COME RISULTANTE DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43-BIS DELLA L. 1° APRILE 1981, N. 121			
<i>Gradi</i>	<i>Livello</i>	<i>Scatti gerarchici</i>	<i>indennità pensionabile mensile lorda</i>
Maresciallo aiutante	VII-bis	0	748.800
Maresciallo capo	VII	0	734.400
Maresciallo ordinario	VI-bis	1	705.600
Maresciallo	VI	2	676.800
Brigadiere capo	VI-bis	0	705.600
Brigadiere	VI	1	648.000
Vice brigadiere	VI	0	648.000
Appuntato scelto	V	3	561.600
Appuntato	V	2	489.600
Carabiniere scelto	V	1	432.000
Carabiniere	V	0	381.600

PARTE II

TABELLA "G"

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE NEL PRESENTE DECRETO		
Maestro direttore		Maggiore
Maestro vice direttore		Tenente
I parte	A B	Maresciallo aiutante Maresciallo capo
II parte	A B	Maresciallo capo Maresciallo capo
III parte	A B	Maresciallo ordinario Maresciallo ordinario
Archivista		Maresciallo ordinario

TABELLA "H"

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO O QUALIFICA PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI ORCHESTRALI DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI						
Anzianità	Anzianità minima di anni di servizio della norma nella parte					
	1° A	2° B	2° A	2° B	3° A	3° B
Da Maresciallo ordinario a Maresciallo capo	-	-	-	-	7	7
Da Maresciallo capo a Maresciallo aiutante	-	2	6	8	6	8

TABELLA "I"

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ORCHESTRALI ED ARCHIVISTI DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI	
Maresciallo ordinario	Livello VI-bis;
Maresciallo capo	Livello VII;
Maresciallo aiutante	Livello VII-bis.

L'ORDINAMENTO DELLA DIFESA NAZIONALE

La riforma dei vertici

L. 18 febbraio 1997, n. 25

Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.

Art. 1.1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza ed all'attività tecnico-amministrativa;

c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

Art. 2.1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro illustra al Parlamento:

a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate ed al loro necessario adeguamento;

c) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie per impegni operativi, amministrativi e per settore di spesa ed i suoi riflessi sulla preparazione delle Forze armate;

e) lo stato di attuazione dei programmi di investimento e le misure di ristrutturazione e riqualificazione dello strumento militare, con illustrazione del rapporto fra costi ed efficacia delle misure medesime.

Art. 3.1. Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa.

2. I Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa⁽¹⁾.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari⁽²⁾;

b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati.

4. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.

Art. 4.1. I Capi di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri⁽³⁾:

(1) - Comma così modificato dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78.

(2) - Lettera così modificata dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78.

(3) - Alinea così modificato dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78.

a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate e all'Arma dei carabinieri ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3⁽⁴⁾;

b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali⁽⁵⁾;

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.

Art. 5.1. Il Segretario generale della difesa, scelto nell'ambito del personale militare o civile dell'Amministrazione pubblica, ovvero anche estraneo alla stessa, in relazione alle specifiche esperienze e qualifiche professionali, è posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative.

2. Il Segretario generale della difesa:

a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ed è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento delle loro attività nonché dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministero;

b) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

c) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;

d) esercita le funzioni di direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;

e) si avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni, di due vice segretari generali, di cui almeno uno civile, scelto nell'ambito del personale dell'Amministrazione pubblica;

f) può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa

(4) - Lettera così modificata dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78.

(5) - Lettera così modificata dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78.

oppure ad un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previa designazione del segretario generale medesimo.

Art. 6.1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede⁽⁶⁾.

2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e per il Segretario generale della difesa⁽⁷⁾.

Art. 7.1. Sono unificate presso lo stato maggiore della Difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

2. Rientra nelle competenze degli stati maggiori di Forza armata l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

Art. 8.1. Sono unificate presso l'ufficio del Segretario generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.

2. Le direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre direzioni generali, secondo criteri di omogeneità funzionale.

(6) - Comma così sostituito dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78.

(7) - Comma così modificato dall'art. 2, L. 31 marzo 2000, n. 78.

Art. 9.1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa.

2. Le attribuzioni e le attività del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinate in conformità alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 10.1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, è prorogato al 30 novembre 1997.

2. Ai fini dell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle compatibili con le disposizioni della presente legge.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo, sono abrogate⁽⁸⁾.

(8) - In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.R. 23 ottobre 1999, n. 556.

D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556⁽¹⁾

Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della L. 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari

Capo I - Capo di Stato maggiore della difesa

Art. 1. Configurazione della carica

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:

a) è ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che all'atto della nomina riveste grado di tenente generale, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente;

b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa;

c) dipende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, direttamente dal Ministro della difesa di cui è l'alto consigliere tecnico-militare ed al quale risponde dell'attuazione delle direttive ricevute;

d) è gerarchicamente sovraordinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 25 del 1997, ai Capi di Stato maggiore di Forza armata e, per quanto attiene alle attribuzioni tecnico-operative, al Segretario generale della difesa;

e) fa parte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 624, in qualità di membro di diritto, del Consiglio supremo di difesa;

2. Il Capo di Stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di Stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.

Art.2. Attribuzioni in campo nazionale

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:

a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi politico-militari in

(1) - Cfr.: art. 33, comma 2, d.lgs. n. 297/2000, riportato nella parte prima.

merito alla pianificazione, predisposizione ed impiego dello strumento militare;

b) prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;

c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello strumento militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;

d) propone al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata, la pianificazione generale finanziaria dello strumento militare, la pianificazione operativa interforze ed i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

e) definisce le priorità operative e tecnico-finanziarie complessive nonché i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze operative ed emana le relative direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata ed al Segretario generale della difesa per le attività di competenza;

f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l'impiego nei complessi multinazionali;

g) impartisce direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata ed al Segretario generale della difesa per l'attuazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;

h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell'investimento e definisce le priorità delle esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le correlate disponibilità finanziarie;

i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del funzionamento e definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;

l) emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al settore investimento, al Segretario generale della difesa, ai Capi di Stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorità dei programmi da realizzare ed alle conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;

m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai settori dell'investimento

e del funzionamento in ordine ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;

n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare il grado di addestramento e di prontezza operativa di unità altamente specializzate per la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata;

o) sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata ed il Segretario generale della difesa:

1) fissa gli obiettivi operativi delle Forze armate;

2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative attività, avvalendosi di un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di informazione e sicurezza che assume le funzioni dei reparti e degli uffici di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

3) dirige, coordina e controlla le attività di tutela del segreto militare e di polizia militare in ambito Forze armate;

4) predispose i piani operativi generali e contingenti, le linee guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata ed al Segretario generale della difesa per la elaborazione dei piani settoriali di competenza;

5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la prontezza operativa e l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

6) impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale, nonché delle linee di comunicazione marittime ed aeree;

p) sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata:

1) propone al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;

2) propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse di personale militare e civile da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonché quella del personale militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;

3) emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la disciplina e le attività generali e territoriali delle Forze armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti aventi connotazione interforze;

4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative scorte;

5) emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del reclutamento, della selezione, della formazione e dell'addestramento delle Forze armate;

q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi di Stato maggiore di Forza armata delle normative relative al reclutamento, alla selezione, alla formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico ed alla mobilitazione del personale delle Forze armate;

r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;

s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata. In particolare:

1) è sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del Segretario generale della difesa;

2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei Capi di Stato maggiore di Forza armata;

3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la destinazione dei tenenti generali e gradi corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di Stato maggiore;

4) propone al Ministro della difesa; d'intesa con il Segretario generale della difesa e sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a maggiore generale e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;

5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza; gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale e presso altri dicasteri;

6) designa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da

impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa;

t) definisce i programmi ed impartisce direttive riguardanti l'addestramento e le esercitazioni interforze, nonché il perfezionamento, a carattere interforze, della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate;

u) approva i piani operativi proposti dai Capi di Stato maggiore di Forza armata;

v) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;

w) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;

y) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di comunicazione, di pubblica informazione e di promozione a favore delle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di Stato maggiore di Forza armata. Emanata le direttive in materia di documentazione storica. Intrattiene rapporti con gli organi di informazione, in coordinamento con i competenti uffici del Ministero;

z) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con l'emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.

Art.3. Attribuzioni in campo internazionale

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito delle proprie attribuzioni:

a) mantiene, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa, con le corrispondenti autorità militari degli altri Paesi rapporti attinenti ai problemi militari della difesa comune;

b) rappresenta, in conformità alle direttive del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale presso gli alti consessi militari istituiti nel quadro degli accordi internazionali di difesa;

c) partecipa, in conformità alle direttive ricevute dal Ministro della difesa

e tenuto conto degli impegni militari assunti, alla formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l'impiego, il sostegno logistico e l'addestramento multinazionale, nonché alla individuazione dei programmi e degli accordi tecnico-operativi internazionali che ne derivano;

d) provvede, in aderenza alle direttive del Ministro della difesa alla predisposizione e alla gestione dei memorandum d'intesa e degli accordi tecnici internazionali interforze aventi implicazioni di natura operativa e/o addestrativa delegando ai Capi di Stato maggiore di Forza armata la gestione di quelli di loro diretto interesse;

e) impartisce alle tre Forze armate ed agli enti civili che vi prendono parte le istruzioni per lo svolgimento delle esercitazioni internazionali che interessano la difesa;

f) stabilisce, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le priorità della cessione di mezzi e materiali delle Forze armate nei riguardi dei Paesi con i quali esistono accordi bilaterali o internazionali a qualsiasi titolo;

g) esprime, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le valutazioni tecnico-operative e di sicurezza relative all'esportazione, all'importazione ed al transito dei materiali di armamento e di alta tecnologia.

Art. 4. Attribuzioni in campo tecnico-scientifico

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e d'intesa con il Segretario generale della difesa per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.

Art. 5. Ordinamento

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni:

a) dispone di uno Stato maggiore retto da un Sottocapo di Stato maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di Stato

maggiore della difesa, scelto tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenente a Forza armata diversa da quella del Capo di Stato maggiore della difesa. Lo Stato maggiore, ordinato di massima in reparti ed uffici, è competente per la pianificazione, coordinamento e controllo nei vari settori di attività. Ai reparti ed uffici, il cui organico è stabilito su base di equilibrata rappresentatività delle tre Forze armate, sono preposti rispettivamente ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle tre Forze armate;

b) si avvale di un comando operativo di vertice interforze, il cui comandante è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione dello stesso Capo di Stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di tenente generale, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo. Tale comando è competente per la pianificazione, predisposizione e direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali. Gli organici sono stabiliti su base di equilibrata rappresentatività delle tre Forze armate.

Capo II - Segretario generale della difesa

Art.6. Configurazione della carica

1. Il Segretario generale della difesa:

a) è ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica con il grado di tenente generale o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 25 del 1997;

b) è nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa;

c) dipende, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 25 del 1997, direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di Stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali

risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 7. Attribuzioni in campo nazionale

1. Il Segretario generale della difesa:

a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, impartiti dal Ministro della difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;

b) riceve dal Capo di Stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attività di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;

c) predispone, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge n. 25 del 1997, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attività di studio e sperimentazione:

d) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile. Segue le problematiche sindacali, le attività parlamentari e la negoziazione decentrata riferita al personale civile della difesa;

e) indirizza, controlla e coordina le attività delle direzioni generali;

f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza:

g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine all'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione ed agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative

risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;

h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di Stato maggiore della difesa:

1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della difesa in materia di sperimentazione e sviluppo, produzione ed approvvigionamento con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale;

2) è responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti;

i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza;

l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, gli organici dei vari organismi nei limiti delle previste dotazioni complessive e la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi;

m) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;

n) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La proposta ha luogo d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa e con i Capi di Stato maggiore di Forza armata per gli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;

o) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di Stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attività connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;

p) individua e promuove in campo nazionale ed internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di Stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi d'armamento;

q) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attività contrattuali di competenza delle direzioni generali, concernenti l'approvvigiona-

mento, l'alienazione e la cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;

r) segue le attività promozionali, in Italia ed all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, fornendo utili elementi di coordinamento;

s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni;

t) assicura la gestione del contenzioso per le materie non assegnate alla competenza delle direzioni generali.

Art.8. Attribuzioni in campo internazionale

1. Il Segretario generale della difesa:

a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione ed allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della difesa;

b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti giuridici e finanziari;

c) è responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro. Segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportino spese all'estero, nonché tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o più paesi e segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.

Art.9. Attribuzioni in campo tecnico-scientifico

1. Il Segretario generale della difesa:

a) gestisce, in coordinamento con il Capo di Stato maggiore della difesa,

la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali ed internazionali ed individua, unitamente ai Capi di Stato maggiore di Forza armata, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;

b) dirige, indirizza e controlla le attività di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.

Art. 10. Ordinamento

1. Il segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:

a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno civile ed uno di norma militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente sentiti il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa.

I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiragli di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale ad uno dei due vice segretari generali;

b) dispone del Segretariato generale, ordinato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di massima in reparti e uffici posti, in base alla natura delle attività svolte, alle dipendenze dei due vice segretari generali con compiti di pianificazione, coordinamento e controllo nei vari settori e funzioni di attività. Ai reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle tre Forze armate, nonché personale civile; ad essi sono preposti ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle tre Forze armate, nonché dirigenti civili.

2. Il raggruppamento autonomo della difesa e l'ufficio amministrazioni speciali di cui, rispettivamente agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sono posti alle dipendenze di un vice segretario generale.

3. Ove il Segretario generale ed i vice segretari generali della difesa siano scelti

al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.

4. Il Segretario generale della difesa può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della difesa oppure ad un esperto di provata competenza, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni.

Capo III - Capi di Stato maggiore dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica

Art. 11. Configurazione delle cariche

1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

a) sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di tenente generale, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente;

b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa;

c) rispondono al Capo di Stato maggiore della difesa dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute;

d) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali ed ammiragli.

2. I Capi di Stato maggiore, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria come previsto dall'ordinamento della rispettiva Forza armata.

Art. 12. Attribuzioni in campo nazionale

1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della

difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;

b) si avvalgono delle direzioni generali interessate per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, Lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa;

c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza;

d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernenti le responsabilità degli ispettorati di Forza armata e le autonomie decisionali dei direttori degli enti da questi dipendenti, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'impiego operativo dei fondi si esercita attraverso la simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di bilancio, fatta salva la facoltà di modificazione dei programmi stessi ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo;

e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;

f) sono, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata;

g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze del Capo di Stato maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:

1) l'ordinamento, gli organici ed il funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;

2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con la competente direzione generale;

3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari;

4) le modalità attuative della mobilitazione e delle relative scorte;

h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di Stato maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute;

1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale e ne dispongono e controllano l'attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente direzione generale per la selezione del solo personale di truppa in servizio di leva obbligatorio;

2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza armata;

i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di Stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non superiore a maggiore generale o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata. Per gli ufficiali generali dei carabinieri provvede il Comandante generale dell'Arma;

1) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso. Per gli ufficiali dei carabinieri provvede il Comandante generale dell'Arma.

Restano ferme, per quanto concerne il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, le disposizioni vigenti;

m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilità qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di Stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti. Definiscono l'attività addestrativa ed esercitano, anche avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza armata;

n) esercitano le attribuzioni connesse all'attività logistica, emanando le

necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio. Esercitano altresì le attribuzioni relative alla gestione, controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle scorte e dei materiali di consumo nonché alla gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle correlate attività logistiche e tecnico-amministrative.

Art.13. Attribuzioni in campo tecnico-scientifico

1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:
 - a) individuano le esigenze e definiscono i requisiti militari e operativi dei sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti per la propria Forza armata e ne valutano l'idoneità per l'impiego operativo;
 - b) sono responsabili, in materia di valutazione tecnico-operativa dei propri sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali e, in caso di peculiari o particolari esigenze operative, della certificazione ed omologazione tecnico-operativa di quelli sottoposti a modifica od integrazione presso strutture tecniche delle Forze armate e ne autorizzano l'impiego operativo; essi esercitano tali competenze per il tramite di appositi comandi od organismi tecnico-logistici.

Art.14. Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Esercito

1. Il Capo di Stato maggiore dell'Esercito in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa:
 - a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
 - b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189,

gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad essere impiegati nella difesa del territorio;

c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

Art. 15. Attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Marina

1. Il Capo di Stato maggiore della Marina in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa:

a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di comunicazione ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad essere impiegati nella difesa marittima del territorio;

c) (*omissis*);

d) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra:

e) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i provvedimenti conseguenti;

f) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e modalità per l'impiego dei mezzi navali ed aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare:

g) è responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale di cui agli articoli 2, lettera c), e 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

h) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

Art. 16. Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica

1. Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa:

a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa dello spazio aereo nazionale ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso, destinati ad essere impiegati nella difesa aerea nazionale;

c) predispose, con gli altri organi competenti, i piani per l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile;

d) delinea gli indirizzi ed i criteri generali della sicurezza del volo.

2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate mediante appositi organismi dedicati alla formazione del personale ed all'accertamento delle cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione.

3. Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica presiede, tramite appositi comandi, all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo:

a) dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo operativo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi particolari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, il traffico aereo civile sugli aeroporti non compresi nella tabella B di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635;

b) dell'intero servizio meteorologico e ad eccezione dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'ente preposto all'assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Art. 17. Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi

1. In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 i Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ciascuno per la rispettiva Forza armata, interessano i competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.

Art. 18. Ordinamento

1. I Capi di Stato maggiore di Forza armata per l'esercizio delle relative attribuzioni:

a) dispongono dei rispettivi Stati maggiori retti da Sottocapi di Stato maggiore nominati con decreto del Ministro della difesa, udito il Capo di Stato maggiore della difesa e su indicazione del rispettivo Capo di Stato maggiore di Forza armata, scelti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore a maggiore generale per l'Esercito, ammiraglio di divisione per la Marina o generale di divisione aerea per l'Aeronautica. Gli stessi Stati maggiori, ordinati di massima in reparti ed uffici, retti rispettivamente da ufficiali generali od ammiragli e colonnelli o capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori di attività;

b) si avvalgono di alti comandi/ispettorati operativi, logistici, scolastici e addestrativi, anche territoriali, nonché di altri comandi e/o organismi per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto. I relativi comandanti/ispettori sono nominati secondo quanto disposto all'articolo 2, lettera s), numero 3) e all'articolo 12, lettera i).

2. Sono posti alle dipendenze del Capo di Stato maggiore di Forza armata i Capi dei corpi e dei servizi che svolgono attività tecnico-logistica e tecnico-operativa, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento e sulla base delle direttive di coordinamento interforze, emanate dal Capo di Stato maggiore della difesa.

Capo IV - Organi consultivi

Art.19. Consiglio superiore delle Forze armate

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa. Il Consiglio è sentito per:

a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;

b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;

c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario.

2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio e può richiedere, anche su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di Stato maggiore della difesa o il sottocapo dello Stato maggiore della difesa se da lui delegato.

3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto:

a) il Segretario generale della difesa e i Capi di Stato maggiore di Forza armata, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale della difesa e dal sottocapo di Stato maggiore della Forza armata di appartenenza;

b) un tenente generale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra ed un generale di squadra, in servizio permanente effettivo, che siano i più elevati in grado o i più anziani tra i parigrado delle tre Forze armate, purché non rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato maggiore della difesa o di Forza armata, Segretario generale

della difesa, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza o delle capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo di gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo ordine di anzianità, assumono gli incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio;

c) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti;

d) un brigadiere generale o colonnello, o gradi corrispondenti, e un dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, per ciascuna Forza armata, con funzioni di relatori per gli affari militari, tecnici ed amministrativi.

4. Gli ufficiali generali ed ammiragli che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale non possono far parte del Consiglio quali membri ordinari.

5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame:

a) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante generale delle capitanerie di porto;

b) il Comandante operativo interforze e i Comandanti ispettori delle tre Forze armate;

c) il Procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione;

d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in trattazione.

6. Il Presidente del Consiglio può altresì convocare, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre ad esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non hanno diritto di voto.

7. Il Presidente del Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

8. I membri relatori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del competente Capo di Stato maggiore di Forza armata o del Segretario generale per quanto riguarda i dirigenti civili.

9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro

supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.

10. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera, purché sia presente almeno la metà dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11. Il parere su ciascun provvedimento è dato a mezzo di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale è trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.

Art.20. Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate

1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 25 del 1997, è organo consultivo del Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Il Comitato, a sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge n. 25 del 1997, è composto dal Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede, lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno, dai Capi di Stato maggiore delle Forze armate e dal Segretario generale della difesa.

3. Il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l'esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo.

4. Il Ministro può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa.

5. Il Presidente del Comitato può invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonché personalità di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare.

6. Il funzionamento del Comitato è assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa.

Capo V - Disposizioni particolari in materia disciplinare

Art.21. 1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata ed il Segretario generale della difesa possono ordinare direttamente, nell'area di rispettiva competenza, un'inchiesta formale nei confronti del personale militare dipendente.

2. Le competenze in materia di inchieste formali, consigli e commissioni di disciplina nei confronti degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale volontario di truppa dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica sottoposti a procedimento disciplinare di Stato - conferite dagli articoli 75, primo comma e 79 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dagli articoli 65 e 69 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nelle varie fattispecie, al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica o comandante territoriale o al comandante in capo del Dipartimento marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico o al comandante di regione aerea territoriale - sono attribuite, ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per i militari in servizio, agli alti comandanti militari interforze o di Forza armata da cui il militare inquisito dipende, secondo i rispettivi ordinamenti ovvero, nei casi diversi, agli alti comandanti militari di Forza armata nella cui area di giurisdizione l'inquisito risiede anagraficamente. Restano ferme le disposizioni inerenti al rimanente personale di cui ai successivi commi del citato articolo 75 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art.22. Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono abrogate le seguenti norme:

a) l'articolo 2, limitatamente alle parole «dalla presente legge» e gli articoli da 4 a 15 della legge 9 gennaio 1951, n. 167;

b) l'articolo 75, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, limita-

tamente all'espressione «all'amministrazione centrale militare o»;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477;

d) gli articoli 4, 5, 36 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

e) la legge 8 marzo 1968, n. 200;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781.



La riforma dell'area tecnico-amministrativa e industriale

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300⁽¹⁾

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

Art.1. Oggetto

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art.2. Ministeri

1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:

(1) - Il presente decreto è riportato parzialmente. Ulteriori stralci sono contenuti nella sezione relativa a "L'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza" ed in quella concernente "L'ordinamento della Protezione civile".

1. Ministero degli affari esteri;
2. Ministero dell'interno;
3. Ministero della giustizia;
4. Ministero della difesa;
5. Ministero dell'economia e delle finanze;
6. Ministero delle attività produttive;
7. Ministero delle politiche agricole e forestali;
8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
9. Ministero delle infrastrutture dei trasporti;
10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
11. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
12. Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

TITOLO I

L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

Art.3. Disposizioni generali

1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

1. Ministero dell'interno;
2. Ministero della giustizia;
3. Ministero dell'economia e delle finanze;
4. Ministero delle attività produttive;
5. Ministero delle politiche agricole e forestali;
6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
7. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
9. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

1. Ministero degli affari esteri;
2. Ministero della difesa;
3. Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati

sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

Art.5. (omissis)

Art.6. Il segretario generale

1. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamentari, l'ufficio del segretario generale è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con il regolamento di cui al precedente articolo 4.

2. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, è istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina gli uffici e le attività del ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.

Art.7. Uffici di diretta collaborazione con il ministro

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del

ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.

TITOLO II

LE AGENZIE

Art. 8. L'ordinamento

1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito

di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

Art.9. Il personale e la dotazione finanziaria

1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli

enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Artt. 10-19 (omissis)

CAPO IV - IL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 20. Attribuzioni

1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.

2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a suppor-

to della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.

Art.21. Ordinamento

1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a dieci, coordinate da un segretario generale.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Art.22. Agenzia Industrie Difesa

1. È istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie

Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del ministro della difesa indicati con uno o più decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economia gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonché definite le modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 1998, n. 283.

Artt.23 - 54 (omissis)

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Art.55. Procedura di attuazione ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito

a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

- il ministero dell'economia e delle finanze;
- il ministero delle attività produttive;
- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

- il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- il ministero delle finanze;
- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- il ministero del commercio con l'estero;
- il ministero delle comunicazioni;
- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei

ministri;

- il ministero dell'ambiente;
- il ministero dei lavori pubblici;
- il ministero dei trasporti e della navigazione;
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei

ministri;

- il ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- il ministero della sanità;
- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio

dei ministri;

- il ministero della pubblica istruzione;
- il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle

politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".

Artt. 56 - 89 (omissis)

D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264

Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549

Art.1. 1. All'organizzazione centrale del Ministero della difesa stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, di seguito denominato «decreto», sono apportate le modifiche di cui al presente decreto legislativo.

Art.2. 1. È soppresso l'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione.
2. I compiti indicati nell'articolo 8 del decreto sono attribuiti al Gabinetto del Ministro, nell'ambito del quale è costituito un Ufficio legislativo retto da un dirigente generale del Ministero della difesa.

Art.3. 1. Sono soppressi l'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica e l'Ufficio centrale per gli allestimenti militari.
2. I compiti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto sono contestualmente attribuiti all'Ufficio del Segretario generale.

Art.4. 1. A decorrere dal 31 dicembre 1998, è soppressa la Direzione generale delle pensioni.
2. I compiti di cui all'articolo 29 del decreto sono contestualmente attribuiti alle Direzioni generali del personale.

Art.5. 1. È soppressa la Direzione generale del contenzioso.
2. I compiti di cui all'articolo 31 del decreto sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, a ciascuna delle direzioni generali sulle quali è svolta attività di coordinamento e controllo da parte dell'Ufficio del Segretario generale, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto.

Art.6. 1. È istituita la Direzione generale per il personale militare. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto.
2. Con l'adozione e nei termini previsti dal regolamento attuativo della legge

18 febbraio 1997, n. 25, la Direzione generale di cui al comma 1, cessa l'attività relativa all'impiego del personale, che transita in ambito Forze armate.

3. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, la Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, la Direzione generale per il personale militare della Marina e la Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

Art.7. 1. È istituita la Direzione generale per il personale civile. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 17 e 18 del decreto.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1 sono soppresse la Direzione generale per gli impiegati civili e la Direzione generale per gli operai.

Art.8. 1. Le attribuzioni di cui all'articolo 30 del decreto sono devolute all'Ufficio del Segretario generale che, per la concreta attuazione, si avvale delle Direzioni generali del personale.

2. Contestualmente all'assunzione delle attribuzioni di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale delle provvidenze per il personale.

Art.9. 1. È istituita la Direzione generale degli armamenti terrestri. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 20 e 24 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. La Direzione generale di cui al comma 1 sovrintende inoltre alle seguenti attività pertinenti ai materiali del genio:

- a) studio e sviluppo tecnico;
- b) costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;
- c) manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;
- d) emanazione della relativa normativa tecnica.

3. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri e la Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili.

Art.10. 1. È istituita la Direzione generale degli armamenti navali. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 21 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti navali.

Art.11. 1. È istituita la Direzione generale degli armamenti aeronautici. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 22 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti aeronautici e spaziali.

Art.12. 1. È istituita la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati nell'articolo 23 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza di volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni.

Art.13. 1. Al fine di attribuire a singole Direzioni generali competenza esclusiva in ordine ad alcune attività e materie omogenee, purché non facenti parte integrante di un sistema d'arma, le relative funzioni sono così concentrate:

a) alla Direzione generale degli armamenti terrestri quelle riferite a: munizioni; sistemi missilistici, ad eccezione di quelli formanti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi; materiali per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; mezzi ruotati, cingolati e blindati;

b) alla Direzione generale degli armamenti aeronautici quelle riferite ai carbolubrificanti;

c) alla Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate quelle relative a: radar e sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi; materiali delle trasmissioni; sistemi di telecomunicazione e osservazione spaziale; sistemi informatici.

Art.14. 1. È istituita la Direzione generale dei lavori e del demanio. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 26 del decreto, con esclusione di quelli indicati al comma 2 dell'articolo 9.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale del lavoro, del demanio e dei materiali del genio.

Art.15. 1. È istituita la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 25 e 32 del decreto.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono sopresse la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali.

Art.16. 1. (*omissis*)⁽¹⁾

Art.17. 1. Le strutture ordinarie e le competenze dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio del Segretario generale, degli Uffici centrali e delle Direzioni generali, conseguenti alle modifiche previste dal presente decreto, sono stabilite dal Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con propri decreti da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle norme vigenti.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono informarsi a principi volti a realizzare obiettivi di economicità e di razionalizzazione delle strutture, mirando anche a favorire l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute.

3. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le normative vigenti.



(1) - Sostituisce l'art. 9, D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478.

D.M. 23 dicembre 1997

Strutture ordinarie dell'Ufficio di gabinetto e dell'Ufficio del Segretario generale del Ministero della difesa

Art.1. Le strutture ordinarie dell'Ufficio di gabinetto e dell'Ufficio di segretario generale sono integrate, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 8 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, come segue:

- *Ufficio di gabinetto*: è costituito - con i posti di funzione dirigenziale già assegnati al soppresso ufficio centrale per gli Studi giuridici e la legislazione - un ufficio legislativo retto da un dirigente generale dei ruoli del Ministero della difesa;

- *Ufficio del segretario generale*: sono attribuiti, con i relativi posti di funzione dirigenziale militari e civili:

- i compiti, previsti dagli articoli 10, 11 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, già svolti dal soppresso ufficio centrale per l'organizzazione i metodi, la meccanizzazione e la statistica ed Ufficio centrale per gli allestimenti militari;

- i compiti previsti dall'art. 30 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, già svolti dalla Direzione generale delle provvidenze per il personale e non attribuiti alle Direzioni generali per il personale;

- i compiti previsti dall'art. 31 del più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, già svolti dalla soppressa Direzione generale del contenzioso e non assegnati alle singole direzioni generali.

Art.2. Nei limiti della dotazione organica prevista dalla tabella A - quadro 1 - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1997, sono individuati n. 4 posti di livello dirigenziale generale per incarichi di consulenza, studio e ricerca, da conferirsi con le modalità indicate nell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di cui uno presso l'ufficio di gabinetto e tre presso l'ufficio del segretario generale.

Art.3. Relativamente alla struttura ordinativa dell'ufficio del segretario generale, l'entrata in vigore del presente decreto è temporalmente correlata all'efficacia dei singoli decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

D.M. 26 gennaio 1998

Struttura ordinativa e competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa

Art.1. 1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari.

Art.2. 1. L'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari è retto da un ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente delle tre Forze armate.

2. Il Direttore centrale è coadiuvato da un vice direttore civile con qualifica di dirigente, nominato con decreto del Ministro della difesa, che, oltre alla trattazione delle materie a lui di volta in volta delegate dal Direttore centrale: provvede alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro ed ai conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali; cura le relazioni sindacali e predispone le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale; formula proposte al Direttore centrale in ordine all'adozione di progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

3. Il vice direttore sostituisce il direttore centrale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.

Art.3. 1. L'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari è articolato in uffici e reparti come segue:

A) *Ufficio del direttore centrale*, retto da un ufficiale con il grado di colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: coordinamento delle attività dei reparti e consulenza su specifiche questioni; funzionamento della segreteria del direttore centrale; pratiche relative al personale in servizio presso l'ufficio centrale; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; coordinamento delle attività concernenti l'antifortunistica, all'interno dell'ufficio centrale; servizi di economato e generali; gestione dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in uso presso l'ufficio centrale; raccolta e classificazione di pubblicazioni nazionali ed estere d'interesse dei reparti ed uffici; aggiornamento ed elaborazione di dati statistici e relazioni sull'attività dell'ufficio

centrale; amministrazione delle risorse di funzionamento non attribuite in gestione ai reparti dipendenti, in conformità alle prescrizioni recate dalla legge di bilancio. Cura ogni altra incombenza di ordine generale, connessa con il buon andamento funzionale dell'ufficio centrale ed il miglioramento dell'organizzazione interna del lavoro.

B) *Ufficio per i rapporti istituzionali esterni e le gestioni amministrative speciali*, retto da un colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: cura i rapporti istituzionali nel campo giuridico-amministrativo e tecnico-finanziario con gli organi dello Stato, esterni all'Amministrazione difesa, quali le commissioni parlamentari, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, il Ministero del tesoro e gli altri organismi ed enti, governativi e non, che possono aver rapporti di lavoro con il Ministero della difesa, per questioni inerenti la gestione del bilancio; a svolgere studi ed applicazioni in materia tecnico-finanziaria connessa col bilancio; a fornire le indicazioni tecniche conseguenti all'esame e valutazione dei dati del bilancio consuntivo; a fornire valutazioni tecniche in ordine ai rilievi degli ispettori del tesoro e della Corte dei conti; a formulare le controdeduzioni ai rilievi della corte medesima sul bilancio della difesa, in sede di relazione annuale al Parlamento; alla gestione amministrativa dei fondi allocati in bilancio per particolari voci di spesa attribuite per l'impiego all'ufficio centrale e, per quanto attiene, specialmente, alle spese di rappresentanza e riservate, ai fini della corretta utilizzazione dei fondi stessi.

C) *Ufficio per gli affari fiscali e doganali in ambito nazionale ed infracomunitario*, retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente: sovrintende, nell'ambito dei rapporti fra la difesa e gli enti USA/NATO ed altre organizzazioni internazionali militari in Italia, alla trattazione delle pratiche inerenti al coordinamento delle questioni economiche, tributarie e valutarie, anche in relazione agli accordi internazionali di difesa, alle importazioni di maggior rilievo, alle produzioni integrate ed alle attività logistiche comuni.

Ha la titolarità della posizione IVA, attivata per tutti gli acquisti infracomunitari effettuati dalla difesa. Tiene rapporti con il Ministero delle finanze ai fini dell'applicazione in ambito amministrazione difesa delle norme IVA-UE alle acquisizioni infracomunitarie; liquidare, mensilmente, gli importi IVA dovuti, disponendo i relativi versamenti, nonché presentare ai competenti organi dell'amministrazione finanziaria, nei termini stabiliti, la documentazione di rito, anche a

mezzo di supporti magnetici; dare esecuzione alla delega del Ministero delle finanze, per il controllo, anche con ispezioni agli enti, di generi contingentati, in esenzione d'imposta, distribuiti ai comandi USA/NATO in Italia; valutare la congruità dei plafonds trimestrali dei generi contingentati, in esenzione d'imposta, destinati al personale in servizio presso gli enti USA/NATO in Italia; effettuare il controllo della movimentazione internazionale dei materiali di armamento in acquisizione o cessione da parte o per conto dell'amministrazione della difesa, in applicazione della legge n. 185 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; attivare i dicasteri competenti per le movimentazioni di uomini e materiali in occasione di esercitazioni militari NATO e non NATO e di visite di rappresentanze militari estere; svolgere le attività di coordinamento di tutti gli enti della difesa interessati alle esenzioni dall'IVA e dall'accisa; fornire consulenza fiscale a gruppi di lavoro, in ambito nazionale ed internazionale, per la redazione di trattati, accordi e memoranda of understanding d'interesse della difesa, anche in attuazione degli accordi di Maastricht; promuovere studi sulle ripercussioni economiche settoriali delle spese di difesa.

D) *I Reparto (Formazione e gestione del bilancio)*, retto da un generale di brigata o grado equivalente delle tre Forze armate.

1° UFFICIO (FORMAZIONE DEL BILANCIO), retto da un colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: concorre alla predisposizione del progetto di bilancio e provvede alla formulazione sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli enti programmatori del progetto di stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e delle relative proposte di variazioni, per atto legislativo; sottopone all'approvazione del Ministro, secondo le indicazioni del Capo di Stato maggiore della difesa, la ripartizione interna e conseguente attribuzione degli stanziamenti ai competenti enti programmatori ed agli organi centrali della difesa, nel quadro degli obiettivi e degli indirizzi programmatici approvati dal Ministro; predisporre gli atti istruttori inerenti l'assunzione degli impegni pluriennali di spesa; provvede alla valutazione degli oneri connessi con provvedimenti legislativi in corso di formazione ed alla conseguente formulazione della relazione finanziaria tecnica; prepara studi in materia di struttura e composizione del bilancio ed elabora le relative ipotesi di applicazione;

2° UFFICIO (GESTIONE DEL BILANCIO), retto da un colonnello o grado

equivalente delle tre Forze armate: sovrintende alle attività connesse con la gestione del bilancio, quali le variazioni di natura compensativa e non, per atto amministrativo, in termini di competenza e cassa, relative alla riassegnazione al bilancio di proventi versati da enti pubblici o da privati, a ristoro di poste creditorie dell'Amministrazione della difesa; cura la reiscrizione di residui passivi eliminati dal bilancio, perché perenti agli effetti amministrativi; cura i prelevamenti dal fondo a disposizione, dai fondi di riserva e dai fondi speciali; assicura la rilevazione ed elaborazione di dati periodici sulle spese della difesa, da notificare ad altre amministrazioni dello Stato od organismi internazionali, nonché il monitoraggio dei flussi finanziari dei singoli capitoli di bilancio, a favore degli enti programmatori.

E) II Reparto (Cooperazione internazionale e affari generali), retto da un generale di brigata o grado equivalente delle tre Forze armate.

1° UFFICIO (FINANZIAMENTO STRUTTURE DI COOPERAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA INFRASTRUTTURE NATO), retto da un colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: provvede all'impiego amministrativo dei fondi connessi con le infrastrutture NATO; alla gestione e finanziamento delle voci di spesa relative agli interventi connessi con accordi internazionali e con il funzionamento di organismi internazionali; all'esame ed alle valutazioni economiche e finanziarie dei bilanci dei comandi militari internazionali e dei vari organismi NATO e UEO ed assicura la consulenza sui profili programmatici, di impiego e di gestione delle risorse finanziarie iscritte e/o da iscrivere in tali bilanci; alla individuazione dei criteri più adeguati per la ripartizione delle spese militari fra i vari Paesi interessati; alla valutazione delle esigenze di carattere tecnico-amministrativo ed alle conseguenti rimesse di fondi connessi con il pagamento di indennizzi per interventi fuori area; all'attività amministrativa, finanziaria, contabile, di controllo e di studio concernente il finanziamento e la disciplina giuridica comune delle infrastrutture multinazionali e NATO e per la realizzazione di opere anche di difesa comune; alla gestione dei fondi allocati in bilancio, per altre voci di spesa, attribuite per l'impiego all'ufficio centrale in materia di cooperazione internazionale.

2° UFFICIO (TRATTAMENTI ECONOMICI PERSONALE ALL'ESTERO), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attende ai problemi relativi al trattamento economico previsto per il personale inviato in servizio all'estero, ivi

compresi i pertinenti profili fiscali o di lordizzazione; alla trattazione di pratiche inerenti le gestioni amministrative e affari finanziari, alla trattazione delle pratiche per la concessione di borse di studio per l'addestramento in Italia di militari stranieri.

3° UFFICIO (CONSULENZA GIURIDICA E VARIE), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente: provvede a svolgere attività di consulenza giuridico-amministrativa; all'esame dei risultati delle verifiche amministrativo-contabili, all'approntamento dei decreti di nomina dei funzionari delegati, ai fini dell'aggiornamento dei relativi tabulati tenuti dalla Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa; all'aggiornamento annuale delle norme sostanziali di spesa; alla predisposizione degli atti formali ai fini dell'accertamento e della conservazione dei residui di stanziamento.

2. I capi reparto, ciascuno per le attività di competenza degli uffici sottordinati: definiscono le linee progettuali, assicurandone l'omogeneità di indirizzo, delle attività di carattere generale; gestiscono i rapporti con gli organi istituzionali dell'amministrazione finanziaria e tributaria nonché con gli organi consultivi e di controllo; curano la verifica periodica dell'andamento della gestione de bilancio in relazione alle risorse disponibili nonché agli obiettivi e agli indirizzi programmatici approvati dal Ministro; studiano le problematiche di carattere interministeriale e internazionale in materia finanziaria e tributaria intracomunitaria.

Art.4. 1. Gli uffici dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari si articolano in sezioni il cui numero ed organico complessivo sono determinati con decreto del Ministro, su proposta del Direttore centrale, sentiti il Segretario generale e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.



D.M. 26 gennaio 1998

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa

Art.1. 1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale per il personale militare.

Art.2. 1. La Direzione generale per il personale militare è retta da un ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente delle tre Forze armate.

2. Il direttore generale è coadiuvato da tre vice direttori, nominati con decreto del Ministro, due dei quali ufficiali generali o ammiragli di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente di Forza armata diversa da quella del direttore generale e uno civile, con qualifica di dirigente, che, oltre alla trattazione delle materie a loro di volta in volta delegate dal direttore generale: provvedono alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro ed ai conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali; curano le relazioni sindacali e predispongono le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale; formulano proposte al direttore generale in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

3. Il vice direttore militare più anziano sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.

Art.3. 1. La direzione generale per il personale militare è articolata in un ufficio del direttore generale, reparti e divisioni come segue:

A) Ufficio del direttore generale, retto da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente delle tre Forze armate: compiti di segreteria del direttore generale; pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale; coordinamento e consulenza giuridica nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti e su specifici argomenti; coordinamento, sulla base delle leggi vigenti in materia, delle attività concernenti l'antifortunistica; relazioni sull'attività della direzione generale; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza; servizi di economato e

generali; trattazione del contenzioso non di competenza dei reparti; attività di pubbliche relazioni con gli amministrati ed utenti; rilascio tessere di riconoscimento per il personale militare degli organi centrali del Ministero della difesa; gestione delle risorse assegnate.

B) 1° Reparto (Reclutamento), retto da un ufficiale con il grado di generale di brigata o grado corrispondente delle tre Forze armate.

1^a DIVISIONE (RECLUTAMENTO UFFICIALI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il reclutamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.

2^a DIVISIONE (RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il reclutamento dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.

3^a DIVISIONE (RECLUTAMENTO VOLONTARI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il reclutamento dei militari di truppa volontari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza;

C) 2° Reparto (Stato giuridico e avanzamento), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente.

4^a DIVISIONE (STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO UFFICIALI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con lo stato e l'avanzamento degli ufficiali in servizio e in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.

5^a DIVISIONE (STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio e in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.

6^a DIVISIONE (STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO TRUPPA), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con lo stato e l'avanzamento dei militari di truppa volontari e di leva in servizio e in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza;

D) 3° Reparto (Disciplina, onorificenze, ricompense e provvidenze), retto da un

ufficiale con il grado di generale di brigata o grado corrispondente delle tre Forze armate.

7^a DIVISIONE (DISCIPLINA), retta da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente delle tre Forze armate: attività conseguenti ai procedimenti penali e disciplinari a carico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'esercito della marina e dell'aeronautica, nonché alle pratiche di stato civile ed extraprofessionali; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

8^a DIVISIONE (RICOMPENSE E ONORIFICENZE), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività relative alle ricompense, ai brevetti e alle certificazioni professionali, alle onorificenze e alle distinzioni onorifiche per tutto il personale militare del Ministero della difesa; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

9^a DIVISIONE (PROVVIDENZE), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare in servizio ed in congedo e delle loro famiglie; attività tendenti a facilitare l'acquisizione di qualificazioni professionali civili e ad agevolare il collocamento del personale cessato dal servizio; attività istruttoria del contenzioso di competenza;

E) 4° Reparto (Trattamento economico e bilancio), retto da un funzionario civile con la qualifica di dirigente.

10^a DIVISIONE (BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla direzione generale, nonché di quelli riguardanti le spese per il personale in servizio all'estero; pratiche relative all'impostazione ed alle variazioni di bilancio per la parte di competenza della direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici di pertinenza; stipula di assicurazioni per il personale militare; liquidazioni per risarcimento di danni e per le spese di liti ed arbitrati; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

11^a DIVISIONE (TRATTAMENTO ECONOMICO CONTINUATIVO), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento economico fisso, le indennità e gli assegni spettanti al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

12^a DIVISIONE (TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento economico eventuale spettante al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronau-

tica; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

13^a DIVISIONE (EQUO INDENNIZZO), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il riconoscimento delle cause di servizio e dell'equo indennizzo del personale militare; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

F) 5° Reparto (Documentazione ed informatizzazione delle procedure), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente.

14^a DIVISIONE (DOCUMENTAZIONE ESERCITO), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva dell'esercito; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

15^a DIVISIONE (DOCUMENTAZIONE MARINA), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva della marina; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

16^a DIVISIONE (DOCUMENTAZIONE AERONAUTICA), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva dell'aeronautica; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

17^a DIVISIONE (INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: studi per l'introduzione di principi e tecniche organizzative nella direzione generale; gestione di sistemi informatici in uso presso la direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici;

G) 6° Reparto (Trattamento pensionistico), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente.

18^a DIVISIONE (UFFICIALI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; equo indennizzo; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

19^a DIVISIONE (SOTTUFFICIALI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; equo indennizzo; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

20^a DIVISIONE (TRUPPA), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato dei militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; equo indennizzo; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

21^a DIVISIONE (APPUNTATI E CARABINIERI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; equo indennizzo; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

2. I capi reparto, ciascuno per le attività di competenza delle divisioni sottordinate: definiscono le linee progettuali, assicurandone l'omogeneità di indirizzo, delle attività di carattere generale; gestiscono i rapporti con gli organi di controllo, consultivi e giurisdizionali; curano la verifica periodica dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate dal direttore generale; individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

Art.4. 1. L'ufficio del direttore generale e le divisioni della direzione generale si articolano in sezioni il cui numero ed organico complessivo sono determinati con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale, sentiti il segretario generale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art.5. 1. Il presente decreto entra in vigore alla data di conferimento dell'incarico di direttore generale. In via transitoria, sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale e alla riassegnazione del restante personale necessario alla piena funzionalità delle strutture, operazioni che avverranno entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle professionalità occorrenti per l'assolvimento delle attribuzioni devolute, il direttore generale si avvale del personale e delle organizzazioni esistenti presso le direzioni generali in soppressione

per lo svolgimento dei soli compiti ad esse in precedenza attribuiti. Il servizio comunque prestato dal personale nel periodo transitorio presso le strutture in soppressione è ritenuto ad ogni effetto equipollente a quello svolto anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

2. I provvedimenti di reimpiego del personale civile conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono adottati in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.

3. Le disposizioni del presente decreto concernenti le attribuzioni della direzione generale delle pensioni, assorbite dalla direzione generale per il personale militare, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.



D.M. 26 gennaio 1998

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa

Art.1. 1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale per il personale civile.

Art.2. 1. La Direzione generale per il personale civile è retta da un direttore generale con la qualifica di dirigente generale.

2. Il direttore generale è coadiuvato da due vice direttori, nominati con decreto del Ministro della Difesa, uno dei quali civile con qualifica di dirigente ed uno ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente che, oltre alla trattazione delle materie a loro di volta in volta delegate dal direttore generale:

- provvedono alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro ed ai conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali;
- curano le relazioni sindacali e predispongono le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale;
- formulano proposte al direttore generale in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

3. Il vice direttore civile sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.

Art.3. 1. La direzione generale per il personale civile è articolata in un ufficio del direttore generale, reparti e divisioni come segue:

A) Ufficio del direttore generale, retto da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: compiti di segreteria del direttore generale e trattazione di pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale; pubbliche relazioni; studi e ricerche nelle materie di competenza; relazioni sulle attività nella direzione generale; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; servizi di economato e generali; raccolta delle decisioni giurisdizionali, dei pareri degli organi consultivi e dei rilievi degli organi di controllo ed alle altre questioni di massima; coordina-

mento, sulla base delle leggi vigenti in materia, delle attività concernenti l'antifortunistica della direzione generale; contenzioso non di competenza dei reparti; rilascio tessere di riconoscimento per il personale civile degli organi centrali del Ministero della difesa; gestione delle risorse assegnate; attività inerenti al funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina.

B) 1° Reparto (Reclutamento), retto da un funzionario civile con la qualifica di dirigente.

1^a DIVISIONE (RECLUTAMENTO DIRIGENTI E NEI RUOLI SPECIALI, ASSUNZIONI), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: concorsi per dirigenti, magistrati, professori delle accademie militari e del maridrografico e per i commissari di leva; adempimenti tecnico-giuridici connessi ai contingenti di qualifiche e profili; programmazione delle esigenze e delle vacanze da coprire; assunzioni e riammissioni; contratti individuali di lavoro; tenuta ed aggiornamento dei ruoli e delle tabelle organiche di tutto il personale civile della difesa, attività istruttoria del contenzioso di competenza.

2^a DIVISIONE (RECLUTAMENTO PERSONALE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con i concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali dalla 5 alla 9 qualifica funzionale e con le selezioni tramite ricorso alle liste del collocamento obbligatorio per la 3 e 4 qualifica funzionale, attività istruttoria del contenzioso di competenza.

3^a DIVISIONE (PASSAGGIO ALL'IMPIEGO CIVILE DI PERSONALE EX MILITARE E RECLUTAMENTO CATEGORIE PROTETTE), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con il passaggio di personale ex militare all'impiego civile; assunzioni dirette per le categorie protette; adempimenti connessi alla legge 19 maggio 1964, n. 345 ed all'articolo 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; assunzione di personale non di ruolo e proveniente dai corpi di polizia; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

C) 2° Reparto (Stato Giuridico, Disciplina, Provvidenze ed Onorificenze), retto da un funzionario civile con la qualifica di dirigente.

4^a DIVISIONE (STATO GIURIDICO E GESTIONE CONTRATTI INDIVIDUALI), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con lo stato giuridico (con esclusione delle materie attinenti alle cessazioni e assenze dal

servizio) del personale dirigente, dei ruoli speciali e di quello inquadrato nelle qualifiche funzionali; istituzione, modifica e soppressione dei profili professionali; inquadramenti di stato; cambi di profilo per motivi di salute e di servizio; problematiche relative all'impiego del personale in relazione ai profili professionali; problematiche relative all'iscrizione negli albi professionali; autorizzazioni ed incarichi previsti dalla vigente normativa, ivi compresi quelli di studio; gestione contratti individuali di lavoro; part-time; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

5^a DIVISIONE (VARIAZIONI POSIZIONI DI STATO, INFORTUNI SUL LAVORO), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con i permessi, assenze per malattie, assenze arbitrarie e congedi ordinari; cancellazione dai ruoli; opzioni; distacchi ed aspettative sindacali; prevenzione e gestione di tutta la materia infortunistica; infortuni; rendita INAIL e relative liquidazioni; speciali elargizioni ai sensi delle leggi 31 dicembre 1991, n. 437, e 27 ottobre 1993 n. 424; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

6^a DIVISIONE (DISCIPLINA, PROVVIDENZE ED ONORIFICENZE), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con le pratiche relative alla disciplina del personale, ai rapporti con gli organi di polizia e gli uffici giudiziari, alle note di demerito; attività connesse con l'assistenza e benessere del personale; sovvenzioni, soggiorni, circoli ed attività ricreative; diritti derivanti dalle invenzioni industriali; ricompense ed onorificenze, attività istruttoria del contenzioso di competenza.

D) 3° Reparto (Impiego, Formazione ed Addestramento del personale) retto da un funzionario civile con la qualifica di dirigente.

7^a DIVISIONE (IMPIEGO E MOBILITÀ AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con l'impiego del personale civile nell'area tecnico-amministrativa; mobilità interna; attività istruttoria e conseguenti assegnazioni del personale all'estero; mobilità compartimentale ed intercompartimentale e relative assegnazioni; comandi e collocamenti fuori ruolo; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

8^a DIVISIONE (IMPIEGO E MOBILITÀ AREA TECNICO-OPERATIVA), retta da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente delle tre Forze armate: attività connesse con l'impiego del personale civile nell'area tecnico-industriale; mobilità

interna; attività istruttoria e conseguenti assegnazioni del personale all'estero; mobilità compartimentale ed intercompartimentale e relative assegnazioni; comandi e collocamenti fuori ruolo; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

9^a DIVISIONE (IMPIEGO E MOBILITÀ AREA TECNICO-INDUSTRIALE), retta da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente delle tre Forze armate: attività connesse con l'impiego del personale civile nell'area tecnico-industriale; mobilità interna; attività istruttoria e conseguenti assegnazioni del personale all'estero; mobilità compartimentale ed intercompartimentale e relative assegnazioni; comandi e collocamenti fuori ruolo; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

10^a DIVISIONE (FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con la gestione dei percorsi formativi del personale; programmi relativi alla formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione del personale; programmazione e finanziamento dell'attività formativa di Civiltascuoladife; acquisizione di beni e servizi in materia di addestramento; convenzioni con enti esterni e relative liquidazioni; rapporti con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e le Scuole dell'Amministrazione della difesa.

E) 4° Reparto (Trattamento Economico e Bilancio), retto da un funzionario civile con la qualifica di dirigente.

11^a DIVISIONE (AFFARI FINANZIARI E BILANCIO), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con la pianificazione delle risorse finanziarie; rapporti con gli organi programmatori; previsioni di spesa; acquisizione di beni e servizi in materia di concorsi e liquidazioni competenze commissioni; assegnazione fondi ed ordini di accreditamento; assegnazione risorse finanziarie connesse ad obiettivi assegnati ai dirigenti dal Direttore generale.

12^a DIVISIONE (DETERMINAZIONI COMPETENZE ECONOMICHE FISSE ED ACCESSORIE), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con le determinazioni stipendiali conseguenti a normative o contrattazioni; ricostruzioni giuridico-economiche; riconoscimento diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori; risoluzioni problematiche generali in materia; attività connesse con la decretazione in materia di indennità varie: rischio, sede disagiata, ecc.; adempimenti e problematiche in materia di missioni, straordinari, progetti finalizzati e salario accessorio comunque inteso; attività istruttoria del contenzioso

di competenza.

13^a DIVISIONE (LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ENTI CENTRALI E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con la liquidazione dei trattamenti economici fissi, accessori ed eventuali; liquidazione delle somme spettanti per rivalutazione ed interessi moratori; adempimenti in materia di assistenza fiscale; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

F) 5° Reparto (Documentazione e Informatizzazione delle procedure), retto da un funzionario civile con la qualifica di dirigente.

14^a DIVISIONE (DOCUMENTAZIONE E MATRICOLA), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con l'impianto, tenuta e variazioni degli stati matricolari del personale civile previa valutazione di dichiarazioni, attestazioni e documenti oggetto di trascrizione matricolare e relativa attività certificativa.

15^a DIVISIONE (INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: studi per l'introduzione di principi e tecniche organizzative nella Direzione generale; gestione di sistemi informatici in uso presso la Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici.

G) 6° Reparto (trattamento pensionistico), retto da un funzionario civile con la qualifica di dirigente.

16^a DIVISIONE (CAUSE DI SERVIZIO, EQUI INDENNIZZI E SPESE DI CURE), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio; equo indennizzo e relativa liquidazione; spese di cure e ricoveri; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

17^a DIVISIONE (CESSAZIONI DAL SERVIZIO, RISCATTI E RICONGIUNZIONI), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con il collocamento a riposo per limiti di età o a domanda; dispense dal servizio, decadenze, dimissioni; predisposizione prospetto di pensione provvisoria e prospetto di liquidazione buonuscita per il personale in servizio presso gli enti centrali; costituzione posizione assicurativa e ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29; riscatti, computi, ricongiunzioni nonché riconoscimenti di supervalutazioni ai fini pensionistici e di buonuscita; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

18^a DIVISIONE (TRATTAMENTO DI PENSIONE NORMALE E PRIVILEGIATO), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con il

trattamento di pensione normale o privilegiato per tutto il personale in servizio presso organi centrali; attività istruttoria del contenzioso di competenza.

2. I Capi Reparto, ciascuno per le attività di competenza delle divisioni sottordinate: definiscono le linee progettuali, assicurandone l'omogeneità di indirizzo, delle attività di carattere generale; gestiscono i rapporti con gli Organi di controllo, consultivi e giurisdizionali; curano la verifica periodica dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate dal Direttore generale; individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

Art.4. 1. L'ufficio del Direttore generale e le divisioni della Direzione generale si articolano in sezioni il cui numero ed organico complessivo sono determinati con decreto del Ministro, su proposta del Direttore generale, sentiti il Segretario generale e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Art.5. 1. Il presente decreto entra in vigore alla data di conferimento dell'incarico di Direttore generale. In via transitoria, sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale ed alla riassegnazione del restante personale necessario alla piena funzionalità delle strutture, operazioni che avverranno entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle professionalità occorrenti per l'assolvimento delle attribuzioni devolute, il Direttore generale si avvale del personale e delle organizzazioni esistenti presso le Direzioni generali in soppressione per lo svolgimento dei soli compiti ad esse in precedenza attribuiti. Il servizio comunque prestato dal personale nel periodo transitorio presso le strutture in soppressione è ritenuto ad ogni effetto equipollente a quello svolto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I provvedimenti di reimpiego del personale civile, conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono adottati in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.

3. Le disposizioni del presente decreto concernenti le attribuzioni della Direzione generale delle pensioni, assorbite dalla Direzione generale per il personale civile, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

D.M. 26 gennaio 1998

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa

Art.1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale dei lavori e del demanio.

Art.2. 1. La Direzione generale dei lavori e del demanio è retta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito o del genio Aeronautico di grado non inferiore a generale di Divisione.

2. Il Direttore generale è coadiuvato da un vice direttore civile, con qualifica di dirigente, nominato con decreto del Ministro, che, oltre alla trattazione delle materie a lui di volta in volta delegate dal Direttore generale: provvede alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro ed ai conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali; cura le relazioni sindacali e predispone le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale; formula proposte al Direttore generale in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

3. Il vice Direttore sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.

Art.3. 1. La direzione generale dei lavori e del demanio è articolata in uffici, reparti e divisioni come segue:

A) Ufficio del Direttore generale, retto da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente delle tre Forze armate: compiti di segreteria del Direttore generale; coordinamento e consulenza nella trattazione di pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale e presso il dipendente ufficio autonomo lavori genio militare; coordinamento, delle attività concernenti l'antinfortunistica e l'igiene del lavoro, sulla base delle leggi vigenti in materia; relazioni sull'attività della Direzione generale; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza; servizi di economato e generali; studi per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, aggiornamento ed elaborazione dati statistici; rapporti con le organizzazioni sindacali;

B) Ufficio generale coordinamento tecnico, retto da un ufficiale con il grado di

generale di divisione/brigata o gradi corrispondenti del genio dell'Esercito o del genio Aeronautico: coordinamento delle attività dei reparti della Direzione generale e trattazione delle attività inerenti agli affari generali; pianificazione finanziaria dei capitoli di pertinenza, revisione contabilità e collaudo lavori, attività di omologazione e verifica in campo impiantistico infrastrutturale.

1° UFFICIO (PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE INFORMATICA), retto da funzionario civile con qualifica di dirigente: attività inerente la pianificazione finanziaria, annuale e pluriennale, delle esigenze della Direzione generale e degli uffici tecnici dipendenti riguardanti i capitoli extra-istituto e controllo delle relative gestioni. Coordinamento dell'attività tecnico amministrativa dei reparti/divisioni nella fase attuativa dei programmi; monitoraggio e gestione dei programmi centrali e periferici e dei relativi capitoli di pertinenza, elaborazione delle relazioni sulle attività tecnico-amministrative della Direzione generale. Gestione del sistema informatico della Direzione generale.

2° UFFICIO (AFFARI GENERALI, CERTIFICAZIONE E NORMATIVA), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività di studio e proposte riguardanti la normativa e l'organizzazione tecnico-amministrativa della Direzione generale; emanazione direttive e circolari nelle materie di competenza; coordinamento e consulenza nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti; consulenza agli enti funzionalmente sottordinati; attività connesse con le ispezioni tecnico-amministrative; elaborazione, in collaborazione con i reparti/uffici, delle relazioni annuali; raccolta ed elaborazione dati statistici; attività certificativa idoneità ditte ai fini dell'iscrizione agli albi della difesa; certificazione sull'assicurazione della qualità; relazioni con il pubblico.

3° UFFICIO (REVISIONE CONTABILITÀ E COLLAUDO LAVORI), retto da un ufficiale con il grado di colonnello del genio dell'Esercito o del genio Aeronautico: pratiche relative alla contabilità dei lavori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di infrastrutture NATO e Nazionali, designazione dei collaudatori, collaudi dei lavori, revisione dei prezzi, collaudi dei lavori di bonifica campi minati.

4° UFFICIO TECNICO (OMOLOGAZIONE E VERIFICHE IN CAMPO IMPIANTISTICO INFRASTRUTTURALE), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività tecnico-amministrative di omologazione e verifica di impianti, macchine e dispositivi installati o da installare presso gli enti dell'amministrazione della

difesa; aggiornamento della normativa relativa alle materie di competenza; rapporti con altre amministrazioni pubbliche al fine di omogeneizzare le procedure di intervento sul territorio; mantenimento e aggiornamento di appositi albi del personale tecnico dell'amministrazione della difesa preposto alle attività di verifica e di certificazione; conservazione dell'elenco dei laborati in grado di fornire supporto tecnico, fisico, chimico e biologico per le attività di verifica e collaudo in campo prevenzionale.

C) Ufficio speciale e Segreteria comitato legge 18 agosto 1978, n. 497, retto da un ufficiale con il grado di colonnello del genio dell'Esercito: mantenimento dei contatti con i membri del comitato di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497; raccolta delle relazioni attinenti ai progetti di contratto o permuta da sottoporre all'organo consultivo; predispone al Parlamento la relazione annuale.

D) 1° Reparto (Lavori), retto da un ufficiale con il grado di generale di Brigata o grado corrispondente del genio dell'Esercito o del genio Aeronautico.

1^a DIVISIONE (STUDI E PROGETTI INFRASTRUTTURE NATO E NAZIONALI - LAVORI NATO), retta da un ufficiale con il grado di colonnello del genio dell'Esercito o del genio Aeronautico: attività connesse agli studi e progetti di infrastrutture NATO e nazionali ed a lavori NATO; pratiche riguardanti la realizzazione su tutto il territorio nazionale di infrastrutture e impianti a finanziamento plurinazionale; elaborazione di particolari progetti per lavori in campo nazionale, piani regolatori e standardizzazione delle infrastrutture; studio, emanazione ed aggiornamento di normative tecniche e capitolati tipo; ricerche e sperimentazione nel campo strutturale e dei materiali; redazione di pubblicazioni periodiche tecniche informative e di aggiornamento; rapporti con l'organizzazione NATO/nazionale.

2^a DIVISIONE (LAVORI ESERCITO), retta da un ufficiale con il grado di colonnello del genio dell'Esercito: attività connesse al coordinamento con lo Stato Maggiore dell'Esercito per tutti gli interventi infrastrutturali di interesse nazionale riguardanti la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni ordinarie e speciali e degli impianti; proposte di approvazione dei progetti e di affidamento delle opere con indicazione delle idonee procedure in ordine all'evolversi della programmazione; coordinamento e vigilanza sulle attività esecutive connesse alla realizzazione di tutte le opere infrastrutturali compresi gli impianti speciali che si realizzano sul territorio nazionale, promuovendo ed attuando tutte le azioni necessarie fino al

compimento delle stesse; assegnazioni fondi alla periferia; diffusioni dei necessari dati statistici; pratiche relative alla bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici.

3^a DIVISIONE (LAVORI MARINA), retta da un ufficiale con il grado di colonnello del genio dell'Esercito: attività connesse al coordinamento con lo Stato Maggiore della Marina per tutti gli interventi infrastrutturali riguardanti la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni ordinarie e speciali e degli impianti di interesse nazionale; affidamento delle opere con indicazione delle idonee procedure in ordine all'evolversi della programmazione; coordinamento e vigilanza sulle attività esecutive connesse alla realizzazione di tutte le opere infrastrutturali compresi gli impianti speciali che si realizzano sul territorio nazionale promuovendo ed attuando tutte le azioni necessarie fino al compimento delle stesse; assegnazioni fondi alla periferia; diffusione dei necessari dati statistici.

4^a DIVISIONE (LAVORI AERONAUTICA), retta da un ufficiale con il grado di colonnello del genio Aeronautico: attività connesse al coordinamento con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica per tutti gli interventi infrastrutturali di interesse nazionale riguardanti la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni ordinarie e speciali e degli impianti; proposte di approvazione dei progetti e di affidamento delle opere con indicazione delle idonee procedure in ordine all'evolversi della programmazione; coordinamento e vigilanza sulle attività esecutive connesse alla realizzazione di tutte le opere infrastrutturali compresi gli impianti speciali che si realizzano sul territorio nazionale, promuovendo ed attuando tutte le azioni necessarie fino al compimento delle stesse; assegnazione fondi alla periferia; diffusione dei necessari dati statistici; attività connesse alla gestione tecnico-amministrativa dei reparti genio campale nonché alla sicurezza del volo.

E) 2° Reparto (Demanio), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente.

5^a DIVISIONE (ESPROPRI, ACQUISTI, PERMUTE, DISMISSIONI, INVENTARIO, SCLASSIFICA E SERVITÙ PREDIALI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse agli espropri e servitù prediali; acquisti consensuali e permute; dismissioni e sclassifiche di immobili; autorizzazioni per attraversamenti con condotte od altro di beni militari; inventario di beni immobili demaniali della difesa; liquidazione in materia di espropri e servitù prediali; liquidazione indennità da occupazione non seguita da esproprio; trattazione del contenzioso di competenza.

6^a DIVISIONE (CONCESSIONI, AFFITTI, FORNITURE ENERGETICHE, ALLOGGI

DEMANIALI E RISARCIMENTO DANNI, SERVITÙ MILITARI E AEROPORTUALI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con affitti immobili di proprietà privata o di enti pubblici non statali, costituzione e revoca di alloggi di servizio, concessioni e corsi, pagamenti canonici e contributi per l'edilizia residenziale, forniture idriche, elettriche e di gas, raccordi ferroviari, custodia immobili, servitù militari e servitù aeroportuali, liquidazioni danni causati ad immobili per fatti di servizio, liquidazione indennizzi e contributi derivanti da servitù militari, piani regolatori di zone militarmente importanti; trattazione del contenzioso di competenza ed approvazione di eventuali atti di transazione; richieste di pareri agli organi consultivi.

F) 3° Reparto (Amministrativo), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente.

7^a DIVISIONE (APPALTI E CONTRATTI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività giuridico-amministrativa connessa con l'espletamento delle gare formali ed informali nazionali, internazionali, NATO e UE (coordinamento dei capitolati con le divisioni tecniche, redazioni bandi ed espletamento procedure concorsuali); attività giuridico-amministrativa conseguente alla aggiudicazione o alla negoziazione delle trattative private; redazione, definizione delle clausole e stipula dei contratti; emanazione dei provvedimenti per l'approvazione dei contratti e degli atti aggiuntivi e delle autorizzazioni dei servizi in economia; richiesta di parere preventivo agli organi consultivi; attività di contenzioso nell'ambito delle procedure di aggiudicazione; consulenze sulla gestione contrattuale.

8^a DIVISIONE (BILANCIO E PAGAMENTI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse alle liquidazioni dei contratti in corso d'opera; assegnazione ed accreditamento di fondi (pagamenti tramite funzionario delegato, contabilità speciale); liquidazioni dei saldi e delle revisioni prezzi; pignoramento; fallimenti; interessi; liquidazioni delle parcelle ai collaudatori; raccolta di elementi per il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; accreditamenti e rendiconti a funzionari delegati per lavori NATO; verifiche dei conti finali e situazioni relative a lavori NATO.

9^a DIVISIONE (CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO ED AFFARI LEGALI), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse all'esame e definizione in via amministrativa delle riserve e delle istanze di disapplicazione delle penali;

adempimenti relativi alle vertenze sia in sede arbitrale, sia in sede giudiziaria in dipendenza dell'attività contrattuale in materia di appalti; atti transattivi; accordi bonari e provvedimenti contro l'insorgere delle controversie; consulenza inerente il contenzioso contrattuale.

2. I capi reparto, ciascuno per le attività di competenza delle divisioni sottordinate: definiscono le linee progettuali, assicurandone l'omogeneità di indirizzo, delle attività di carattere generale; gestiscono i rapporti con gli organi di controllo, consultivi e giurisdizionali; curano la verifica periodica dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate dal Direttore generale; individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

Art.4. 1. L'ufficio del Direttore generale, gli uffici e le divisioni della Direzione generale si articolano in sezioni il cui numero e il cui organico complessivo sono determinati con decreto del Ministro, su proposta del Direttore generale, sentiti il Segretario generale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art.5. 1. Il presente decreto entra in vigore alla data di conferimento dell'incarico di Direttore generale. In via transitoria, sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale e alla riassegnazione del restante personale necessario alla piena funzionalità delle strutture, operazioni che avverranno entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle professionalità occorrenti per l'assolvimento delle attribuzioni devolute, il Direttore generale si avvale del personale e delle organizzazioni esistenti presso la direzione generale in soppressione per lo svolgimento dei soli compiti ad essa in precedenza attribuiti. Il servizio comunque prestato dal personale nel periodo transitorio presso le strutture in soppressione è ritenuto ad ogni effetto equipollente a quello svolto anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

2. I provvedimenti di reimpiego del personale civile, conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono adottati in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.

D.M. 26 gennaio 1998

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali del Ministero della difesa

Art.1. 1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali.

Art.2. 1. La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali è retta da un ufficiale generale di grado non inferiore a generale di Divisione o grado corrispondente delle tre Forze armate.

2. Il Direttore generale è coadiuvato da un Vice direttore generale civile, con qualifica di dirigente, nominato con decreto del Ministro della Difesa, che, oltre alla trattazione delle materie a lui delegate:

- provvede alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro ed ai conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali;
- cura le relazioni sindacali e predispone le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale;
- formula proposte al Direttore generale in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli Uffici.

3. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.

Art.3. 1. La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali è articolata in Uffici, Reparti e Divisioni come segue:

A) Ufficio del Direttore generale, retto da un ufficiale con il grado di colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: compiti di segreteria del Direttore generale; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale ed i dipendenti uffici tecnici territoriali, coordinamento e consulenza giuridica nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più Reparti e su specifici argomenti; coordinamento, sulla base delle leggi vigenti in materia, delle attività concernenti l'antifortunistica; relazioni sull'attività della Direzione generale; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione smistamento e inoltro della corrispondenza; servizi di economato e generali; rapporti con le organizzazioni sindacali.

B) Ufficio Coordinamento Tecnico, retto da un ufficiale con il grado di generale/colonnello o gradi equivalenti delle tre Forze armate: svolge le attività inerenti a coordinamento relativo alla nomina ed alla attività delle commissioni di collaudo; sopralluoghi tecnici, controlli lavorazioni e valutazioni economiche delle congruità e delle anomalie delle offerte; studio dei costi per la determinazione dei prezzi da porre a base degli approvvigionamenti di competenza; attività di valutazione e della affidabilità delle Aziende fornitrici; ricerche e analisi delle fonti di approvvigionamento; pianificazione degli acquisti in coordinazione con le Divisioni interessate; gestione dei sistemi informatici in uso alla Direzione generale; esame dei pareri degli organi consultivi e di controllo; coordinamento nella trattazione dei problemi che rientrano nella competenza dei Reparti; relazioni con il pubblico per le materie di pertinenza della Direzione generale; erogazione contributi e controllo della gestione degli Enti pubblici, associazioni combattentistiche e d'Arma soggetti a vigilanza.

C) Ufficio Contenzioso, retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente: svolge attività inerenti il contenzioso amministrativo relativo ai contratti stipulati; consulenza giuridica in materia di contenzioso; gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato; trattazione delle istanze di proroga o dilazione ai termini contrattuali e di condoni penali; approntamento dei decreti di rescissione e di risoluzione di contratti, di annullamento di impegni e di incameramento cauzioni; istruttoria relativa ai quesiti da porre agli Organi Consultivi dello Stato; istruttoria delle pratiche di responsabilità amministrativa per perdita o cessione di materiali e delle relazioni alla procura Generale della Corte dei conti su danni erariali; costituzione in mora di presunti responsabili di danni erariali; recupero crediti erariali; sviluppo procedure fallimentari.

D) 1° Reparto (Acquisizione di beni), retto da un funzionario civile con la qualifica di dirigente.

1^a DIVISIONE (VIVERIE FORAGGI), retta da un ufficiale con il grado di colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: provvede alle attività connesse con lo studio dei problemi tecnici merceologici; elaborazione e custodia delle condizioni tecniche e della normativa tecnica relativa ai servizi vettovagliamento e alla conservazione delle derrate; al controllo di qualità; alla definizione delle norme di collaudo; all'approntamento dei prodotti sperimentali; alle pratiche inerenti alla

standardizzazione ed alle attività inerenti alla codificazione, pianificazione, approvvigionamento, produzione ed all'alienazione. Provvede agli atti propedeutici alla preparazione delle gare ed alla stipulazione dei contratti; all'esecuzione dei contratti, controllo sulle lavorazioni ed ai collaudi; all'aggiornamento dei prezzi di cessione.

2^a DIVISIONE (VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO ORDINARIO E SPECIALE), retta da un ufficiale con il grado di colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: provvede allo studio dei problemi tecnico-merceologici; l'elaborazione e custodia delle condizioni tecniche e della normativa tecnica relativa all'uso, alla manutenzione, alla conservazione ed al recupero; al controllo di qualità; alla definizione delle norme di collaudo ed elaborazione e custodia delle condizioni tecniche e della normativa tecnica relativa all'uso, alla manutenzione, alla conservazione ed al recupero del vestiario ed equipaggiamento ordinario e speciale e dei mezzi campali; all'approntamento dei prototipi e dei campioni sperimentali dei prodotti industriali; alle pratiche inerenti alla standardizzazione dei generi/materiali; alle attività inerenti alla codificazione, pianificazione, approvvigionamento, produzione ed all'alienazione. Provvede agli atti propedeutici alla preparazione delle gare ed alla stipulazione dei contratti; all'esecuzione dei contratti stessi, controllo sulle lavorazioni ed ai collaudi; all'aggiornamento dei prezzi di cessione ed ai provvedimenti relativi ai materiali fuori servizio e fuori uso.

3^a DIVISIONE (CASERMAGGIO E MATERIALI VARI), retta da un ufficiale con il grado di colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: provvede alle attività connesse con lo studio dei problemi tecnici merceologici; elaborazione e custodia delle condizioni tecniche relativa all'uso, alla manutenzione, alla conservazione, al recupero dei materiali di casermaggio, di mezzi mobili campali e di altri materiali; al controllo di qualità; alla definizione delle norme di collaudo; all'approntamento dei prototipi e dei campioni sperimentali dei prodotti industriali; alle pratiche inerenti alla standardizzazione dei generi/materiali; alle attività inerenti alla codificazione, pianificazione, approvvigionamento, produzione ed all'alienazione. Provvede agli atti propedeutici alla preparazione delle gare ed alla stipulazione dei contratti; all'esecuzione dei contratti e controllo sulle lavorazioni; ai collaudi; all'aggiornamento dei prezzi di cessione ed ai provvedimenti relativi ai materiali fuori servizio e fuori uso.

4^a DIVISIONE (AMMINISTRATIVA E BILANCIO), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: provvede all'attività inerente l'approvazione dei contratti in ambito U.E./GATT ed in ambito nazionale; agli acquisti all'estero, alle trattative private ed alle procedure in economia; alle pratiche relative alla liquidazione dei contratti riguardanti forniture per esigenze Forze armate; agli svincoli cauzioni, procedure esecutive (pignoramenti) e sospensione pagamenti per inosservanza disposizioni capitolati relativi a contributi previdenziali/assicurativi; alla raccolta di elementi per il bilancio preventivo e per il conto consuntivo ed elaborazione delle situazioni finanziarie, contabili e statistiche relative ai capitoli di competenza.

E) 2° Reparto (Acquisizione di Servizi), retto da un funzionario civile con la qualifica di dirigente.

5^a DIVISIONE (TRASPORTI E MANOVALANZA), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: provvede agli atti propedeutici alla preparazione delle gare ed alla stipulazione ed esecuzione dei contratti relativi ai trasporti ed alla manovalanza in ambito nazionale ed internazionale. Provvede alla elaborazione e custodia delle condizioni tecniche dei servizi di competenza. Provvede, inoltre, alla attività amministrativa e finanziaria per il servizio assicurativo nei riguardi di materiali in esecuzione dei contratti di trasporto. Provvede, infine, all'attività amministrativa e finanziaria nonché contrattuale per il rifornimento idrico delle isole minori della regione Sicilia.

6^a DIVISIONE (SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE, PULIZIE E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: provvede agli atti propedeutici alla preparazione delle gare ed alla stipulazione ed esecuzione dei contratti relativi ai servizi connessi alla ristorazione, pulizie ed attività complementari. Provvede, inoltre, agli atti relativi al trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani (tasse comunali) e speciali tossici e nocivi.

7^a DIVISIONE (SPESE GENERALI E SERVIZI VARI), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: provvede alle attività connesse con l'elaborazione della normativa tecnica-amministrativa; la definizione delle norme di collaudo; la pianificazione e/o approvvigionamento di macchinari tipografici, di servizi poligrafici e cartografici nonché di stampati; alle spese postali, telegrafiche e d'ufficio per Comandi ed Organi Centrali interforze; alle spese connesse al funzionamento di biblioteche, per acquisto di riviste, giornali e pubblicazioni nonché di riproduzio-

ne; alle spese di registrazione dei contratti degli Enti centrali e periferici dell'Amministrazione Difesa; alle spese per la propaganda, per la stampa e affissione dei manifesti, per rappresentanza, per la raccolta e compilazione di documenti storici, per il funzionamento degli uffici degli addetti militari all'estero, per gettoni di presenza e per statistiche, per acquisto medaglie al valore ed altre insegne; ai premi per invenzioni, lavori e studi; alle spese per le borse di studio e per il funzionamento delle commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano; ai contributi dovuti per legge; ai soprassoldi per medaglie ed assegni alle bandiere e compensi ed indennità di insegnamento; al ripianamento di eventuali deficienze di cassa; alla raccolta, alle spese per le scuole ed i centri unificati di istruzione per il personale militare, compensi ed indennità di insegnamento. Provvede alla gestione dell'archivio generale della Difesa, alle spese per la cooperazione internazionale. Provvede, infine, al coordinamento delle gestioni affidate ai consegnatari ed ai cassieri.

8^a DIVISIONE (AMMINISTRATIVO E BILANCIO), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: provvede all'attività inerente l'approvazione dei contratti in ambito U.E./GATT ed in ambito nazionale; agli acquisti all'estero, alle trattative private ed alle procedure in economia; alle pratiche relative alla liquidazione dei contratti riguardanti forniture per esigenze Forze armate; agli svincoli cauzioni, procedure esecutive (pignoramenti) e sospensione pagamenti per inosservanza disposizioni capitolati relativi a contributi previdenziali/assicurativi; alla raccolta di elementi per il bilancio preventivo e per il conto consuntivo ed elaborazione delle situazioni finanziarie, contabili e statistiche relative ai capitoli di competenza.

2. I Capi Reparto, ciascuno per le attività di competenza delle divisioni sottordinate: definiscono le linee progettuali, assicurandone l'omogeneità di indirizzo, delle attività di carattere generale; gestiscono i rapporti con gli Organi di controllo, consultivi e giurisdizionali; curano la verifica periodica dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate dal Direttore generale; individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

Art.4. 1. L'ufficio del Direttore generale, gli uffici e le divisioni della Direzione generale si articolano in sezioni il cui numero ed organico complessivo

sono determinati con decreto del Ministro, su proposta del Direttore generale, sentiti il Segretario generale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art.5. 1. Il presente decreto entra in vigore alla data di conferimento dell'incarico di Direttore generale. In via transitoria, sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale ed alla riassegnazione del restante personale necessario alla piena funzionalità delle strutture, operazioni che avverranno entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle professionalità occorrenti per l'assolvimento delle attribuzioni devolute, il Direttore generale si avvale del personale e delle organizzazioni esistenti presso le Direzioni generali in soppressione per lo svolgimento dei soli compiti ad esse in precedenza attribuiti. Il servizio comunque prestato dal personale nel periodo transitorio presso le strutture in soppressione è ritenuto ad ogni effetto equipollente a quello svolto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I provvedimenti di reimpiego del personale civile, conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono adottati in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.



D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459

Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 28 dicembre 1995, n. 549⁽¹⁾

Art.1. Classificazione degli enti

1. Gli enti dell'area tecnico-industriale ed i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata ed enti dipendenti dal Segretario generale.

Art.2. Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata

1. Gli enti hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 3, attendono ai compiti relativi alle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità generale dello Stato e sono altresì obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali secondo i relativi piani di spesa, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.

3. Al termine del procedimento di ristrutturazione di ciascuno degli enti nell'ambito dell'attività di pianificazione generale delle Forze armate, per la successiva definizione dei conseguenti programmi tecnico-operativi la responsabilità della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare è affidata ai competenti ispettorati di Forza armata.

4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, detti enti ricevono il programma di lavoro annuale con il piano di spesa nonché le risorse finanziarie suddivise in specifici capitoli come appresso denominati;

a) capitolo esecuzione programma operativo;

(1) - In attuazione del presente decreto vedi il D.M. 20 gennaio 1998.

- b) capitolo funzionamento della struttura amministrativa e tecnica;
- c) capitolo ammodernamento e potenziamento della struttura tecnica;
- d) capitolo competenze al personale.

5. Ogni modificazione dei programmi richiede il contestuale adeguamento dell'entità delle poste di cui ai pertinenti capitoli di spesa, anche tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dalla necessità di riorganizzare i processi di manutenzione programmata.

Art.3. Personale degli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata

1. Il direttore dell'ente, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attività svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati.

2. Il direttore:

- a) formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro;
- b) cura l'attuazione dei programmi stessi, anche mediante l'affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
- c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati;
- d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
- e) individua i responsabili dei procedimenti curati dall'ente adottando le conseguenti attività di verifica e controllo.

3. Il direttore è responsabile dei risultati dell'attività svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche ed al raggiungimento degli

obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei relativi risultati.

4. Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente dell'area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto nell'ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico può anche essere conferito a personale dell'Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza ed abbia ricoperto incarichi di dirigenza aziendale.

5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.

6. Il Ministro della difesa, per rendere pienamente funzionali gli enti dell'area tecnico-industriale di cui all'articolo 2, ove risultino carenze organiche in profili professionali noti ripianate a seguito dei processi di ristrutturazione relativi ai restanti enti e delle procedure di mobilità, indice pubblici concorsi circoscrizionali per fronteggiare specifiche esigenze, individuate d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, ed i cui oneri devono comunque essere coperti con risparmi di gestione conseguenti alle ristrutturazioni eseguite.

Art. 4. Enti dipendenti dal Segretario generale

1. Gli enti di cui al presente articolo sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa, mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali. Conformemente alla vigente normativa in materia di competenze e responsabilità del direttore dell'ente, questi può essere scelto anche tra funzionari civili della Difesa⁽²⁾.

(2) - Per l'istituzione dell'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, vedi il D.M. 25 gennaio 1999.

2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali ed a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonché al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Segretario generale della difesa che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente è responsabile della tenuta di un'analitica contabilità industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacità di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 6 e 7.

3. Per le finalità indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), gli enti di cui al presente articolo sono sottoposti a graduali procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura qualora inidonei a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione della difesa, ovvero, se riconvertiti, a produrre a costi competitivi con quelli di mercato.

5. In particolare, è soggetto a chiusura l'ente a cui dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si è potuto affidare l'espletamento di alcuna attività ovvero che, per due anni consecutivi dopo l'affidamento dell'attività e l'assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non ha raggiunto la capacità di operare secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva esposizione al Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa

entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del Comitato misto paritetico.

6. Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i costi di attività dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali ed all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso.

7. Al fine di verificare la capacità dell'ente ad operare in termini di economicità, l'entità delle utilità derivanti dai beni e dai servizi prodotti è valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.

Art.5. Norme finali

1. Con uno o più decreti il Ministro della difesa provvede:

a) alla indicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, degli enti da ricomprendere nelle categorie definite all'articolo 1;

b) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attività di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 2, nonché alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 4 dipendenti dal Segretariato generale, eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche ad una unica gestione ove l'autonomia di singole strutture non risulti funzionalmente utile e conveniente;

c) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 4 che, in relazione agli obiettivi di produttività ed economicità, sono da dismettere, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende ad ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine

dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento è definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il Ministro della difesa disciplina l'attuazione dei programmi di ristrutturazione realizzando nel quinquennio 1998-2002 una riduzione massima dell'attuale consistenza di personale dell'area tecnico-industriale, compreso quello che cessa dal servizio per qualsiasi causa, non superiore a 4.800 unità in ragione di 960 unità per anno. Il personale in esubero presso un determinato ente sottoposto a ristrutturazione è soggetto a piani di reimpiego, elaborati d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preferenzialmente presso altri enti della Difesa ovvero, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, presso altre amministrazioni pubbliche. Coloro che non accettano le proposte sono comunque soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265. Nelle, aree di più intensa ristrutturazione il Governo attua interventi con strumenti nazionali e comunitari per agevolare lo sviluppo industriale e l'occupazione.

3. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 1 correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.



La riforma dell'area tecnico-operativa

D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464

Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della L. 28 dicembre 1995, n. 549

Art. 1. 1. Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti di cui al presente decreto, è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata ed interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, nonché finalizzato a partecipare a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; le relative predisposizioni di mobilitazione sono pertanto limitate al completamento dei comandi, enti ed unità in vita.

2. Per una più efficace ed economica articolazione dello strumento militare, pienamente integrato in un'ottica interforze e operativamente compatibile con quelli alleati, le disposizioni del presente decreto disciplinano:

a) la soppressione, la riorganizzazione, anche mediante la ridefinizione, dei comandi operativi e territoriali, delle altre strutture periferiche della Difesa e degli istituti di formazione;

b) la istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze;

c) la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale.

3. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per "soppressione", qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione;

b) per “riorganizzazione”, qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o all’integrazione della missione dell’ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente decreto.

Art. 2. 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto:

a) sono soppressi il comando regione militare nord-ovest e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono attribuite al comando regione militare nord, con sede a Padova, costituito per riorganizzazione del comando regione militare nord-est;

b) sono soppressi il comando regione militare centrale e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud. È istituito, con sede a Roma, il comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio⁽¹⁾;

c) sono soppressi il comando regione militare della Sicilia e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare sud, con sede a Napoli, costituito per riorganizzazione del comando regione militare meridionale, ed il comando militare autonomo della Sicilia, con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sicilia;

d) sono soppressi il comando regione militare della Sardegna e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare centro, con sede a Firenze, di cui alla lettera b) del presente comma, ed il comando militare autonomo della Sardegna, con sede a Cagliari, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sardegna;

(1) - Periodo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214.

e) è soppresso il comando in capo del dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le relative competenze sono ripartite tra i dipartimenti militari marittimi di Taranto e La Spezia ed il comando militare marittimo autonomo della Sicilia;

f) sono soppressi il comando della 2^a regione aerea, le relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto;

g) sono soppressi l'ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo e l'ispettorato logistico.

Le relative competenze sono ripartite tra il comando logistico ed il comando della squadra aerea, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto;

h) sono soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di regione militare, le direzioni di commissariato e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono attribuite ai comandi logistici di area di cui alla tabella B allegata al presente decreto;

i) è soppressa l'accademia di sanità militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con uno o più regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una università di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione;

l) è soppresso il collegio "Francesco Morosini" in Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla scuola navale militare "Francesco Morosini" che è istituita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne disciplina il relativo funzionamento nonché i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia navale da attribuirsi agli

allievi che abbiano concluso senza demerito il ciclo di studi presso la scuola navale militare.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinata, nel triennio 1998-2000, la data delle soppressioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, i criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

Le università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore.

Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. Qualora il personale militare che frequenta i corsi non consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che abbiano attivato corsi corrispondenti. Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media

superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza.

Per gli ufficiali in congedo le modalità di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio⁽²⁾;

4. Entro il 31 dicembre 1998, il distaccamento della scuola militare "Nunziatella", con sede a Milano, assume la denominazione di "scuola militare Teuliè"⁽³⁾ con propria autonomia funzionale; alla scuola si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484.

4-bis. (omissis)⁽⁴⁾.

4-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma *4-bis* del presente articolo, è abrogato il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472⁽⁵⁾.

4-quater. Le disposizioni relative al funzionamento degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. È abrogato l'articolo 3 del regio decreto 1° maggio 1930, n. 726⁽⁶⁾.

5. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti i comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai comandi regione militare e aerea, dai comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi

(2) - Periodo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 214/2000.

(3) - Denominazione così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera c) del d. lgs. n. 214/2000.

(4) - Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 214/2000. Con tale comma si dispone la sostituzione del secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501.

(5) - Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 214/2000.

(6) - Vedi nota (5).

e dai comandi militari e marittimi autonomi.

Art. 3. 1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio, attraverso anche l'attivazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionale.

2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C, e D, allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa⁽⁷⁾.

2-bis. I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle direzioni generali interessate⁽⁸⁾.

2-ter. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle B e D possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa⁽⁹⁾.

3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo ⁽¹⁰⁾.

Art.4. 1. È istituito l'Istituto superiore di Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale

(7) - Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 214/2000.

(8) - Comma inserito dall'art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 214/2000.

(9) - Vedi nota (8).

(10) - Comma così sostituito della'art. 4, comma 1 del d. lgs. n. 214/2000.

degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale.

2. Presso l'Istituto indicato al comma 1 è svolto il corso superiore di Stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere.

3. Il superamento del corso di cui al comma 2 è valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali.

4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale ai corsi superiori svolti presso:

a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche;

b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;

c) la scuola di guerra aerea, di cui all'articolo 4, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512.

5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza⁽¹¹⁾.

6. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario Generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2⁽¹²⁾.

7. Agli ufficiali delle varie armi dell'Esercito, giudicati idonei al termine del corso di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli ufficiali giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 10, 11, 12, e 13 della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche, limitatamente

(11) - In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 giugno 1999, n. 245.

(12) - Comma così modificato dall'art. 33 d.lgs. n. 297/2000.

agli incarichi di Stato maggiore attribuiti all'Esercito, senza influire sulla ripartizione interforze relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso, di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi interforze, interministeriali ed internazionali e previa conseguente modificazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 12, secondo comma, della stessa legge n. 192 del 1976.

8. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1, quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, da ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge n. 192 del 1976. Agli ufficiali che superano il corso di Stato maggiore ed il successivo corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito di cui al comma 7 del presente articolo per gli incarichi da attribuire con la revisione del decreto ministeriale indicata allo stesso comma 7.

9. In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali delle armi dell'Esercito al corso superiore di Stato maggiore interforze si applicano le modalità ed i requisiti fissati per l'ammissione al corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 192 del 1976 ed al titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'articolo 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, le parole da: "il vice comandante della scuola di guerra" fino a: "un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "tre ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'Esercito".

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo corso superiore di Stato maggiore interforze; fino all'emanazione delle disposizioni modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le designazioni effettuate nonché i concorsi banditi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 luglio 1994.

12. Fatto salvo il corso di Stato maggiore in svolgimento, sono abrogati:

a) il primo comma dell'articolo 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192;

b) l'articolo 18 del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;

c) il requisito per l'avanzamento dei maggiori e tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431.

13. Al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le parole: "terzo trimestre" sono sostituite con la seguente: "corso".

13-*bis*. Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni:

a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalità in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma 1;

b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento;

c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, e delle modalità di valutazione degli ufficiali frequentatori;

d) previsione dei casi di esonero e di dismissione dai corsi ovvero di rinuncia;

e) destinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalità di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 197, n. 25⁽¹³⁾.

13-*ter*. Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo

(13) - Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1 del d. lgs. n. 214/2000.

giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati:

a) l'articolo 1, primo comma, lettere a) e c) , egli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192;

b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 61.

Art.5. 1. L'Amministrazione della difesa, fermo restando i compiti istituzionali previsti dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'intervento prestato dalle Forze armate in occasione di calamità naturali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, fornisce, compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale.

2. L'intervento, a richiesta, è fornito per le seguenti attività:

a) campagna antincendi boschivi ed interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna;

b) emissioni di dati meteorologici;

c) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe;

d) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;

e) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione ed intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;

f) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;

g) ripristino della viabilità principale e secondaria;

h) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;

i) rilevamento idroceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;

l) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;

m) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;

n) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia climatologica;

o) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;

p) trasporti con mezzi militari.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministeri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

4. L'Amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni od enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa.

5. Qualora le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di "protocolli d'intesa" tra l'Amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.

(Si omettono le tabelle allegare)



L'ORDINAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DI SICUREZZA

L. 24 ottobre 1977, n. 801

Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

Art.1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

Art.2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.

Art.3. È istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

È compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. È altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività.

Art.4. È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.

Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Art.5. I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI.

È abrogata la lettera g) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Art.6. È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.

Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Art.7. Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'articolo 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'articolo 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e

i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'articolo 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.

Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri per la difesa e per l'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

Il SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza.

Art.8. Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.

Art.9. Gli appartenenti al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'articolo 3.

I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato,

su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.

Art.10. Nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la legge stessa; le nuove disposizioni dovranno essere immediatamente emanate dagli organi competenti.

Nella prima applicazione della presente legge, e fino alla formazione dei ruoli dei Servizi previsti dagli articoli 4 e 6, i Servizi stessi si avvalgono, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8, di personale dei servizi fin qui esistenti presso i Ministeri della difesa e dell'interno (SID e SDS).

Tali servizi cessano comunque di operare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche confluiranno, su determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa, nei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni loro attribuite.

Art.11. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.

Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge.

A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela

del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente.

In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non si sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

Art.12. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Artt.13-15 (*omissis*).

Art.16. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 352⁽¹⁾ del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art.17. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà comunicazione alle Camere con la relativa motivazione di ogni caso di opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge.

(1) - Vedi, ora, art. 202 c.p.p.

Art.18. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui agli articoli 1 e 12 della presente legge.

Art.19. Le spese relative al Comitato di cui all'articolo 3 e quelle dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 sono iscritte in apposita rubrica - denominata "Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza" - da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, determina, con propri decreti, le somme da assegnare al CESIS per spese di organizzazione e di funzionamento e al SISMI e al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per spese riservate da iscrivere, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della difesa e dell'interno. Il Ministro per il tesoro, sulla base dei provvedimenti anzidetti, provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione.

In sede di prima applicazione confluiscono nell'anzidetta rubrica gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e della difesa. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio che, ove necessario, potranno interessare anche il conto dei residui passivi.



L. 31 dicembre 1996, n. 675

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Finalità e definizioni

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per “banca di dati”, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o

l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per “Garante”, l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.

Art.2. Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

Art.3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

Art.4. Particolari trattamenti in ambito pubblico

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1^o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirci in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo

di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dell'articolo 371-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

Art.5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.

Art.6. Trattamento di dati detenuti all'estero

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7. Notificazione

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

b) le finalità e modalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;

f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;

g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;

h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;

i) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:

a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;

b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma *4-bis* dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;

c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24⁽¹⁾;

c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 3⁽²⁾.

5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:

a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;

b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti

(1) - Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255.

(2) - Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);

c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;

d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);

e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;

f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;

g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;

h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;

i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;

l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti

regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;

m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;

n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;

o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;

p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;

q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti⁽³⁾;

q-*bis*) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31⁽⁴⁾.

5-*quater*. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-*bis* e 5-*ter*, nonché:

a) nei casi di cui ai commi 5-*bis*, lettera a) e 5-*ter*, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;

(3) - Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1997, n.255.

(4) - Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

b) nel caso di cui al comma 5-*bis*, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi⁽⁵⁾.

5-*quinquies*. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-*ter* deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta⁽⁶⁾.

Art. 8. Responsabile

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati

Art. 9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

(5) - Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255.

(6) - Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255.

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

1-*bis*. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi⁽⁷⁾.

Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 13;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile⁽⁸⁾.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa

(7) - Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

(8) - Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123.

di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 11. Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.

Art. 12. Casi di esclusione del consenso

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate

su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31⁽⁹⁾;

e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tal caso si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25⁽¹⁰⁾;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Art. 13. Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

(9) - Lettera così sostituita dall'art. 4, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

(10) - Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171.

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Art. 14. Limiti all'esercizio dei diritti

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno

Art. 15. Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante⁽¹¹⁾.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

2. I dati possono essere:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

c-*bis*) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31⁽¹²⁾.

(11) - In attuazione del presente comma, vedi il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

(12) - Lettera aggiunta dall'art. 5, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.

Art.17. Limiti all'utilizzabilità di dati personali

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contatto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

Art.18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati

Art.19. Incaricati del trattamento

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art.20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

a) con il consenso espresso dell'interessato;

b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;

c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo 25⁽¹³⁾;

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

(13) - Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

Art.21. Divieto di comunicazione e diffusione

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31⁽¹⁴⁾;

b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

Art.22. Dati sensibili

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o

(14) - Lettera così sostituita dall'art. 4, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-*bis* Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati⁽¹⁵⁾.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1⁽¹⁶⁾.

3-*bis* Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai

(15) - Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135.

(16) - Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135.

decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente⁽¹⁷⁾.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2⁽¹⁸⁾.

Art.23. Dati inerenti alla salute

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

1-*bis*. Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari

(17) - Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135.

(18) - Vedi, anche, gli artt. 5, 6, 7 e 9, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;

b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;

c) identificazione di casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-*ter*, l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;

d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;

e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1⁽¹⁹⁾.

1-*ter*. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-*bis*, della legge⁽²⁰⁾.

1-*quater*. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori⁽²¹⁾.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-*ter* solo per il tramite di un medico

(19) - Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 282.

(20) - Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 282.

(21) - Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 282.

designato dall'interessato o dal titolare⁽²²⁾.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art.24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate⁽²³⁾.

Art.25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista

1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico⁽²⁴⁾.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente

(22) - Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 282.

(23) - Vedi, anche, gli artt. 5, 6, 7 e 9, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

(24) - Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171.

articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del Garante e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione⁽²⁵⁾.

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2.

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 10⁽²⁶⁾.

4-*bis*. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicitari o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero⁽²⁷⁾.

Art.26. Dati concernenti persone giuridiche

1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.

2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.

(25) - Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171.

(26) - Periodo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123.

(27) - Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123.

CAPO V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

Art.27. Trattamento da parte di soggetti pubblici

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art.28. Trasferimento di dati personali all'estero

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato

dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:

a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;

b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;

d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.

g-*bis*) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31⁽²⁸⁾.

(28) - Lettera aggiunta dall'art. 4, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a).

La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.29. Tutela

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile.

La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti

dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto⁽²⁹⁾.

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

6-*bis* Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1° al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5⁽³⁰⁾.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.

(29) - Comma così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

(30) - Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI⁽³¹⁾

Art.30. Istituzione del Garante

1. È istituito il Garante per la protezione dei dati personali⁽³²⁾.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori o ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

(31) - Intitolazione così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123.

(32) - Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123.

Art.31. Compiti del Garante

1. Il Garante ha il compito di:

- a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
- b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
- c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
- e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
- f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
- g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
- h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
- i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
- l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporre il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
- m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
- n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;

p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.

Art.32. Accertamenti e controlli

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al

responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1^o aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro

designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

Art. 33. Ufficio del Garante

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione, da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.

1-*bis*. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo 41 del decreto

(33) - Periodo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123.

(34) - Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51.

del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione⁽³⁵⁾.

1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991⁽³⁶⁾.

1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale⁽³⁷⁾.

1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4⁽³⁸⁾.

1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si

(35) - Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51.

(36) - Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51.

(37) - Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51.

(38) - Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51.

applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti⁽³⁹⁾.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato⁽⁴⁰⁾.

3-*bis*. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo⁽⁴¹⁾.

(39) - Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51.

(40) - Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51.

(41) - Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte⁽⁴²⁾.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionali.

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.

6-*bis*. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria⁽⁴³⁾.

CAPO VIII - SANZIONI

Art. 34. Omessa o infedele notificazione

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.

Art. 35. Trattamento illecito di dati personali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per

(42) - Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51.

(43) - Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51.

se o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.

Art.36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.

Art.37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art.38. Pena accessoria

1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.

Art.39. Sanzioni amministrative

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti

richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32⁽⁴⁴⁾.

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 40. Comunicazioni al Garante

1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 1998, le

(44) - Periodo aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1^o gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1^o aprile 1998 al 30 giugno 1998⁽⁴⁵⁾.

3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.

4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante⁽⁴⁶⁾.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.

7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti⁽⁴⁷⁾.

7-*bis*. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997⁽⁴⁸⁾.

(45) - Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255.

(46) - Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 135 e poi dall'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 1998, n. 389.

(47) - Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123.

(48) - Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123.

Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti

(omissis)

Art. 43. Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1^o aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.

2. Restando ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1^o aprile 1981, n. 121.

CAPO X - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 44. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553

milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri, e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 45. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorre dal 1^o gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.



L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L. 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza

CAPO I - AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E COORDINAMENTO
DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 1. Attribuzioni del Ministro dell'interno

Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia⁽¹⁾.

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.

Art. 2. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza.

(1) - Cfr.: art. 10 L. n. 78/2000: "1. Il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di Pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della Pubblica sicurezza secondo quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della medesima legge".

Art.3. Amministrazione della Pubblica sicurezza

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale.

Le sue funzioni sono esercitate:

- a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola⁽²⁾;
- b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle autorità locali di pubblica sicurezza;
- c) dagli ufficiali ed agenti di Pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.

Art.4. Dipartimento della pubblica sicurezza

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

- 1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- 2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
- 3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- 4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.

Art.5. Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza

Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

- a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;
- b) ufficio centrale ispettivo;
- c) direzione centrale della polizia criminale;
- d) direzione centrale per gli affari generali;

(2) - Lettera così sostituita dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78.

- e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
- f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
- g) direzione centrale del personale;
- h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
- i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale⁽³⁾;
- l) direzione centrale per i servizi di ragioneria⁽⁴⁾.

l-*bis*) direzione generale di sanità, cui è preposto, il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato⁽⁵⁾.

Al dipartimento è proposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste⁽⁶⁾.

Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.

Il vice direttore vicario è prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la

(3) - Lettera così modificata dall'art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569.

(4) - Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569.

(5) - Lettera aggiunta dall'art. 3-bis, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.

(6) - Periodo aggiunto dall'art. 11-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.

corretta gestione patrimoniale e contabile.

La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro⁽⁷⁾.

Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno⁽⁸⁾.

Art.6. Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia

Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali⁽⁹⁾.

(7) - Comma così sostituito dall'art. 45, L. 10 ottobre 1986, n. 688.

(8) - Comma aggiunto dall'art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569.

(9) - Vedi nota (1).

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricato è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattasi di pubblico dipendente.

Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7. Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti

Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia. In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti

sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.

Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.

Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.

Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.

Art. 8. Istituzione del Centro elaborazione dati

È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno ⁽¹⁰⁾.

(10) - Il 4° comma è stato abrogato dall'art. 43, L. 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 9. Accesso ai dati ed informazioni e loro uso

L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11⁽¹¹⁾.

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo⁽¹²⁾.

Art. 10. Controlli

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati

(11) - Comma così modificato dall'art. 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668.

(12) - Il 5° comma è stato abrogato dall'art. 43, L. 31 dicembre 1996, n. 675.

personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile⁽¹³⁾.

Art. 11. Procedure

Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'articolo 9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti⁽¹⁴⁾.

Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 9.

(13) - Comma così sostituito dall'art. 42, L. 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123.

(14) - Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.

Art. 12. Sanzioni

Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Art. 13. Prefetto

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti⁽¹⁵⁾.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.

Art. 14. Questore

Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

(15) - Periodo aggiunto dall'art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 15. Autorità locali di pubblica sicurezza

Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.

Art. 16. Forze di polizia

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

Art. 17. Funzioni e servizi di polizia giudiziaria

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale.

A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

Art. 18. Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica

Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria⁽¹⁶⁾.

Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.

Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.

(16) - Periodo aggiunto dall'art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

Art.19. Attribuzioni del Comitato nazionale

Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.

Il Comitato deve esprimersi:

- a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;
- b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;
- c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
- d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
- e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
- f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia.

Art.20. Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ⁽¹⁷⁾

Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della

(17) - L'art. 160, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel testo integrato dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279, ha così sostituito il secondo comma e ha aggiunto un comma, dopo il quarto, al presente articolo 20.

prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.

Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.

Art.21. Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia

Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.

Art.22. Scuola di perfezionamento per le forze di polizia

È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'altra formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.

La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.

CAPO II - ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art.23. Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti. Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'articolo 36.

I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonché quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'articolo 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.

Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato. Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'articolo 40.

Art.24. Compiti istituzionali della Polizia di Stato

La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la

sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.

Art.25. Personale della Polizia di Stato

La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Art.26. Trasferimento di compiti e attribuzioni

I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'articolo 23 sono esercitati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.

Art.27. Bandiere e decorazioni

Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.

Art.28. Dotazioni

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai corpi di cui all'articolo 23 sono attribuiti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art.29. Accordi e convenzioni con le forze armate

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le

convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro competente.

Art.30. Armamento e divise

I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

Art.31. Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:

- 1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;
- 2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
- 3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
- 4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;
- 5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per

esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

6) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;

7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

8) istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;

9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonché centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale.

Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal punto X) dell'articolo 36.

Art.32. Questura e uffici dipendenti

La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonché le funzioni attribuite dalle legge e dai

regolamenti vigenti.

I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'articolo 5, lettera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.

Il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.

Art.33. Reparti mobili

I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.

I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato di norma, personale maschile.

L'obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 111.

I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità; il personale che vi presta servizio dovrà essere preparato allo speciale impiego.

Art.34. Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera

Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera provvedono, ai livelli di propria competenza territoriale, alla direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si articolano.

Gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili secondo le norme stabilite con il

regolamento di servizio di cui all'articolo 111, primo comma.

Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al questore relativamente alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 35. Soppressione dell'Ufficio antidroga

Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'articolo 6 della presente legge, è abrogato l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. I compiti e le attribuzioni già conferite all'ufficio di cui all'articolo 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso⁽¹⁸⁾.

Artt. 36-115 (omissis)



(18) - Vedi, ora, la L. 15 gennaio 1991, n. 16.

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300⁽¹⁾

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

Artt. 1-4 (omissis)

Art. 5. I dipartimenti

1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

- a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
- b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

(1) - Il presente decreto è riportato parzialmente. Ulteriori stralci sono contenuti nella sezione relativa a "L'ordinamento della difesa nazionale" ed in quella concernente "L'ordinamento della protezione civile".

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.

Artt. 6-10 (omissis)

TITOLO III L'amministrazione periferica

Art. 11. L'ufficio territoriale del governo

1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo.

2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici.

Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico.

Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale.

Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. Le disposizioni dei comuni precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie.

Il titolare dell'ufficio territoriale del governo è coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato.

Il titolare dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.

Artt. 12-13 (omissis)

TITOLO IV I Ministeri

CAPO II - IL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 14. Attribuzioni

1. Al ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi.

2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 15. Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4

e 5 del presente decreto.

Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro.

2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Artt. 16 - 89 (omissis)



L'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE (ARTT. 55-59)

LIBRO I

SOGGETTI

TITOLO III

Polizia Giudiziaria

Art. 55. Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

Art.57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia⁽¹⁾ e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità⁽²⁾;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia⁽¹⁾, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Art.58. Disponibilità della polizia giudiziaria

1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

(1) - Il Corpo degli agenti di custodia è stato disciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria, per effetto della L. 15 dicembre 1990, n. 395.

(2) - Vedi l'art. 36, L. 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.

Art. 59. Subordinazione della polizia giudiziaria

1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.



Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (artt. 5 - 20)

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art.5. Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria

1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza.

2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.

3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

Art.6. Costituzione dell'organico delle sezioni

1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica⁽¹⁾.

2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni

(1) - Comma così sostituito dall'art. 209, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.

4. Il personale applicato a norma dell'articolo 5 comma 2 non viene calcolato nell'organico delle sezioni.

Art. 7. Ripianamento organico e posti vacanti

1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 6 comma 3.

2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l'elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.

Art. 8. Assegnazione alle sezioni

1. Gli interessati all'assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.

2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini dell'assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.

4. Un terzo dei soggetti indicati dall'amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria.

5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione caratteristica.

6. L'assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato.

7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

Art.9. Direzione e coordinamento delle sezioni

1. Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice.

2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

Art.10. Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni

1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio presso il quale la sezione è istituita.

Art. 11. Trasferimenti del personale delle sezioni

1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.

2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.

Art. 12. Servizi di polizia giudiziaria

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 56 del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del codice.

2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore del codice, le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, ogni variazione dell'elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo.

Art. 13. Servizi operanti in ambito più vasto del circondario

1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l'ufficiale preposto è responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio.

Art. 14. Allontanamento dei dirigenti dei servizi

1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici

i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato.

Art. 15. Promozioni

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

Art. 16. Sanzioni disciplinari

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligenemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.

Art. 17. Procedimento disciplinare

1. L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di

appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio. Dell'inizio dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria.

2. L'addebito è contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all'incolpato e contiene l'avviso che, fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli può presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni.

3. Competente a giudicare è una commissione composta:

a) da un presidente di sezione della corte di appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;

b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.

4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del codice. L'accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori⁽²⁾ iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice.

5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare.

(2) - La L. 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l'albo dei procuratori legali ed ha disposto la sostituzione del termine "procuratore legale" con il termine "avvocato".

Art. 18. Ricorso

1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 17 l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed è composta:

a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura;

b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.

2. L'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte di cassazione.

3. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori⁽³⁾ iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice.

4. La decisione è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

5. Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 611 del codice, in quanto applicabili⁽⁴⁾.

Art. 19. Sospensione cautelare

(3) - Vedi nota (2).

(4) - La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre-4 dicembre 1998, n. 394, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.

Art.20. Disposizione transitoria

1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.

2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'articolo 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice.

3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e all'assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.



Codice penale militare di pace (art. 301)

LIBRO III DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE

TITOLO IV Dell'Istruzione

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Degli atti preliminari alla istruzione

§ 1. - Degli atti di polizia giudiziaria militare

Art. 301

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell'articolo 415⁽¹⁾, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate, nell'ordine seguente:

1. dai comandanti di corpo, di distacco o di posto delle varie forze armate;

2. dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri [reali]⁽²⁾ e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 221 del codice di procedura penale⁽³⁾.

Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.

In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica⁽⁴⁾.

(1) - Articolo abrogato dalla legge 7 maggio 1989, n. 180.

(2) - Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(3) - Vedi, ora, art. 57 c.p.p. (Codice Vassalli).

(4) - La denominazione originaria è stata così modificata in virtù dell'art. unico, D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 129, ratificato con la L. 31 gennaio 1953, n. 72.

Sull'obbligo di riferire la notizia di reato vedi l'art. 347 c.p.p.

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203
Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa

Artt. 1-11 (omissis)

CAPO VI - COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art.12. 1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza⁽¹⁾.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

6.⁽²⁾

7.⁽³⁾

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

(2) Aggiunge un periodo all'art. 13, secondo comma, L. 1° aprile 1981, n. 121, riportato nella sezione relativa a "L'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

(3) Aggiunge un periodo all'art. 18, secondo comma, L. 1° aprile 1981, n. 121., vedi nota (2).

Art.8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.

Artt. 13-24 (omissis).



L'ORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

L. 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 1. Servizio nazionale della protezione civile⁽¹⁾

Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 3. Attività e compiti di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

(1) - Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Art. 4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso⁽²⁾

Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

(2) - Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal

vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile⁽³⁾

Art. 8. Consiglio nazionale della protezione civile

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:

- a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
- b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
- c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
- d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio⁽⁴⁾.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà

(3) - Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(4) - Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 50.

in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

- a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
- b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
- c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
- d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato⁽⁵⁾.

Art. 9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di

(5) - Il Consiglio nazionale della protezione civile è stato soppresso dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione⁽⁶⁾.

Art. 10. Comitato operativo della protezione civile

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.

2. Il Comitato:

a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;

b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;

c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;

d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile.

Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

(6) - Per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione prevista dal presente articolo vedi il regolamento approvato con D.M. 18 maggio 1998, n. 429.

Art. 11. Strutture operative nazionali del Servizio

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i Servizi tecnici nazionali;

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.

Art. 12. Competenze delle regioni

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Art. 13. Competenze delle province

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Art. 14. Competenze del prefetto

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza

nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Art. 16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Art. 17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Art. 18. Volontariato

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia parteci-

pazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge⁽⁷⁾.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica⁽⁸⁾;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile⁽⁹⁾;

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

3-*bis* Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613⁽¹⁰⁾.

(7) - Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(8) - Lettera così modificata dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(9) - Lettera così modificata dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(10) - Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

Art. 19. Norma finanziaria

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo per la protezione civile» (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica⁽¹¹⁾.

(11) - Comma così sostituito dall'art. 8, comma 8-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

Art.20. Disciplina delle ispezioni

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza⁽¹²⁾.

2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.

3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.21. Abrogazione delle norme incompatibili

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.



(12) - Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51.

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

Artt. 1-9 (omissis)

Art. 10. Agenzie fiscali e di protezione civile

1. Le agenzie fiscali e quella di protezione civile sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II e del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

Artt. 11-78 (omissis)

CAPO IV - AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 79. Agenzia di protezione civile

1. È istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.

4. L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.

5. L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte di conti, che si

esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 80. Vigilanza

1. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzi sull'attività dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può chiedere di sospenderne l'esecutività.

Nei trenta giorni successivi, il ministro dell'interno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del rinvio.

In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.

2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo.

Art. 81. Compiti

1. L'agenzia svolge compiti relativi a:

a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;

b) l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio

1992, n. 225;

c) le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:

1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;

2) la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dell'interno;

3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

d) l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;

f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;

g) l'attività di formazione in materia di protezione civile;

h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;

i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;

l) l'attività di informazione alle popolazioni interessate;

m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;

n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei

rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.

2. Entro il mese di febbraio l'agenzia predisponde una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il ministro dell'interno presenta al Parlamento.

3. Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:

a) per le attività di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.

5. I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l), sono esercitati sentite le regioni.

Art.82. Organi

1. Sono organi dell'agenzia:

a) il direttore;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.

3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata.

4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno.

5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due

componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno, su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art.83. Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile

1. Operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso.

È presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell'agenzia e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono essere inviate le autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti,

aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilanti, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. L'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art.84. Fonti di finanziamento

1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

- a) un fondo iscritto nello stato di previsione del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modifiche;
- b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;
- c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all'agenzia;
- d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;
- e) proventi derivanti da entrate diverse.

2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art.85. Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze.

2. L'agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa.

Art.86. Primo inquadramento del personale

1. Entro il termine di cui all'articolo 87, comma 1, l'agenzia provvede all'inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data.

2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 79, comma 2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in servizio presso il dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma 2. Il contratto integrativo definisce l'equiparazione di qualifiche e profili professionali per il personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione.

3. L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati.

Art.87. Norme finali e abrogazioni

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui

all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse.

2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge.



INDICE - CRONOLOGICO

1934

REGIO DECRETO, 14 GIUGNO 1934, N. 1169

Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri

43

1941

REGIO DECRETO 20 FEBBRAIO 1941, N. 303

Codici penali militari di pace e di guerra (*art. 301*)

306

1977

LEGGE 24 OTTOBRE 1977, N. 801

Istituzione ed ordinamento dei servizi per le informazioni
e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

225

1981

LEGGE 20 FEBBRAIO 1981, N. 30

Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica (*art. 1, in nota*)

31

LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (*stralcio*)

271

1984

LEGGE 4 AGOSTO 1984, N. 429

Norme per il conferimento della carica

di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri (*art. 1, in nota*)

40

331

1988

LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (*art. 17, co. 3, in nota*) 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 447

Approvazione del codice di procedura penale (*artt. 55-59*) 295

1989

DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271

Norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale (*artt. 5-20*) 298

1991

DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 1991, N. 152,

CONVERTITO NELLA LEGGE 12 LUGLIO 1991, N. 203

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (*art. 12*) 307

DECRETO LEGGE 29 OTTOBRE 1991, N. 345,

CONVERTITO NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 410

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative
ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata (*art. 1, in nota*) 27

1995

DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 198

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo
e non dirigente dell'Arma dei carabinieri 91

1996

LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 232

INDICE CRONOLOGICO

1997

LEGGE 18 FEBBRAIO 1997, N. 25

Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
del vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa 131

DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 1997, N. 264

Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa,
a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 172

DECRETO LEGISLATIVO 28 NOVEMBRE 1997, N. 459

Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa,
a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c),
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 206

DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 23 DICEMBRE 1997

Strutture ordinarie dell'Ufficio di gabinetto
e dell'Ufficio del Segretario generale del Ministero della difesa 176

1998

DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 26 GENNAIO 1998

Struttura ordinativa e competenze dell'Ufficio centrale del bilancio
e degli affari finanziari del Ministero della difesa 177

DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 26 GENNAIO 1998

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale
per il personale militare del Ministero della difesa 182

DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 26 GENNAIO 1998

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale
per il personale civile del Ministero della difesa 188

DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 26 GENNAIO 1998

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale
dei lavori e del demanio del Ministero della difesa 194

DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 26 GENNAIO 1998

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale
del commissariato e dei servizi generali del Ministero della difesa 200

1999

DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo,

a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*stralcio*)

159, 290, 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 OTTOBRE 1999, N. 556

Regolamento di attuazione dell'articolo 10

della legge 18 febbraio 1997, n. 25,

concernente le attribuzioni dei vertici militari

136

2000

LEGGE 31 MARZO 2000, N. 78

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,

del Corpo forestale dello Stato,

del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

Norme in materia di coordinamento

delle Forze di polizia (*artt. 1, 9, 10 e 11, in nota*)

11, 91, 271, 25

DECRETO LEGISLATIVO 5 OTTOBRE 2000, N. 297

Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,

a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78

11

DECRETO LEGISLATIVO 5 OTTOBRE 2000, N. 298

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico

e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,

a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78

55

LEGGE 14 NOVEMBRE 2000, N. 331

Norme per l'istituzione del servizio militare professionale

15

APPENDICE

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n 198, "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri".

(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2001).

Art. 1 (Modifiche all'art.4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: " Per coloro che hanno già prestato servizio militare il limite di età è elevato a 28 anni";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo."

Art. 2 (Modifiche all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente:

"1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 4 debbono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;

c) idoneità attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio è definitivo;

d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di età;

f) idoneità psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

g) statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;

h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;

i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;

- j) non essere stati condannati per delitto non colposo;
- k) non essere imputati per delitti non colposi né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.”.

Art. 3 (Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-*bis* I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive ed analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.”.

Art. 4 (Modifiche dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli arruolati volontari di cui:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale;

b) all'articolo 4, comma 2, conseguono la nomina a carabiniere effettivo dal giorno successivo al termine della ferma di leva e nella stessa data sono immessi nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso integrativo.

Le suddette nomine sono conferite con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata.”

b. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“2. Possono essere inoltre ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, e non si trovino nelle condizioni impeditive previste dal medesimo articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

Art. 5 (Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, alla lettera a), la parola “trentesimo” è sostituita dalla seguente: “trentacinquesimo”.

Art. 6 (Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente:

“Art.11 (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. I sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri sono tratti mediante due distinti concorsi:

a) nel limite del 70% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, attraverso un concorso interno per titoli riservato agli appuntati scelti per l’ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale;

b) nel limite del 30% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno attraverso un concorso interno per titoli ed esame scritto riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi, previsto dal comma 4.

Le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l’individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell’organico del ruolo ed i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali. Nell’ambito dello stesso anno solare, il corso di cui alla lettera a) ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b). Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto ad uno dei concorsi di cui al presente comma.

2. E’ ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d’istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d’inizio dei relativi corsi;

b) abbia riportato, nell’ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio equivalente;

c) non abbia riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della “consegna”;

d) non sia rinviato a giudizio né ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, né sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, né sia sospeso dal servizio, o ne si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

e) non sia stato giudicato, nell’ultimo biennio, non idoneo all’avanzamento al grado superiore.

Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data d’inizio dei relativi corsi.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1 lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Il bando per il concorso di cui al comma 1, lettera a) indica, altresì, le materie professionali ed i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l’esame orale finale. Al predetto corso sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati in una graduatoria finale di merito, approvata con determinazione ministeriale.

5. L’esame scritto di cui al comma 1, lettera b), consiste in risposte ad un questionario articolato su domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti che, se vincitori del concorso, frequentano un corso di qualificazione il cui superamento, mediante idoneità, è condizione per la nomina a vicebrigadiere. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, nonché la composizione della commissione d’esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri o dell’autorità da questi delegata.

6. Coloro i quali, ai sensi dei commi precedenti, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell’ordine delle rispettive graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle

medesime graduatorie, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado; l'anzianità di grado; l'anzianità di servizio e la minore età.

7. E' dimesso dai corsi di cui ai commi 3 e 4 e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:

a) formalizzi dichiarazione di rinuncia ai corsi;
b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;

c) non superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso di qualificazione;

d) non superi gli esami finali del corso di aggiornamento e formazione professionale;

e) sia stato per qualsiasi motivo assente per più di trenta giorni, anche se non continuativi;

f) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 9.

8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.

9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui ai commi 3 e 4 sono adottati con determinazione del direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione.

10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel Regolamento dell'istituto d'istruzione per il personale del ruolo.”.

Art. 7 (Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunto il seguente periodo: “I marescialli aiutanti, sostituiti ufficiali di Pubblica Sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti, acquisiscono la qualifica di “luogotenente” con le modalità di cui all'articolo 38-ter”.

b) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, di cui 13.500 marescialli aiutanti.”.

Art. 8 (Modifiche all'art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo la parola “addestrativi” sono aggiunte le seguenti: “e di insegnamento”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo fra quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.”.

Art. 9 (Modifiche all'art. 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) per il 30% dei posti disponibili nell’organico mediante concorso interno, con la seguente ripartizione:

- 1) un terzo ai brigadieri capi;
- 2) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;
- 3) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.

Per il personale di cui alla lettera b), l’immissione nel ruolo ispettori è subordinata al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei”.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 3), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a).”.

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“7. Ferme restando le altre disposizione di cui al presente articolo, dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, la riserva di posti di cui al comma 1, lettera b), è determinata, in deroga a quanto ivi previsto, nel limite del 40% dei posti disponibili. Conseguentemente la riserva di posti di cui al comma 1, è rideterminata fino al 31 dicembre 2004 nel limite del 60% dei posti disponibili.

Art. 10 (Modifiche all’art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. L’articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente:

“Art.15 (Ammissione al corso biennale). - 1. L’ammissione al corso previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d’esame previste dall’articolo 17, comma 1, lettere b) e c), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.

2. Possono partecipare al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari nonché gli ufficiali di complemento dell’Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non siano idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 17;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguano nell’anno solare in cui è bandito il concorso, che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;

3) non abbiano superato il trentesimo anno di età;

4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della “consegna”;

5) siano in possesso della qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

6) non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, non idonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio ;

7) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternati per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall’impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente decreto, che alla data suddetta:

- 1) godano dei diritti civili e politici;
 - 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;
 - 3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di età è elevato a 28 anni;
 - 4) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di età;
 - 5) siano in possesso della idoneità psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
 - 6) siano in possesso di statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
 - 7) non siano stati condannati per delitti non colposi né siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 8) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri;
 - 9) siano in possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;
 - 10) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici uffici;
3. I suddetti requisiti, esclusi quelli di cui al comma 2, lettera a), punto 3 e lettera b), punto 3, devono essere posseduti fino alla data dell'effettivo incorporamento. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi.”

Art. 11 (Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente:
“Art.16 (Ammissione al corso semestrale). - 1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabiliti nel bando di concorso.
2. Possono partecipare al concorso:
 - a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
 - 1) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17;
 - 2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno <<nella media>> o giudizio corrispondente;
 - 3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - 4) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;
 - 5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;
 - 6) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternati per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego

o dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):

1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso.

3. I suddetti requisiti devono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi."

Art. 12 (Modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Prove concorsuali). - 1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono costituiti da:

a) una prova di efficienza fisica;

b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;

c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, ad eccezione dei carabinieri ausiliari, degli allievi carabinieri ausiliari e degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.

2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da:

a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;

b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;

c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

4. La successione, le modalità ed i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite nei relativi bandi di concorso."

Art. 13 (Modifiche all'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sostituire le parole "maresciallo aiutante s. UPS" con le seguenti: "maresciallo aiutante luogotenente".

Art. 14 (Modifiche all'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “dieci a venti ventesimi” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto a trenta trentesimi”;

b) al comma 2, le parole “all'accertamento psico-attitudinale” sono sostituite dalle seguenti: “agli accertamenti attitudinali nonché alla prova di efficienza fisica”;

c) al comma 3, al primo periodo, la parola “ventesimi” è sostituita dalla seguente: “trentesimi” ed al secondo periodo le parole “dieci ventesimi” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto trentesimi”;

d) al comma 4, le parole “e requisiti preferenziali” sono soppresse;

e) al comma 5, le parole “al valore dell'Esercito” sono precedute dalle seguenti: “al valore dell'Arma dei carabinieri,”

f) al comma 6, le parole “l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti” sono sostituite dalle seguenti: “la Scuola Marescialli”;

g) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-*bis*. I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 15 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi ed analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.”

Art. 15 (Modifiche all'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “della lingua estera” sono sostituite dalle seguenti: “delle lingue estere”;

b) al comma 3, le parole “ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra dieci ed i venti ventesimi consegue” sono sostituite dalle seguenti: “trentesimi. L'idoneità si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l'idoneità alla prova scritta non sostiene la prova orale. Il concorrente che consegue l'idoneità in entrambe le prove ottiene”.

Art. 16 (Modifiche all'art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 21, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, dopo le parole “se provenienti” inserire le seguenti: “dagli ufficiali di complemento dell'Arma o”.

Art. 17 (Modifiche all'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 6, le parole “degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13” sono sostituite dalle seguenti: “per il personale del ruolo”.

Art. 18 (Modifiche all'art. 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole “degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13” sono sostituite dalle seguenti: “per il personale del ruolo”.

Art. 19 (Modifiche all'art. 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 è sostituito dal seguente:

“Art. 24 (Nomina a maresciallo). - 1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che abbiano superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 22 e 23, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento dell'Istituto di istruzione per il personale del ruolo.

2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 22, che abbiano superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.

3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 23, che abbiano superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina è comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all'articolo 22, concluso nell'anno.”

Art. 20 (Aggiunta dell'art. 24-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è aggiunto il seguente:

“Art. 24-*bis* (Sospensione dalle nomine a maresciallo, vice brigadiere e carabiniere in ferma quadriennale). - 1. Le nomine a maresciallo, vice brigadiere e carabiniere in ferma quadriennale sono sospese, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 35, comma 2.”

Art. 21 (Modifiche all'art. 26 al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente:

“Art. 26 (Reclutamento dei sovrintendenti) . 1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.

2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande:

a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5;

b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio equivalente;

c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

d) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternati per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dal servizio o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

e) non sia stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere.

3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età.

4. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti da mettere a concorso sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.

5. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che può essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso.

6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della

commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorità da questi delegata.

7. È dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
- c) non qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso;
- d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;
- e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 10.

8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto d'istruzione.

10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione per il personale del ruolo”.

Art. 22 (Modifiche all'art. 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 27, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sostituire le parole “maresciallo aiutante s. UPS” con le seguenti: “maresciallo aiutante luogotenente”.

Art. 23 (Modifiche all'art. 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole “degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13” sono sostituite dalle seguenti: “per il personale del ruolo”.

Art. 24 (Aggiunta dell'articolo 30-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è aggiunto il seguente: “Art. 30-bis (Rientro in servizio a domanda dall'aspettativa). – 1. Il militare in aspettativa per infermità, che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.”

Art. 25 (Modifiche all'art. 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole “della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53” sono sostituite dalle parole “della commissione di cui all'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212”;

b) al medesimo comma 4, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:

“Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni.”

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “le procedure di avanzamento di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella “B”.”;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Non può essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-*bis*. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, quando eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.”;

f) il comma 9 è soppresso.

Art. 26 (Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 ed aggiunta dell'articolo 35-bis al medesimo decreto legislativo)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Non può essere incluso in aliquota e valutato per l'avanzamento il personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.”;

b) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“Al di fuori dei predetti casi, quando eccezionalmente la commissione ritiene di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.”.

2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è aggiunto il seguente:

“Art. 35-*bis* (Altre cause di esclusione dall'avanzamento). – 1. Il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri di cui all'articolo 1, comma 1, che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle Istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all'altro.”.

Art. 27 (Aggiunta degli artt. 37-bis, e 37-ter al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 37-*bis* (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti). – 1. Agli appuntati scelti che abbiano maturato otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica inferiore a “nella media” o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare più grave della “consegna di rigore”.

2. Per il personale sospeso precauzionalmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una

sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

Art. 37-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capi). – 1. Ai brigadieri capi che abbiano maturato otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica inferiore a “nella media” o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare più grave della “consegna di rigore”.

2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

3. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori.”.

Art. 28 (Modifiche all'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e aggiunta degli art. 38-bis e 38-ter al medesimo decreto legislativo)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole “Ispettori” ed il riferimento alla tabella “C1”, ovunque ricorrano, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 2002.

2. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti:
 “Art. 38-bis (Avanzamento a “scelta” ed a “scelta per esami” dei marescialli capi). – 1. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro d'avanzamento “a scelta” sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante è fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino ad 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:

a) almeno per il 70% delle promozioni disponibili, mediante il sistema “a scelta”, al quale sono ammessi i marescialli capi:

1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado di cui alla tabella “C1” allegata al presente decreto;

2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire “a scelta”, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;

b) fino al 30% delle promozioni disponibili, mediante il sistema “a scelta per esami”.

Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di “luogotenente”). –

1. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo, ferma restando l'anzianità di grado posseduta ed il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una classifica inferiore a “nella media” o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare più grave della “consegna di rigore”.

2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato,

l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

3. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, è conferita con procedura selettiva "per titoli", la qualifica di "luogotenente", cui consegue l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.

4. Le modalità di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonché le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.

5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'articolo 12.

6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.

7. Gli scatti di cui ai commi 1 e 3, sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.”.

Art. 29 (Aggiunta degli articoli 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 54-*bis* (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli aiutanti ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'emolumento di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le condizioni previste dalla medesima norma, è corrisposto ai marescialli aiutanti in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.”.

“Art. 54-*ter* (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri). –

1. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a “nella media” e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della “consegna di rigore”, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.”.

“Art. 54-*quater* (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli). – 1. Ai marescialli che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a “nella media” e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della “consegna di rigore”, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.”.

“Art. 54-*quinquies* (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari). – 1. Ai marescialli ordinari che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore

a “nella media” e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della “consegna di rigore”, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita, riassorbibile all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore.”.

“Art. 54-*sexies* (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli capi) – Ai marescialli capi è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, a condizione che:

a) abbiano maturato dieci anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all’avanzamento al grado di maresciallo aiutante, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni dal servizio;

b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all’anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno “nella media” o giudizio equivalente;

c) non abbiano riportato nell’ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare più grave della “consegna di rigore”;

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale ed è riassorbito all’atto della promozione al grado superiore.”.

“Art. 54-*septies* (Cause impeditive all’attribuzione dell’emolumento pensionabile). – 1. Per il personale sospeso precauzionalmente dall’impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l’applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile ai sensi degli articoli 54-*ter*, 54-*quater*, 54-*quinquies* e 54-*sexies*, avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti previsti nei predetti articoli 54-*ter*, 54-*quater*, 54-*quinquies* e 54-*sexies* al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.”.

Art. 30 (Norme transitorie)

1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di “carica speciale” o di “aiutante” del disciolto ruolo dei sottufficiali, è attribuito l’inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di “luogotenente”, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’articolo 38-*ter*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto.

2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’articolo 38-*ter*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto.

3. Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado dal 2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui è attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di “luogotenente”, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’articolo 38-*ter*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni dall’attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, è richiesta una permanenza di almeno 7 anni nel grado.

4. Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado dal 1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui è attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il

conferimento della qualifica di “luogotenente”, fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall’articolo 38-*ter*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni dall’attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, è richiesta una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel grado.

5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonché accertati quelli di cui all’articolo 38-*ter*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto, la qualifica di “luogotenente” è conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.

6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado con decorrenza:

- a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2002;
- b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
- c) dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
- d) dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
- e) dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
- f) dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,

il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell’attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’articolo 38-*ter*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto, è fissato rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.

7. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall’articolo 38-*ter*, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto.

8. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 2 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall’articolo 38-*ter*, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto. Ai fini del conferimento della qualifica di “luogotenente”, per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado previsto nei commi 3 e 4, è aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente comma.

9. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto, ovvero per il personale di cui al comma 7, il conferimento della qualifica di “luogotenente” ha decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall’articolo 38-*ter*, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto.

10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo è attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all’articolo 37-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.

11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo è attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 37-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.

12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto.

13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, può essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilità di promozioni.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, è promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.

15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all'articolo 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.

16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure dell'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al più effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale.

Art. 31 (Disposizioni varie)

1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore.

3. Per gli avanzamenti "a scelta per esami" relativi agli anni 2000-2001 continua ad applicarsi la normativa vigente al presente decreto.

4. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna di maresciallo aiutante "luogotenente". Sino alla emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con provvedimento del Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.

5. Le previsioni di cui all'articolo 39, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, devono intendersi applicabili anche al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente: "2. Per l'Arma dei carabinieri la Commissione di avanzamento di cui al comma 1 è costituita come segue: presidente: generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione; membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.

7. Le tabelle "A", "F" e "I" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 sono rispettivamente sostituite dalle tabelle "A", "F" e "I" allegate al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le tabelle "C1" e "C2" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto.

8. E' abrogato l'articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con la legge 14 novembre 1987, n. 468.

Art. 32 (Clausola finanziaria)

1. La spesa derivante dal presente decreto è valutata in 21.960 milioni di lire nel 2001, 29.595 milioni di lire nel 2002, 29.276 milioni di lire nel 2003, 30.774 milioni di lire nel 2004, 33.611 milioni di lire nel 2005, 33.734 milioni di lire nel 2006, 33.746 milioni di lire nel 2007 e 33.817 milioni di lire a decorrere dal 2008. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

[*Si omettono le tabelle*]

